

UNIVERSITÀ DEL PIEMONTE ORIENTALE

DIPARTIMENTO DI GIURISPRUDENZA E SCIENZE
POLITICHE,
ECONOMICHE E SOCIALI

CORSO DI LAUREA MAGISTRALE IN GIURISPRUDENZA

TESI DI LAUREA

**IL PROCESSO EVOLUTIVO DELLO SPORT NEL DIRITTO
DELL'UNIONE EUROPEA. DALLA SENTENZA BOSMAN AL
CASO SUPERLEGA**

Relatore:
Chiar.mo Prof. Vito Rubino

Candidata:
Claudia Michelini

ANNO ACCADEMICO 2022/2023

**IL PROCESSO EVOLUTIVO DELLO SPORT NEL DIRITTO DELL'UNIONE
EUROPEA. DALLA SENTENZA BOSMAN AL CASO SUPERLEGA
INDICE**

INTRODUZIONE	4
---------------------	---

CAPITOLO I

LE FONTI DEL DIRITTO DELL'UE RELATIVAMENTE ALLO SPORT	7
--------------------------------------------------------------	---

1. Dal “magico isolamento” dello sport alla libera circolazione dei professionisti sportivi: una breve ricostruzione storica	7
1.1 La Relazione Adonnino e la Carta Europea dello sport	10
1.2 La Dichiarazione n. 29 allegata al Trattato di Amsterdam	11
1.3 La Relazione di Helsinki sullo sport	13
1.4 La Dichiarazione di Nizza del Consiglio europeo	15
2. Il Trattato che istituisce una “Costituzione europea” e l’anno europeo dello sport	17
2.1 Il settore del calcio professionistico e la Risoluzione del Parlamento europeo del 2007	20
2.2 Il Libro Bianco sullo sport: la posizione ufficiale della Commissione europea in ambito sportivo	21
3. La completa attrazione dello sport nelle politiche europee: il Trattato di Lisbona	24
3.1 La prima dimensione europea dello sport elaborata dalla Commissione	26
3.2 L’impatto del Trattato di Lisbona sullo sport nel più vasto contesto dell’agenda politica europea. Il maggior coinvolgimento del Parlamento europeo e del Consiglio europeo e la periodica elaborazione di atti concreti per il settore sportivo	27
3.3 “Erasmus+” il programma dell’Unione per l’istruzione, la formazione, la gioventù e lo sport. La Settimana Europea dello Sport	33

CAPITOLO II

L’IMPORTANZA DELLA GIURISPRUDENZA DELLA CORTE DI GIUSTIZIA PER LA FORMAZIONE DI UN “DIRITTO EUROPEO DELLO SPORT”.	36
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----

1. L’ordinamento sportivo quale attività economica “sui generis”	37
2. L’evoluzione della giurisprudenza della Corte di giustizia dell’UE in materia di sport.	40
3. La sentenza Walrave e Koch v UCI: l’aspetto economico dello sport e il suo assoggettamento al diritto comunitario	41
3.1 La sentenza Donà-Mantero: la libera circolazione degli sportivi all’interno della Comunità europea e il diritto degli “stranieri” di partecipare agli incontri di calcio	44
3.2 Alcuni prime considerazione conclusive	46

4. La disciplina sui trasferimenti e sugli stranieri: transfer-system e le “quote nazionali”	47
5. Il calcio e il caso Bosman: dove tutto ha inizio	49
5.1 Le conclusioni dell’Avvocato generale della Corte di giustizia Lenz	50
5.2 La decisione della Corte di giustizia sul caso Bosman	53
5.3 Gli effetti della sentenza Bosman	54
6. La giurisprudenza successiva al caso Bosman: le attività diverse dal calcio	57
6.1 Il judo e il caso Deliège: gli sport individuali e la selezione degli atleti	58
6.2 Il basket e il caso Lethonen: periodi di tesseramento diversi a seconda della nazionalità	62
7. Lo status di giocatore extraeuropeo in Europa: la disciplina di libera circolazione applicabile agli atleti cittadini di Paesi terzi. Gli accordi di cooperazione	64
7.1 I giocatori extra-europei e lo sport: i casi Malaja, Kolpak, Simutenkov e Kahveci	64
7.2 Il problema dei passaporti falsi nel calcio italiano	72

CAPITOLO III

IL LIBRO BIANCO SULLO SPORT E LA TEMATICA RELATIVA ALLA TUTELA DEL SETTORE GIOVANILE.

IL LIBRO BIANCO SULLO SPORT E LA TEMATICA RELATIVA ALLA TUTELA DEL SETTORE GIOVANILE.	72
1. I settori sociali connessi al mondo dello sport	73
2. Gli interventi fiscali ed economici promossi dal Libro Bianco	77
3. Le regole di organizzazione dello sport	79
4. Cenni conclusivi del Libro Bianco	83
5. La proposta UEFA “Home Grown Players Rule”, come strumento di sviluppo locale dei giovani talenti. Le recenti critiche della Corte di giustizia dell’Unione europea e della dottrina	85
6. La regola della FIFA (6+5) e la posizione dell’Unione europea	93
7. Il caso Bernard: l’indennità di formazione come incentivo per le squadre a investire in giovani calciatori dei vivai	94
7.1 I problemi sollevati dall’Avvocato generale Sharpston	96
8. Il recente caso della Superlega	99
CONCLUSIONI	102
BIBLIOGRAFIA	104

INTRODUZIONE

Il presente elaborato intende indagare l'evoluzione dello sport nel diritto dell'Unione europea. Lo sport, da mera attività ricreativa, rappresenta oggi un fenomeno rilevante anche dal punto di vista economico e giuridico. L'analisi prende avvio dal totale disinteresse per le attività sportive della Comunità economica europea, in quanto non riconosciute come economicamente rilevanti, alla nuova concezione dello sport quale fattore di sviluppo sociale, che ha condotto la CE prima e l'UE in seguito ad apprestare un corpus normativo ad hoc anche fondato sulla cooperazione e sul supporto alle cd. Istituzioni sportive, in primis l'UEFA. Si è così concluso quel periodo di isolamento che ha connotato il settore sportivo nel contesto comunitario. Ne è conseguito che, a garanzia delle specificità e peculiarità del settore sportivo, sia stata riconosciuta alle Istituzioni sportive una parziale autonomia organizzativa, seppur in linea di principio, ancorata alla normativa nazionale ed europea. E' stato sottolineato come l'Unione europea e lo sport condividano fundamentalmente una stessa finalità, ossia la creazione di uno spazio unico comune, senza frontiere e senza limitazioni interne, in cui gli individui possano sviluppare la propria sfera sportiva. Nello specifico, come si avrà, modo di osservare, se attualmente si parla di Diritto sportivo europeo e di ordinamento giuridico sportivo, lo si deve anche al costante sforzo interpretativo svolto dalla Corte di giustizia dell'Unione europea la quale, grazie ai numerosi principi di diritto elaborati, ha cambiato il modo di considerare lo sport sia a livello nazionale che europeo, attribuendogli il giusto valore che merita. A livello giurisprudenziale, la sentenza europea che ha maggiormente stravolto l'inquadramento giuridico del settore, e che ha dato impulso alla successiva redazione di numerosi atti dell'UE, è stata la sentenza *Bosman* del 1995. A tale sentenza si deve il riconoscimento di una dignità dello sportivo pari a qualsiasi altro lavoratore, e la conseguente possibilità per tutti gli atleti di circolare liberamente all'interno del mercato interno, senza alcuna discriminazione fondata sulla nazionalità. Ma tale intervento costituiva più un punto di approdo che un orientamento innovativo. A tal proposito, infatti possono citarsi, nel periodo *pre-Bosman*, due sentenze, *Walrave e Donà*, riguardanti rispettivamente il ciclismo e il calcio. La Corte, con tali interventi, ha espresso per la prima volta il proprio orientamento riguardante l'applicabilità del diritto comunitario al settore dello sport, e la relativa libertà di circolazione degli atleti, affermando l'assoggettabilità dello sport-economico¹ ai principi comunitari, ed escludendone dall'applicazione quelle attività puramente tecnico-sportive, la c.d. "eccezione sportiva.

¹ Con "sport-economico" si intende un'attività sportiva che abbia delle caratteristiche economiche.

L'importanza delle due sentenze deriva dal fatto che per la prima volta, i giudici del Lussemburgo, si siano pronunciati su un argomento, che in ambito comunitario rappresentava una novità assoluta, non essendo mai stato considerato meritevole di particolare attenzione. I giudici comunitari hanno scardinato il principio di completa autonomia degli organismi sportivi e dei relativi ordinamenti, nei confronti della Comunità. In un primo momento la posizione della Corte, seppure rilevante, non ha ottenuto quell'attenzione e quel peso che effettivamente meritava, salvo poi riconsiderarla solo vent'anni dopo con la sentenza *Bosman*. Un intervento quello della Corte di giustizia che teneva conto del differente contesto normativo sviluppatosi dal Trattato di Maastricht e, ancora prima, dal primo atto comunitario che ha inserito al proprio interno il settore dello sport, riconoscendolo per la prima volta con un'inedita funzione sociale, oltre che meramente sportiva, ossia la Relazione Adonnino del 1985. Il periodo successivo è stato contraddistinto da un sempre maggiore interesse della Comunità europea al settore dello sport, come testimoniato dall'adozione di numerosi atti, per lo più di *soft law*, sul tema. Nel secondo capitolo dell'elaborato, pertanto, viene affrontato il percorso giurisprudenziale della Corte di giustizia dell'Unione europea in materia di sport e di libera circolazione. A tale contesto deve ricondursi anche l'analisi della giurisprudenza della Corte di giustizia definita *post-Bosman*, con cui si è soliti far riferimento ai quattro anni immediatamente successivi alla sentenza *Bosman*, (1996-2000), in cui la Corte di giustizia europea si è pronunciata con le due importanti sentenze *Deliège* e *Lethonen*. Questo periodo è stato contraddistinto dallo sforzo della Corte di contenere gli effetti derivanti dalla sentenza del 1995. Le controversie di questo periodo, infatti, erano instaurate con il solo scopo di manipolare a proprio vantaggio i principi di diritto enunciati dalla Corte nel 1995, invocando in ogni ipotesi l'incompatibilità del sistema sportivo al diritto comunitario. Compito dei giudici comunitari, è stato di fare progredire il settore sportivo al nuovo contesto storico, cercando di salvaguardare le specificità e l'essenza dello sport. Nel periodo intercorso tra il 2000 e il 2003, la Corte, pur sempre occupandosi della compatibilità dei regolamenti federali sportivi con le disposizioni comunitarie, sposta però l'interesse alla condizione degli atleti extracomunitari, sostenuti da accordi di partenariato conclusi tra l'Unione europea e i Paesi terzi; si tratta, in particolare, delle sentenze *Malaja*, *Kolpak*, *Simutenkov*. Il punto di svolta del diritto sportivo dell'UE arriva con il Trattato di Lisbona, grazie al quale è stata inserita per la prima volta all'interno di un Trattato una competenza delle Istituzioni europee nel settore dello sport, riconoscendone la specificità, e ponendo fine a quella fase di incertezza giuridica che per molti anni aveva segnato il settore.

Gli Stati membri, nel rispetto del principio di sussidiarietà, hanno preferito attribuire all'Unione europea una competenza di sostegno, supporto e completamento, con la facoltà di intervenire solo ed in quanto necessario, e lasciando alle autorità sportive nazionali ed europee, quali parti più "prossime" agli interessi e ai bisogni dei cittadini sportivi, una vasta libertà di agire. A tale periodo può altresì ricondursi il Libro Bianco della Commissione europea, cui è dedicato il terzo capitolo. Nel documento, vengono esaminati tutti gli aspetti dello sport, il suo impatto nella vita dei Cittadini e, in quanto settore polifunzionale, la sua capacità di incidere notevolmente in vari settori legati alla salute, società, cultura, politica, mezzi di comunicazione, economia, finanza, educazione e formazione. La Commissione, con la redazione del Libro Bianco, ha sollecitato un dialogo tra le Parti interessate e ciò ha favorito lo sviluppo di una politica dello sport dell'Unione europea.

Ulteriori approfondimenti sono rivolti a due problematiche che hanno contraddistinto il settore: la crisi dei vivai sportivi e la carenza dei giovani sportivi nazionali, nel contesto calcistico, che hanno portato la UEFA e le Istituzioni sportive a ricercare delle soluzioni idonee a raggiungere l'obiettivo della crescita dei giovani talenti, compatibilmente con il diritto dell'UE. Le scelte compiute dalle singole squadre dei diversi campionati europei hanno portato ad una situazione di "discriminazione al rovescio", che ha avvantaggiato gli atleti stranieri, ed ha penalizzato quei giovani atleti locali che si trovano in una situazione "puramente interna". I giudici europei, con la sentenza Bernard del 2010, hanno introdotto un indennizzo di formazione, considerato compatibile con il diritto europeo, quale somma necessaria per ricompensare e incentivare le squadre a formare i propri atleti locali e investire sui settori giovanili. In ultimo è stata approfondita la recente controversia relativa alla Superlega, nella quale viene consolidato dalla Corte di giustizia dell'Unione europea l'orientamento che pone fine al totale isolamento dello sport dalle politiche europee, essendo anche le Istituzioni sportive subordinate alle disposizioni europee. Il calcio è evidentemente e prevalentemente attività economica e, benché contenga degli aspetti specifici e peculiari, esso non è totalmente equiparabile alle altre attività economiche. Le squadre calcistiche sono a tutti gli effetti società economiche, e per tale ragione sono soggette ai principi dell'ordinamento giuridico dell'UE, segnatamente al diritto della concorrenza.

CAPITOLO I

LE FONTI DEL DIRITTO DELL'UE RELATIVAMENTE ALLO SPORT

Introduzione

Per molti anni il settore sportivo è rimasto escluso dalle agende politiche delle Istituzioni europee, in quanto veniva considerato semplicemente come attività di svago, priva di connotazioni economiche. Questa situazione di “magico isolamento”², protratta dal Trattato di Roma³ fino alla sentenza *Bosman*⁴, con cui la Corte di Giustizia dell'Unione europea ha portato ad una identificazione dell'attività sportiva come attività economica⁵ e, per questo, l'ha assoggettata al diritto dell'UE. Questo caso ha completamente rivoluzionato i rapporti tra la Comunità europea e le Istituzioni dello sport, rappresentate a livello europeo dalla UEFA⁶, passando da una fase di autonomia e isolamento, ad una fase di interdipendenza, caratterizzata dalla produzione di dichiarazioni e relazioni, dialoghi e collaborazioni, il cui apice normativo è stato raggiunto grazie alle disposizioni contenute nel Trattato di Lisbona⁷ è stato introdotto per la prima volta uno specifico riferimento allo sport all'interno dei Trattati, e le Istituzioni europee hanno acquisito per la prima volta una specifica competenza nel settore sportivo, concedendo quel giusto riconoscimento di valore allo sport e contribuendo alla creazione di una dimensione europea sportiva. Si tratta quindi di un processo lungo e complesso che merita una disamina più approfondita.

1. Dal “magico isolamento” dello sport alla libera circolazione dei professionisti sportivi: una breve ricostruzione storica

Il Trattato di Roma non conteneva alcun riferimento allo sport, ma aveva come obiettivo unico e principale l'istituzione di una Comunità Economica Europea (CEE), fondata su un

² Sul concetto di “magico isolamento” v. S. Bastianon, *La sentenza Bosman vent'anni dopo*, Giappichelli, 2015, p. XI.

³ Trattato di Roma, 25 marzo 1957, entrato in vigore il 1° gennaio 1958, che istituisce la Comunità economica europea (CEE).

⁴ Corte di giustizia delle Comunità europea, C- 415/93, 15 dicembre 1995, sentenza *Bosman*, raccolta I-04921.

⁵ Secondo l'osservatorio sullo *sport system*, lo sport solo in Italia vale 78,8 miliardi, pari al 3% del PIL, mentre in Europa genera un valore aggiunto di 279,7 miliardi di euro, corrispondenti al 2,12% del PIL, inoltre il settore costituisce un'attività fondamentale per la vita dei cittadini, in grado di dare lavoro a quasi 6 milioni di persone, attirare visibilità e risorse economiche a livello globale. V. M. d'Ascenzo, *Lo sport in Italia vale 78,8 miliardi, pari al 3% del PIL*, in *Il sole* 24 ore, 31 marzo 2022.

Studio – J. Mittag, J. e R. Naul, *Politica dell'UE in materia di sport: valutazione e possibili vie da seguire, Parlamento europeo, ricerca per la commissione CULT*, Dipartimento tematico Politica strutturale e di coesione, 2021, Bruxelles.

⁶ Cfr. S. Bastianon, *La sentenza Bosman vent'anni dopo*, cit., p. XI.

⁷ Cfr. art. 149 TFUE: “L'Unione contribuisce alla promozione dei profili europei dello sport, tenendo conto delle sue specificità, delle sue strutture fondate sul volontariato e della sua funzione sociale e educativa.”. Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (versione consolidata), in *GUUE* C 326 del 26 ottobre 2012, p. 47.

armonioso sviluppo delle attività economiche comunitarie, e la creazione di un mercato economico comune, fondato sulle quattro libertà fondamentali: la libera circolazione delle merci, delle persone, dei servizi e dei capitali⁸. All'epoca della sua introduzione, la libertà di circolazione e di soggiorno delle persone, contenuta nell'art. 48 TCEE⁹ (oggi art. 45 TFUE e dall'Accordo di Schengen¹⁰), si applicava esclusivamente nei confronti di lavoratori subordinati, che occasionalmente o stabilmente, svolgessero la loro attività di lavoro economicamente rilevante, in un paese diverso rispetto al loro paese d'origine, purché cittadini di uno Stato comunitario¹¹. Lo scopo era finalizzato ad incentivare gli spostamenti della forza-lavoro nel mercato interno comunitario e a perseguire l'integrazione commerciale tra i popoli. La disciplina, quindi, era ancorata ad un fattore meramente economico e mercantile. alcuna menzione era stata fatta allo sport, in quanto considerato essenzialmente come attività ludica di divertimento, e non invece, come attività economica-commerciale necessitante di una regolamentazione comunitaria. Le Istituzioni comunitarie - in virtù del principio fondamentale di sussidiarietà, il quale attribuisce all'Unione europea il compito di agire solo nei settori in cui i Trattati le attribuiscono una specifica competenza - non avevano né la facoltà di regolamentare, né di intervenire nel settore dello sport, in quanto all'interno del Trattato, mancava una specifica attribuzione di potere in tale ambito¹². Fu questo il punto di partenza che portò i professionisti sportivi a rivolgersi ai giudici comunitari¹³, al fine di vedersi riconosciuti i diritti e le libertà accordate dal diritto della CE ai lavoratori subordinati. Anche sulla base della

⁸ Art. 3, lettera c) TCEE "l'azione della Comunità importa, (...) l'eliminazione fra gli Stati membri degli ostacoli alla libera circolazione delle persone, dei servizi e dei capitali".

⁹ Art. 48, Titolo III capo I, TCEE, dedicato alla libera circolazione dei lavoratori, "1. La libera circolazione dei lavoratori all'interno della Comunità è assicurata al più tardi al termine del periodo transitorio. 2. Essa implica l'abolizione di qualsiasi discriminazione, fondata sulla nazionalità, tra i lavoratori degli Stati membri, per quanto riguarda l'impiego, la retribuzione e le altre condizioni di lavoro. 3. Fatte salve le limitazioni giustificate da motivi di ordine pubblico, pubblica sicurezza e sanità pubblica, essa importa il diritto: a) di rispondere a offerte di lavoro effettive, b) di spostarsi liberamente a tal fine nel territorio degli Stati membri, e) di prendere dimora in uno degli Stati membri al fine di svolgere un'attività di lavoro, conformemente alle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative che disciplinano l'occupazione dei lavoratori nazionali".

¹⁰ Accordo di Schengen, 14 giugno 1985, Schengen. Nel 1999, tale accordo è stato inserito nelle disposizioni istituzionali e giuridiche europee.

¹¹ Corte di giustizia della Comunità europea, 3 luglio 1986, C-66/85, sentenza *Lawrie-Blum*, ECLI: ECLI:EU:C:1986:284, para. 17 e 20, "La caratteristica essenziale del rapporto di lavoro è la circostanza che una persona fornisca, per un certo periodo di tempo, a favore di un'altra e sotto la direzione di quest'ultima, prestazioni in contropartita delle quali riceva una retribuzione". "Per l'applicazione dell'art. 48 infatti necessario soltanto che l'attività presenti il carattere di una prestazione di lavoro retribuita, indipendentemente dal settore nel quale viene svolta".

¹² La Comunità veniva interpellata al fine di esprimersi o prendere delle decisioni sul tema sportivo, e la Commissione, era costretta a rifiutare gli incarichi, in quanto mancava una specifica norma all'interno dei Trattati comunitari, che le attribuisse la competenza.

¹³ Corte di giustizia delle Comunità europee, 12 dicembre 1974, causa C-36/74, *Walrave e Koch v UCI*; Corte di giustizia delle Comunità europee, 14 luglio 1976, causa C-13/76, *Donà v Mantero*.

giurisprudenza della Corte di giustizia, e grazie alla stipulazione dell'Accordo Schengen¹⁴ e del Trattato di Maastricht del 1992¹⁵, la libera circolazione sarà rafforzata e applicata a tutti i cittadini europei, in virtù del possesso della cittadinanza europea e indipendentemente dallo svolgimento di un'attività lavorativa. Il professionista sportivo quindi, dal punto di vista normativo, viene equiparato ad un normale lavoratore subordinato, diventando quindi titolare di diritti e principi comunitari, ed in particolare, del diritto di circolare liberamente all'interno del medesimo territorio, ai sensi dell'allora articolo 39 TCE, attuale articolo 45 TFUE¹⁶. In questo modo, grazie al Trattato, la libertà di circolazione viene estesa e riconosciuta a tutti i cittadini degli Stati membri, in ragione del solo possesso della cittadinanza europea, e non solo al lavoratore. Un cittadino, quindi, potrà lavorare o trasferirsi in un altro Stato membro al fine di cercarvi lavoro, e sarà subordinato alle stesse condizioni e al pari trattamento del lavoratore cittadino del paese ospitante, riguardo al rapporto di lavoro, accesso e retribuzione. Non saranno quindi ammesse forme di discriminazione in base alla nazionalità. Questa trasformazione posa sul riconoscimento dello sport come fenomeno sociale, economico e mediatico e ha fatto sì che sebbene la Comunità europea non avesse alcuna competenza specifica in materia, ha deciso di interessarsi indirettamente allo sport e anche attraverso l'adozione di altri numerosi e rilevanti atti quali il Rapporto di Adonnino¹⁷ del 1985, la Carta Europea dello Sport del 1992¹⁸, la Dichiarazione sullo sport allegata al Trattato di Amsterdam del 1997¹⁹, la Relazione di Helsinki

¹⁴ Accordo fra i governi degli Stati dell'Unione economica Benelux, della Repubblica federale di Germania e della Repubblica francese relativo all'eliminazione graduale dei controlli alle frontiere comuni, in *GUCE* L 239 del 22 settembre 2000, p. 13; Convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen del 14 giugno 1985 tra i governi degli Stati dell'Unione economica Benelux, della Repubblica federale di Germania e della Repubblica francese relativo all'eliminazione graduale dei controlli alle frontiere comuni, in *GUCE* L 239 del 22 settembre 2000, p. 19. L'Accordo e la Convenzione di Schengen, grazie al Trattato di Amsterdam, sono stati inseriti nello schema giuridico e istituzionale dell'Unione europea, costituendo l'*acquis* europeo, e diventando legislazione comunitaria.

¹⁵ Trattato sull'Unione europea, 29 luglio 1992, Maastricht, in *GUCE* L 191 del 29 luglio 1992, p. 1.

¹⁶ V. U. Draetta e N. Parisi, *Elementi di diritto dell'Unione europea*, settima edizione p. 24; J. Tognon, *Diritto europeo dello sport*, 2008, Padova.

¹⁷ *Relazione Adonnino*, Consiglio europeo, Milano 20644/1985.

¹⁸ Carta Europea dello Sport, Consiglio d'Europa, CDDS-Comitato per lo Sviluppo dello sport, 13-15 maggio 1992, Rodi.

¹⁹ Trattato di Amsterdam che modifica il trattato sull'Unione europea, i trattati che istituiscono le Comunità europee e alcuni atti connessi, 1197D/AFI, 2 ottobre 1997, GUUE, C.340. Protocollo allegato al Trattato sull'Unione europea, Dichiarazione sullo sport n. 29.

del 1999²⁰, la Dichiarazione di Nizza 2000²¹, il Libro Bianco sullo sport del 2007²², il Trattato di Lisbona del 2009²³, ha segnato un cambio di rotta e una nuova prospettiva dello sport e della sua organizzazione nel contesto comunitario²⁴, e chiudendo dunque quella fase di “magico isolamento” che ha connotato lo sport e la Comunità Europea per molti decenni²⁵.

1.1 La Relazione Adonnino e la Carta Europea dello Sport

Nel 1985, grazie alla c.d. “Europa dei cittadini” - in cui il Consiglio europeo di Milano ha approvato le raccomandazioni elaborate dal Comitato Adonnino (conosciuta come Relazione Adonnino²⁶), in particolare sulla cultura, gioventù, istruzione e sport, delegando l’attuazione agli Stati Membri e alla Commissione Europea, - per la prima volta lo sport entra ufficialmente e formalmente nel dibattito della Comunità europea, con l’obiettivo di far perseguire anche a questo peculiare settore, gli stessi interessi comunitari. In particolare, lo sport è stato visto dalle Istituzioni politiche comunitarie, come strumento sociale per affermare l’appartenenza del Cittadino e coinvolgerlo maggiormente nella vita della Comunità Europea²⁷. Questo documento, insieme alla successiva sentenza Bosman del 1995, saranno quegli *input* che daranno vita ad altre proposte in campo europeo. La prima in ordine di tempo, è la Carta Europea dello Sport, approvata dalla settima Conferenza dei Ministri europei responsabili dello Sport, a Rodi²⁸. La Carta impone l’obbligo ai Governi degli Stati Membri, coadiuvati dalle Federazioni sportive competenti, di adottare quelle disposizioni necessarie per dare a tutti la possibilità di praticare ogni attività sportiva, di tutelare e promuovere i valori sociali, morali ed etici dello sport, proteggendo gli sportivi e i giovani da ogni sfruttamento e discriminazione per fini politici, commerciali ed economici. Il documento, al fine di perseguire gli obiettivi, sollecita

²⁰ Relazione della Commissione delle Comunità europee al Consiglio europeo nell’ottica della salvaguardia delle strutture sportive attuali e del mantenimento della funzione sociale dello sport nel quadro comunitario, Relazione di Helsinki sullo sport, Bruxelles, 10.12.1999 COM(1999) 644.

²¹ Consiglio europeo, Conclusioni della presidenza, 7-10 dicembre 2000, Nizza; Consiglio europeo, allegato IV, Dichiarazione relativa alle caratteristiche specifiche dello sport e alle sue funzioni sociali in Europa di cui tener conto nell’attuazione delle politiche comuni (13948/00 + COR 1 (de)).

²² Commissione europea, Libro bianco sullo sport, COM(2007) 391 def, (2008/C 151/12).

²³ Trattato di Lisbona che modifica il Trattato sull’Unione europea e il trattato che istituisce la Comunità europea, firmato a Lisbona il 13 dicembre 2007, Gazzetta ufficiale (GUCE) C 306 del 17 dicembre 2007.

²⁴ Cfr. Y. Le Lostecque, Amministratore Unità Sport Questioni Giuridiche della Commissione Europea, *Lo Sport nel contesto comunitario*, in P. MENNEA (a cura di), *Il futuro delle società di calcio in Europa*, Delta Erre editore, 2004.

²⁵ L. Selli, *Diritto dello Sport*, Le Monnier, 2004, p. 29 ss., “Lo sport è dunque un grande fenomeno sociale, economico, mediatico. E come tale riguarda sempre più le diverse politiche comunitarie, sia per quanto concerne l’attività di controllo sull’applicazione del diritto comunitario, che la Commissione esplica quale ‘garante’ del Trattato, sia per l’attuazione di specifiche politiche di settore che comunque riguardano anche ambiti sportivi”.

²⁶ Consiglio europeo, *Relazione Adonnino*, Milano 20644/1985.

²⁷ v. J. Tognon, *Il diritto comunitario dello sport*, 2009, Giappichelli Editore.

²⁸ Consiglio d’Europa, *Carta europea dello sport*, 13-15 maggio 1992, Rodi.

una cooperazione nazionale tra i poteri pubblici e le associazioni sportive non governative, oltre che una collaborazione europea ed internazionale. La Carta successivamente chiarisce il concetto di “sport”, il quale viene definito come “qualsiasi forma di attività fisica che, attraverso una partecipazione organizzata o non, abbia per obiettivo l’espressione o il miglioramento della condizione fisica o psichica, lo sviluppo delle relazioni sociali o l’ottenimento di risultati in competizioni di tutti i livelli”²⁹.

1.2 La Dichiarazione n. 29 allegata al Trattato di Amsterdam

La sempre maggiore rilevanza economica dello sport e l’intensificarsi del dibattito relativo alla complessa questione sull’autonomia dell’ordinamento sportivo hanno portato all’adozione della Dichiarazione n. 29 sullo sport³⁰, contenuta nel Trattato di Amsterdam³¹, la quale ha introdotto alcune misure dedicate espressamente allo sport. In occasione del vertice tenutosi ad Amsterdam nel giugno 1997, le Istituzioni europee hanno riconosciuto formalmente in un documento ufficiale la funzione sociale dello sport tra i popoli comunitari. All’interno esso viene considerato uno strumento con una funzione sociale di comunicazione ed educazione, necessario per l’aggregazione degli Stati Membri, e per l’inclusione dei cittadini di qualunque provenienza, età, classe sociale e sesso³². Il documento invita gli Stati Membri e le associazioni sportive a sviluppare e prestare particolare attenzione ai valori peculiari dello sport, quali “democrazia, uguaglianza, lealtà, cooperazione, sano spirito di competizione, etica e rispetto”³³, al fine di trasmetterli ai singoli cittadini. Come secondo punto da sottolineare, la Dichiarazione invita le Istituzioni Europee, prima di prendere delle decisioni rilevanti per lo sport, a dialogare e confrontarsi con gli organi del settore sportivo. Si cerca di sviluppare un’interazione tra quelli che per molto tempo sono rimasti dei mondi paralleli, autonomi e distanti. Inoltre, viene preso in considerazione il settore dello sport dilettantistico, sempre stato un passo indietro a quello professionistico, ma comunque bisognoso di acquisire dignità e importanza, e da intendersi quale canale di accesso al settore professionistico. Se quest’ultimo evidenzia l’aspetto di lucro

²⁹ Articolo 2, I Carta Europea dello Sport.

³⁰ La dichiarazione n. 29 sullo sport allegata al trattato di Amsterdam stabilisce: "La Conferenza sottolinea la rilevanza sociale dello sport, in particolare il ruolo che esso assume nel forgiare l’identità e ravvicinare le persone. La Conferenza, pertanto, invita gli organi dell’Unione europea a prestare ascolto alle associazioni sportive laddove trattino questioni importanti che riguardano lo sport. In quest’ottica un’attenzione particolare dovrebbe essere riservata alle caratteristiche specifiche dello sport dilettantistico." v. Trattato di Amsterdam, Dichiarazione n. 29 Allegata, in GUCE C 340 del 10 novembre 1997.

³¹ “Trattato di Amsterdam che modifica il Trattato sull’Unione Europea, i Trattati che istituiscono le Comunità Europee e alcuni atti connessi” contenuto nella Gazzetta ufficiale n. C 340 del 10 novembre 1997 insieme ai protocolli e alle dichiarazioni aggiuntive, 1197D/AFI.

³² Interrogazione scritta di R. Angelilli alla Commissione P-2424/99, 13 dicembre 1999, (2000/C 219 E/202).

³³ Relazione della Commissione europea al Consiglio europeo sullo sport, 10 dicembre 1999, COM (1999) 0644, Helsinki.

e la “spettacolarizzazione” degli eventi, lo sport dilettantistico mette in primo piano l’aspetto ludico, di svago e di divertimento dello sport, in grado di conciliarlo con le relazioni sociali. Con il presente documento, se da un lato allo sport viene riconosciuta ufficialmente la funzione sociale, dall’altro non viene fatta alcuna menzione all’aspetto giuridico di esso, rimanendone ancora privo di una specifica disciplina *ad hoc*. Se a una prima visione questa dichiarazione potrebbe sembrare un passo in avanti per il settore dello sport, - essendo il primo atto ufficiale e autorevole in cui gli viene attribuita la giusta importanza sociale - ad un’analisi più accurata invece, ci si sarebbe potuti aspettare un intervento più diretto all’interno del Trattato di Amsterdam³⁴. Infatti, la non vincolatività della Dichiarazione dal punto di vista giuridico, e la vaghezza e la genericità del contenuto, tolgono di fatto importanza al tema in questione. Le dichiarazioni allegate ai Trattati non sono giuridicamente vincolanti per gli Stati Membri, contrariamente invece agli articoli e ai protocolli, con la conseguenza che gli Stati membri e i destinatari di questi tipi di atti non vincolanti sono liberi di decidere se dare attuazione al contenuto, oppure decidere di non tenerlo in considerazione³⁵. Gran parte della dottrina, ha avuto la percezione che i redattori della Dichiarazione, avessero prestato una rapida e superficiale attenzione al tema dello sport, piuttosto che approfondirlo o includerlo nei Trattati o nelle specifiche competenze dell’Unione europea³⁶. Inoltre, il documento sosteneva qualcosa di importante, ma in modo generico, senza fare chiarimenti ulteriori e senza dimostrare il ragionamento logico, dandolo per scontato e risultando quindi difficile capire quale fosse lo specifico incarico conferito agli Stati Membri. Gran parte della dottrina³⁷ ha sostenuto che il documento sia stato un’occasione persa da parte delle Istituzione europee, le quali avrebbero potuto e dovuto meglio considerare e approfondire il tema, con un documento vincolante più efficace e decisivo. Allo stesso tempo però l’atto, per quanto non risolutivo, ha rappresentato un passo storico importante per lo sport, in quanto ha affrontato e inserito per la prima volta la

³⁴ v. J. Tognon, *Diritto europeo dello sport*, 2008, Giappichelli, p. 8-9.

³⁵ v. P.P. Mennea, *Diritto sportivo europeo*, 2003, p.32 sostiene che questa situazione di difficoltà potrà essere superata solo dalle Istituzioni europee. Ed infatti “*pur non comportando alcun vincolo giuridico, ed essendo prive di efficacia pratica, le dichiarazioni possono servire almeno come riferimento ed indirizzo della Corte di Giustizia quando questa è chiamata a pronunciarsi in sede interpretativa. Inoltre le dichiarazioni sono utili a stimolare l’attività del Parlamento Europeo e della Commissione Europea quando sono chiamate a delineare le direttrici della politica comunitaria, in questo caso quella relativa allo sport*”.

³⁶v. J. Tognon, *Diritto europeo dello sport*, 2008; P.P. Mennea, *Diritto sportivo europeo*, Delta 3 Edizioni, 2003, p. 32.

³⁷ v. J. Tognon, *Diritto europeo dello sport*, cit., p. 9. “Non vi è dubbio, a parere di chi scrive, che si sia trattata di una grande occasione perduta tenuto conto che il mancato inserimento in una forma vincolante (id est articolo o protocollo) svuota di contenuto e significato la dichiarazione”.

tematica sportiva in un Trattato europeo, seppur con una Dichiarazione³⁸. La situazione che si presentava negli anni Sessanta con il Trattato di Roma, confrontata agli anni della Dichiarazione, evidenzia una radicale evoluzione di scenario. Siamo alle porte del nuovo secolo, lo sport sta acquisendo sempre più popolarità e rilevanza sociale, oltre che economica. Per capire la portata di tale cambiamento può osservarsi che, per esempio, in Italia si è passati da una fase, alla fine degli anni '50, ove lo sport era considerato un'attività elitaria, praticata da circa un milione di persone in tutta la nazione, dedicate prevalentemente alla caccia, ad una fase, nel 1998, in cui si contavano ca. 19 milioni individui che praticavano attività sportive³⁹. Tutto ciò, ha legittimato le Istituzioni politiche europee a compiere un necessario e dovuto intervento nel merito delle questioni, ad interessarsi maggiormente al settore, cominciando a confrontarsi e coordinarsi reciprocamente sulle politiche dello sport, insieme alle Istituzioni sportive in tema di *fair play*, educazione e solidarietà, e soluzioni alle nuove esigenze e problematiche imposte dall'evoluzione del settore sportivo, quali il fenomeno del *doping* nel cotesto calcistico e ciclistico. Il Consiglio europeo, quindi, preoccupato del dilagare di tale fenomeno, durante la riunione di Vienna del 10-11 dicembre 1998, decide di discutere sulle questioni e sulle sfide più importanti che l'Unione avrebbe dovuto affrontare, esprimendo la propria preoccupazione in particolare sull'eticità dello sport e sulla salute pubblica, e invitando la Commissione a “presentare al Consiglio Europeo di Helsinki una relazione al fine di salvaguardare le strutture sportive esistenti e il ruolo sociale dello sport nell'ambito del diritto comunitario”⁴⁰. Inoltre, al punto 96⁴¹ viene auspicato un dialogo tra l'Unione europea e gli Stati membri, soprattutto tra la Commissione europea e le Istituzioni sportive internazionali, attraverso un coordinamento delle misure nazionali, al fine di contrastare quei fenomeni che rischiavano di danneggiare tutte quelle conquiste ottenute nel corso degli anni precedenti.

1.3. La Relazione di Helsinki sullo sport

³⁸ Cfr. J. Tognon, *Diritto europeo dello sport*, p. 9.

³⁹ Dati Istat, *La pratica sportiva in Italia*, 17, aprile 2017.

⁴⁰ Conclusioni della presidenza del Consiglio europeo, C/98/500, 11-12 dicembre 1998, Vienna, punto 95 “Nel rammentare la dichiarazione sullo sport allegata al trattato di Amsterdam e riconoscendo il ruolo sociale dello sport, il Consiglio europeo invita la Commissione a presentare al Consiglio europeo di Helsinki una relazione al fine di salvaguardare le strutture sportive esistenti e il ruolo sociale dello sport nell'ambito comunitario”.

⁴¹ Punto 96, Consiglio Europeo di Vienna “Il Consiglio Europeo sottolinea la sua preoccupazione in merito all'entità e alla gravità del doping nello sport, che corrompe l'etica sportiva e mette in pericolo la salute pubblica. Sottolinea l'esigenza di una mobilitazione a livello dell'Unione europea e invita gli Stati membri a esaminare, congiuntamente alla Commissione e agli organismi sportivi internazionali, eventuali misure volte a intensificare la lotta contro questo pericoloso fenomeno, in particolare per mezzo di un miglior coordinamento delle misure nazionali esistenti.”

La Commissione, su invito del Consiglio europeo del 1998 e in seguito al Trattato di Amsterdam, decide di prendere posizione in maniera netta nel settore sportivo, tanto da emanare la Relazione di Helsinki⁴² nel dicembre dell'anno successivo, che getterà le basi per le successive iniziative delle Istituzioni Comunitarie, e che, fino all'emanazione del Libro Bianco sullo sport, rimarrà uno dei documenti maggiormente rilevanti in materia. La relazione di Helsinki è stata adottata “nell'ottica della salvaguardia delle strutture sportive attuali e del mantenimento della funzione sociale dello sport nel quadro comunitario”⁴³. La Commissione evidenzia le rilevanti iniziative di consultazione prese durante le “Assise dello sport dell'Unione europea”, organizzate a Olimpia nel maggio del 1999.⁴⁴ Da un lato la Relazione sostiene l'importanza dello sport, la sua struttura socio-educativa e la sua funzione di aggregazione tra i cittadini dell'Unione europea, senza distinzione di età e classe sociale. Dall'altro lato però evidenzia dei fenomeni nuovi negativi che potrebbero minacciare gli aspetti etici e organizzativi dello sport, alcuni di questi la violenza negli stadi e nelle competizioni sportive, l'aumento di episodi di doping, l'eccessiva commercializzazione e la volontà di raggiungere il successo economico immediato, a discapito di un'evoluzione più bilanciata dello sport. In conseguenza di ciò, la Relazione illustra delle indicazioni che potrebbero conciliare lo sport sotto l'aspetto economico, educativo, popolare, sociale e culturale, così come era stato inizialmente riconosciuto nel Trattato di Amsterdam. L'attività sportiva europea e la sua organizzazione presentano delle caratteristiche, concetti e principi simili, tanto da poter parlare di “approccio europeo dello sport”. Negli anni successivi all'entrata in vigore della Relazione, la Commissione ha evidenziato come lo sport e gli eventi sportivi abbiano ricevuto attenzione su scala internazionale e una esponenziale crescita economica, in virtù soprattutto della negoziazione dei diritti televisivi con i singoli club e con le federazioni sportive nazionali. La Relazione fa riferimento anche ai numerosi posti di lavoro che lo sport è in grado di creare, in modo diretto ma anche indiretto. Questi aspetti positivi però, rischiano di essere messi in ombra sia dal sovraccarico di partite ed eventi sportive, che, in alcuni casi, potrebbe indurre il giocatore a fare uso di sostanze dopanti per migliorare le proprie prestazioni sportive, sia dall'eccessivo interesse economico delle competizioni, che potrebbe oscurare le funzioni sociali e di

⁴² Relazione della Commissione europea sullo sport, nell'ottica della salvaguardia delle strutture sportive attuali e del mantenimento della funzione sociale dello sport nel quadro comunitari, 10 dicembre 1999, GUCE COM (1999) 644, Helsinki.

⁴³ *ibidem*, p. 3.

⁴⁴ In particolare, in materia di consultazioni sul movimento olimpico, federazioni sportive, industrie dello sport, mezzi audiovisivi, Governi e Istituzioni comunitarie.

divertimento dello sport. È compito quindi della Comunità Europea e degli Stati Membri, insieme con i *club* e le federazioni sportive, di riportare in alto l'essenza dello sport, ribadire i valori sociali ed educativi, e di coordinare i programmi sportivi, i quali dovranno essere utilizzati come strumenti di lotta contro l'esclusione, le disuguaglianze, il razzismo e la xenofobia nello sport. Il quarto punto è forse la parte più rilevante della Relazione, in quanto sollecita la Comunità a dare un'importanza e sicurezza giuridica a questo settore, fino a quel momento inesistente.⁴⁵ Questo obiettivo è stato raggiunto alcuni anni dopo, grazie all'emanazione del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 6, il quale attribuisce alle Istituzioni europee una competenza specifica in materia di sport⁴⁶. In conclusione, la Relazione afferma che, pur non esistendo ancora nessun Trattato che attribuisca una specifica e diretta competenza della Commissione al settore dello sport, risulta necessario un approccio nuovo e diverso da parte di tutti gli attori interessati, sia delle Istituzioni Comunitarie e dei singoli Stati membri, allo scopo di valutare lo sport in una visione economica, giuridica, sociale ed educativa completa⁴⁷, cercando di rispettare le caratteristiche peculiari dello sport, e rispettando il profilo di autoregolamentazione delle attività sportive⁴⁸. Si stanno gettando le basi di quello che poi sarà la specificità e l'autonomia dell'ordinamento sportivo, invocate dalle Istituzioni sportive.

1.4 La Dichiarazione di Nizza del Consiglio europeo

La nuova visione di autonomia e specificità dello sport a livello legislativo, verrà formalizzata dal Consiglio europeo, nell'allegato IV delle Conclusioni della Presidenza,

⁴⁵ Relazione di Helsinki, punto 4 “(...) vegliare affinché le iniziative delle pubbliche autorità nazionali o delle organizzazioni sportive siano conformi al diritto comunitario, ivi compreso il diritto della concorrenza e rispettino in special modo i principi del mercato interno (libertà di circolazione dei lavoratori salariati, libertà di stabilimento e libera prestazione dei servizi)”.

⁴⁶ Art. 6 TFUE, “L'Unione ha competenza per svolgere azioni intese a sostenere, coordinare o completare l'azione degli Stati membri. I settori di tali azioni, nella loro finalità europea, sono i seguenti: (...) e) istruzione, formazione professionale, gioventù e sport”.

⁴⁷ Relazione del Parlamento europeo sulla relazione della Commissione al Consiglio europeo nell'ottica della salvaguardia delle strutture sportive attuali e del mantenimento della funzione sociale dello sport nel quadro comunitario; Relazione di Helsinki, p. 8 “Il Parlamento europeo (...) si compiace della disponibilità dimostrata dalla Commissione nella relazione di Helsinki di presentare misure di accompagnamento, di coordinamento o d'interpretazione a livello comunitario per rafforzare la sicurezza giuridica dello sport e la sua specifica funzione sociale ed educativa”, p. 12 “(...)Una base giuridica risulta pertanto indispensabile, dato che in sua assenza si rischia addirittura di vanificare quanto conquistato finora”.

⁴⁸ v. Relazione di Helsinki, p.11, nella relazione conclusiva, si fa riferimento alla necessità di creare un nuovo partenariato, formato da iniziative convergenti tra le Istituzioni europee, gli Stati membri e le organizzazioni sportive, al fine di incoraggiare la promozione dello sport nella società europea, il rispetto dei valori sportivi, l'autonomia delle organizzazioni sportive, e del Trattato, in particolare principio di sussidiarietà.

v. B. Nascimbene e S. Bastianon, *Diritto europeo dello sport*, p.4, lo sport “deve essere in grado di assimilare il nuovo quadro commerciale nel quale esso deve evolversi, senza peraltro perdere la propria identità né la propria autonomia, che sottolineano le funzioni che esso svolge nel settore sociale, culturale, sanitario ed educativo”.

intitolate “Dichiarazione sulla specificità dello sport, e la sua funzione sociale in Europa di cui tener conto nell’attuazione delle politiche comuni”, divisa in 17 punti⁴⁹. Si riprendono i concetti elaborati dai documenti precedenti, quali i valori dello sport, l’autonomia organizzativa alle federazioni sportive in ragione delle peculiarità del settore sportivo. Vengono riconosciute per la prima volta le particolari specificità dello sport, che dovranno essere prese in considerazione e tutelate dalle politiche comunitarie, e viene attribuito il diritto alle associazioni sportive di organizzarsi autonomamente attraverso le strutture associative più adeguate a conseguire gli obiettivi. L’autonomia concessa alle organizzazioni sportive è quindi strettamente collegata alle caratteristiche peculiari e proprie delle attività sportive, le quali non possono essere paragonate e equiparate completamente alle altre attività economiche. La medesima posizione è stata assunta anche a livello giurisprudenziale dalle sentenze della Corte di Giustizia dell’Unione europea, in particolare dalla sentenza Bosman, che hanno portato l’Europa ad interessarsi ai lavoratori sportivi. La Dichiarazione di Nizza ha rappresentato un obiettivo europeo, che per molto tempo è stato sollecitato dalle Organizzazioni sportive a livello internazionale, volto sia a riconoscere l’autonomia e la specificità della materia sportiva, ma anche diretto a costruire un quadro normativo e giuridico comunitario più chiaro e solido, in grado di stabilire i limiti e le facoltà delle Istituzioni sportive.⁵⁰ Il Consiglio Europeo, in conseguenza di quanto affermato a Helsinki dalla Commissione Europea, sottolinea ancora una volta l’importanza dell’educazione e della formazione dei giovani sportivi, i vantaggi e i valori dello sport, la necessità di coesione tra tutte le attività sportive, a partire dai giovani, dilettanti e professionisti, e la centralità del ruolo delle federazioni sportive, il cui compito centrale e prioritario è di assicurare l’integrazione sportiva e la democrazia partecipativa. Il Consiglio attraverso i 17 punti contenuti nell’allegato, indica il percorso che le federazioni sportive dovranno seguire per risolvere le questioni principali sportive. Questi obiettivi possono essere realizzati al meglio solo attraverso un’autonomia organizzativa e un’attribuzione specifica in capo agli organi sportivi nazionali e internazionali, il cui rafforzamento del ruolo serve per poter prendere le misure più adeguate ai loro scopi.⁵¹ Il Consiglio, per concludere, riconosce una discrezionalità normativa e una facoltà

⁴⁹ Consiglio Europeo, Conclusioni della Presidenza, 7-10 Dicembre 2000, Nizza, 13948/00.

⁵⁰ v. M. Colucci, *L’autonomia e la specificità dello sport nell’unione europea*, Rivista di diritto ed economia dello sport, 2015.

⁵¹ Punto 7, dichiarazione sullo sport di Nizza “Il Consiglio europeo sottolinea l’importanza che annette all’autonomia delle associazioni sportive e al loro diritto a organizzarsi autonomamente per mezzo di adeguate strutture associative. Riconosce che le associazioni sportive hanno, nel rispetto delle normative nazionali e comunitarie e sulla base di un funzionamento democratico e trasparente, la missione di organizzare e di promuovere le rispettive discipline, segnatamente per quanto concerne le regole specificamente sportive, la formazione delle squadre nazionali, nel modo da esse ritenuto più conforme ai loro obiettivi.”

di auto-organizzarsi alle Federazioni sportive, pur sempre “condizionata” al rispetto delle disposizioni comunitarie e nazionali. Gli Stati Membri e la Comunità sono invitati ad attuare le iniziative politiche, nel rispetto dei Trattati e in base alle loro competenze. In particolare, seppur in assenza di una competenza diretta all’interno dei Trattati in materia di sport, l’Unione deve tenere conto nelle sue scelte dei caratteri peculiari dello sport⁵². Nel corso degli anni, la normativa comunitaria ha dovuto evolversi ed adattarsi ai rivoluzionari principi di diritto elaborati dalla Corte del Lussemburgo. Con la sentenza *Deliege*⁵³, per esempio, viene riconosciuta l’autonomia delle normative istituzionali sportive e vengono preservate le caratteristiche peculiari e specifiche che ha lo sport⁵⁴ rispetto alle altre attività economiche. Tale autonomia è giustificata dal fatto che gli attori sportivi nazionali e europei sono gli unici organi competenti in grado di comprendere più da vicino i problemi legati al mondo sportivo, e di conseguenza elaborare le regole più idonee a perseguire gli obiettivi⁵⁵. Si riconosce comunque l’applicabilità del diritto comunitario alle attività sportive solo qualora queste siano riconosciute come attività economiche, pur tenendo conto delle peculiarità che questo settore possiede. Si sta sempre più affermando la necessità di una regolamentazione forte dello sport a livello comunitario, e non solo con atti di indirizzo politico (per di più non vincolanti), ma attraverso un Trattato in grado di fare acquisire una vera e propria competenza europea in ambito sportivo.

2. Il Trattato che istituisce una “Costituzione europea” e l’anno europeo dello sport

Il Trattato che istituisce una Costituzione per l’Europa⁵⁶ fa riferimento allo sport all’articolo I-17, il quale attribuisce alle Istituzioni europee la competenza di supporto in campo sportivo, e la facoltà di adottare delle azioni di sostegno, coordinamento o completamento nei confronti delle disposizioni degli Stati Membri⁵⁷. In considerazione del suo ruolo sociale e di

Punto 11 “Le federazioni sportive, all’occorrenza in collaborazione con i pubblici poteri, sono competenti per prendere le misure necessarie per preservare la capacità di formazione delle società loro affiliate e la qualità di detta formazione, nel rispetto delle normative e delle prassi nazionali e comunitarie”.

⁵² Punto 1, dichiarazione sullo sport di Nizza “Nell’azione (...), la Comunità deve tener conto, anche se non dispone di competenze dirette in questo settore, delle funzioni sociali, educative e culturali dello sport, che ne costituiscono la specificità, al fine di rispettare e di promuovere l’etica e la solidarietà necessarie a preservarne il ruolo sociale”.

⁵³ Corte di giustizia dell’Unione europea, 11 aprile 2000, cause riunite C-51/96 e C-191/97, sentenza *Deliege*, p. I-2613, I-2619.

⁵⁴ V. Documento di lavoro dei servizi della Commissione europea, *evoluzione e prospettive dell’azione comunitaria nel settore dello sport*, 1998. La Commissione ha individuato cinque funzioni peculiari dello sport: funzione educativa, di sanità pubblica, sociale, ludica e culturale.

⁵⁵ Corte di giustizia dell’Unione europea, 11 aprile 2000, cause riunite C-51/96 e C-191/97, sentenza *Deliege*, punto 68.

⁵⁶ Trattato della Convenzione europea che istituisce una Costituzione per l’Europa, 16 dicembre 2004, GUUE, 2004/C 310/1.

⁵⁷ Trattato che istituisce una Costituzione per l’Europa, 16 dicembre 2004, GUUE, 2004/C 310/1, art. I-17.

istruzione, lo sport viene utilizzato come strumento per meglio affrontare le sfide europee⁵⁸ che interessano questo settore, nell'obiettivo di creare una dimensione europea dello sport, e incentivare una maggiore cooperazione e dialogo con gli Stati, nel rispetto delle singole competenze. L'aspetto eccezionale consiste nel riconoscimento dello sport all'interno di una vera e propria Costituzione in tutte le sue sfumature, sia economiche, ludiche che sociali. Si comincia a delineare una centralità del settore sportivo, tanto che l'articolo I-17 della Costituzione Europea, mette sullo stesso piano dello sport, anche altri settori di notevole importanza, quali il settore di industria, la salute umana, l'istruzione, la formazione professionale, la gioventù, la cultura e la protezione civile. La dottrina, riguardo a questo progetto, aveva opinioni differenti: chi desiderava un intervento più netto e specifico riguardo alle competenze dell'Unione Europea in materia di sport, e chi invece, considerava le norme come un progresso straordinario, in quanto per la prima volta veniva inserito lo sport in una Costituzione, per di più, europea. Il progetto di una Costituzione Europea però, nonostante gli obiettivi positivi, quali soprattutto il riconoscimento dello sport in un atto vincolante europeo, non entrerà mai in vigore a causa del voto negativo di Francia e Paesi Bassi nei rispettivi referendum nazionali. In questo clima di incertezza, comunque, Parlamento europeo e Consiglio, si sono impegnati per cercare di mantenere alto il valore che lo sport può trasmettere nell'educazione dei cittadini, e nel 2004 hanno designato "l'anno europeo dell'educazione attraverso lo sport"⁵⁹, EYES 2004⁶⁰. Sulla base della locuzione latina "*mens sana in corpore sano*"⁶¹ e come sostenuto dal motto scelto dall'iniziativa del 2004 "Muovi il tuo corpo, fai lavorare la tua mente", il progetto EYES intende mettere in primo piano e sottolineare l'importanza dello sport nella vita quotidiana, e il suo impatto sulla salute mentale e fisica e sul benessere delle persone. Ulteriori obiettivi da perseguire sono: la promozione di valori educativi, pedagogici e sociali dello sport, essenziali nel forgiare l'identità delle persone, incoraggiare l'educazione formale e non formale attraverso lo sport, favorire le attività di volontariato quale strumento per un'educazione informale tra i giovani, promuovere lo sport come strumento di inclusione tra culture diverse e gruppi sfavoriti, e creare un equilibrio tra

⁵⁸ Quali problemi di governance, partite truccate, doping, modelli basati solo sul profitto, discriminazioni e violenze.

⁵⁹ Decisione del Parlamento europeo e Consiglio, che istituisce l'anno europeo dell'educazione attraverso lo sport n. 291/2003/CE, 6 febbraio 2003, Gazzetta ufficiale n. L 043 del 18 febbraio 2003 p. 0001 – 0005.

⁶⁰ La campagna EYES è stata sostenuta dalla UEFA, e in particolare, le finali di calcio EURO 2004, in Portogallo, sono state utilizzate come piattaforma pubblicitaria e promozionale del progetto. UEFA appoggia campagna UE, 17 dicembre 2003, UEFA.com.

⁶¹ Treccani "*mens sana in corpore sano*" è una locuzione latina tratta da un capoverso delle Satire del poeta romano Giovenale, il cui significato è "una mente sana in un corpo sano".

attività sportive all'interno dell'ambiente scolastico⁶². Il documento serve quindi a mettere in evidenza il potenziale che lo sport può assumere come mezzo di lotta contro il razzismo e la xenofobia, a sostegno dell'educazione e dell'inclusione sociale⁶³. Al punto 14 dell'iniziativa, viene ribadita la competenza dell'Unione Europea nello sport, così come era stata delineata dalla Costituzione europea alcuni anni prima. La competenza principale attribuita agli Stati Membri, sostenuta e integrata dalla Comunità⁶⁴, in proporzione ai fini da perseguire; tutto ciò nel rispetto del principio di sussidiarietà. L'iniziativa ha riportato all'attenzione gli obiettivi principali dello sport, quali i valori pratici, sociali ed educativi, che spesso vengono messi in ombra dalla continua ricerca del guadagno facile e di interessi meramente commerciali. I risultati ottenuti e l'impatto positivo dell'anno europeo dello sport sono stati illustrati nella Relazione che la Commissione europea ha fatto pervenire al Parlamento e al Consiglio nel dicembre del 2005⁶⁵, in particolare il progetto ha portato alla creazione di numerosissimi eventi internazionali, iniziative e attività di informazione nel settore dell'educazione attraverso lo sport. Trampolino di lancio per rimarcare il valore educativo dello sport è stato assegnato alle Olimpiadi di Atene, che nel 2004 si sono svolte con un successo che andava oltre le aspettative. Un altro risultato degno di nota sorto in seguito all'EYES è stato il cambiamento di percezione e considerazione europea del potenziale dello sport in ambito educativo. L'anno europeo dello sport ha rafforzato ulteriormente la cooperazione tra gli Stati e l'Unione, in particolare le Istituzioni Europee hanno partecipato attivamente all'evento, portando al centro delle discussioni l'educazione e lo sport, incrementando una coesione a livello nazionale tra istituti educativi, organizzazioni sportive nazionali e organi politici. Per incoraggiare una continua rete di dialogo e di interazioni nazionali ed europee, è stato introdotto l'organo del Comitato consultivo, rappresentato da delegati degli Stati Membri dei dipartimenti dell'istruzione e dello sport. Nel 2004, grazie all'attenzione suscitata dal progetto, lo sport è stato inserito in cima alle

⁶² Comunicazione della Commissione europea sul ruolo dello sport nell'educazione al Parlamento Europeo, al Consiglio, al Comitato Economico e Sociale Europeo ed al Comitato delle Regioni, Bruxelles, 22 dicembre 2005, COM 2005 680, punto 2.1, p. 3.

⁶³ "Nelle nostre società multiculturali lo sport può e deve diventare uno strumento da utilizzare nell'apprendimento formale e non formale" messaggio diffuso da EYES 2004 e contenuto nella comunicazione della Commissione europea al parlamento e al consiglio nel 2005.

⁶⁴ Decisione del Parlamento europeo e Consiglio, che istituisce l'anno europeo dell'educazione attraverso lo sport n. 291/2003/CE, 6 febbraio 2003, p. 2, punto 14 "L'azione svolta negli Stati membri è la via principale per sensibilizzare il pubblico al valore educativo dello sport. Tuttavia la Comunità può sostenere e rafforzare tale azione attraverso l'istituzione di un Anno europeo dell'educazione attraverso lo sport".

⁶⁵ Comunicazione della Commissione sul ruolo dello sport nell'educazione al Parlamento Europeo, al Consiglio, al Comitato Economico e Sociale Europeo ed al Comitato delle Regioni, COM 2005 680, def, 22 dicembre 2005, Bruxelles.

agende di alcune Istituzioni europee, quali il Comitato economico e sociale europeo e il Comitato delle regioni. Nella parte conclusiva del documento, la Commissione auspica la prosecuzione nel tempo di questa nuova collaborazione tra Unione e sport, al fine di incrementare il potenziale educativo e pedagogico dello sport, “intensificare l’uso dello sport sotto l’egida degli strumenti comunitari” e invita Consiglio, Parlamento, Comitato Economico e Sociale Europeo e il Comitato delle regioni a considerare lo sport nelle loro azioni, al fine di sviluppare e accrescere i risultati già conseguiti⁶⁶. In conclusione, l’EYES 2004 si può considerare un grande successo, in quanto ha cambiato la prospettiva dello sport europeo, passando da una situazione di emarginazione, ad una fase di prestigio, centralità e autorevolezza fino a quel momento osteggiata. L’anno europeo⁶⁷, in generale, è un piano nato per la prima volta nel 1983, con lo scopo di sensibilizzare, ricercare, promuovere un dialogo tra Stati e Unione europea, sottoporre l’attenzione su un tema specifico, di volta in volta scelto dalla Commissione, dal Parlamento e dai Governi nazionali, per affrontarlo nelle future politiche. In aggiunta, nei casi in cui la Commissione lo ritenga opportuno, può proporre nuovi testi legislativi sulle questioni affrontate.

2.1 Il settore del calcio professionistico e la Risoluzione del Parlamento europeo del 2007

Nel marzo del 2007, il Parlamento Europeo ha adottato una specifica risoluzione sul futuro del calcio professionistico in Europa⁶⁸, che testimonia l’interesse sempre più crescente del Parlamento nel settore dello sport. L’atto, basandosi sui precedenti documenti elaborati dalle Istituzioni Europee, sottolinea la straordinaria importanza dello sport e del calcio in Europa, della sua funzione sociale, educativa, come mezzo di inclusione tra le diverse culture, e allo stesso tempo anche come strumento di lotta verso le discriminazioni, il razzismo e la violenza, fuori e dentro gli stadi. Vengono ribaditi gli aspetti economici e non del calcio professionistico, in cui solo i primi sono assoggettati al diritto comunitario. Viene riconosciuto ed elaborato un quadro giuridico rispettoso dei principi fondamentali dello sport, della sua autonomia e specificità. Con quest’ultima si fa riferimento al fatto che lo sport, pur essendo un’attività economica, non può essere totalmente equiparato giuridicamente alle altre attività

⁶⁶ Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, L’azione dell’UE nel campo dell’istruzione attraverso lo sport: sulla base dei risultati dell’EYES 2004, SEC 2005/1741, COM/2005/680 def, 22 dicembre 2005, Bruxelles.

⁶⁷ “Anni europei”, Unione europea, disponibile sul sito https://european-union.europa.eu/priorities-and-actions/european-years_it.

⁶⁸ Risoluzione del Parlamento europeo sul futuro del calcio professionistico in Europa, relatore I. Belet, INI/2006/2130, T6-0100/2007, 29 marzo 2007, Bruxelles, in GUCE C 27 E/232.

economiche. Prendendo in considerazione quei principi europei elaborati dalla Corte di giustizia, il Parlamento nella risoluzione sollecita le altre Istituzioni europee, ad elaborare soluzioni normative più chiare o un Trattato ufficiale, in grado di risolvere le incertezze giuridiche, attribuire una chiara competenza all'Unione Europea⁶⁹ e creare un modello sportivo europeo. L'atto si sofferma anche sul versante economico, in quanto cerca di arginare le conseguenze negative dello sport, quali la maggiore concentrazione delle ricchezze solo per i club più abbienti, l'alta inflazione degli ingaggi dei giocatori, le minori opportunità per i giocatori dei vivai di esprimere il loro talento ai massimi livelli, e un'acuta differenziazione tra sport professionistico e amatoriale⁷⁰. Dal punto di vista sociale, si auspica un intervento volto a combattere i numerosi casi di violenza e corruzione, che mettono a repentaglio il fair play e l'essenza dello sport⁷¹. A tal fine, si chiede anche di ricercare un "dialogo strutturato"⁷² tra gli organismi nazionali di calcio e le autorità politiche, e soprattutto si invita la Commissione a proseguire i criteri precedentemente evidenziati in una futura redazione di un Libro Bianco sullo sport.⁷³ Un capitolo altrettanto importante affrontato dalla Risoluzione riguarda la governance. Il Parlamento Europeo riconosce da un lato la competenza e la legittimità dei tribunali sportivi, ma parallelamente sostiene la competenza dei tribunali civili, affermando che il ricorso verso questi ultimi non possa né essere vietato, né costituire illecito disciplinare, purché comunque si rispetti il principio di proporzionalità delle sanzioni⁷⁴. Per concludere, il presente documento, pur non avendo valore formale e non incidendo giuridicamente sulla vita del Governo, affronta una vasta quantità di temi rilevanti, rappresentando un passo fondamentale nella completa integrazione del settore sportivo nelle politiche europee.

2.2 Il Libro Bianco sullo sport: la posizione ufficiale della Commissione europea in ambito sportivo

Sulla base di quanto ribadito nella precedente Risoluzione, la Commissione europea, dopo una lunga serie di consultazioni con le parti interessate, adotta nel luglio dello stesso anno,

⁶⁹ Cfr Risoluzione del Parlamento europeo sul futuro del calcio professionistico in Europa, cit, lettere F, J, punti 8-9, 22-23.

⁷⁰ Cfr, *idem*, p. 2-6.

⁷¹ *Idem*, p. 1-3, 6-9.

⁷² *Idem*, n. 9.

⁷³ v. *idem*, n.7-8 "Invita la Commissione, (...) ad avviare un processo di consultazione con le autorità calcistiche nazionali e europee allo scopo di mettere a punto un accordo quadro formale tra l'UE e gli organi di governo nazionali e europei del calcio".

⁷⁴ v. *idem*, p. 5.

il Libro Bianco sullo sport⁷⁵, in cui chiarisce ufficialmente la posizione dell'Europa in ambito sportivo. Esso contiene anche un piano di azioni intitolato a Pierre de Coubertin,⁷⁶ che contiene delle azioni concrete e dettagliate che serviranno per le future proposte dell'Unione europea. Sebbene prima del Trattato di Lisbona del 2009 le Istituzioni politiche europee non avessero una competenza giuridica specifica nel settore dello sport, la Commissione con questo nuovo documento, ha posto la “prima iniziativa globale” sul tema dello sport, e sul ruolo essenziale che assume nelle politiche comunitarie e nella vita dei cittadini europei. Il Libro Bianco rappresenta un “punto di non ritorno”⁷⁷, poiché disegna per la prima volta in modo integrale tutti i profili dello sport. Esso ribadisce il ruolo della Commissione nel “dare un orientamento strategico sul ruolo dello sport in Europa, incoraggiare il dibattito su alcuni problemi specifici, migliorare la visibilità dello sport nel processo decisionale europeo e sensibilizzare il pubblico in merito alle esigenze e alle specificità del settore”⁷⁸. Il Libro Bianco dal punto di vista normativo è un documento ufficiale di competenza della Commissione in cui, prima di proporre delle leggi su un particolare tema o settore politico, vengono espresse delle idee attraverso azioni specifiche. Dopodiché il Libro viene esaminato e controllato dal Consiglio dell'Unione, dal Parlamento Europeo e dalle Parti Sociali. Ritornando al Libro Bianco del 2007, esso ha posto in primo piano la rilevanza dello sport nel settore economico, sociale ed educativo, la sua considerazione ai fini del processo decisionale europeo, utilizzandolo come strumento per intensificare i rapporti interni ed esterni dell'Unione. Lo sport è sicuramente assoggettato all'applicazione dell'*acquis* comunitario ma, in quanto dotato di caratteristiche particolari e proprie non equiparabili agli altri settori economici, la stessa Unione europea deve tenere in considerazione tali specificità e funzioni sociali nelle sue politiche. Il tutto, se necessario, servendosi della rivoluzionaria giurisprudenza della Corte di Giustizia dell'Unione europea. In funzione di un reciproco bilanciamento, infatti, le federazioni sportive nazionali dovranno promuovere e organizzare le varie attività sportive “nel rispetto delle normative nazionali e comunitarie”⁷⁹, ma al contempo anche la Comunità, pur non avendo ancora una competenza specifica, deve tenere in considerazione le caratteristiche peculiari e specifiche dello sport nei settori sociali,

⁷⁵ Libro bianco sullo sport, COM(2007) 391 def. Il libro bianco sullo sport contiene anche un documento di lavoro dei Servizi della Commissione “valutazione d'impatto” SEC (2007) 936; Piano d'Azione De Coubertin, Sec (2007) 934; degli allegati sullo sport redatti dalla Commissione, SEC (2007) 935; SEC (2007) 932.

⁷⁶ Pierre de Coubertin, 1863-1937, è stato un pedagogo e dirigente sportivo, conosciuto per essere l'ideatore delle Olimpiadi, per approfondire <https://www.coubertin.org/pierre-de-coubertin/>.

⁷⁷ Cfr S. Bastianon, *Il diritto europeo dello sport*, p. 66.

⁷⁸ Libro Bianco sullo sport, cit., p. 2.

⁷⁹ *Ibidem*.

economici, educativi e culturali. Lo sport rappresenta un elemento importante nella vita delle persone, esso infatti è in grado di includere tutti i soggetti, senza distinzione di sesso, età, classe sociale e nazionalità. In questi ultimi anni, l'evoluzione dello sport, sia nel campo sociale che economico, ha portato alla nascita di nuove "minacce" da affrontare ed estirpare⁸⁰, che l'Europa non è in grado di risolvere da sola, ma al contrario, potrebbe farlo solo attraverso una collaborazione e un confronto con le Istituzioni sportive e i Governi nazionali, consentendo in questo modo di avvicinare il mondo europeo al mondo dello sport⁸¹. Solo in quest'ottica, l'Unione potrà costituire un valore aggiunto alle politiche sportive. Sicuramente, dal Trattato di Roma, la situazione si è evoluta ed è migliorata la cooperazione tra Unione e sport, ma, nonostante ciò, il percorso è sicuramente ancora lungo. Il Libro Bianco è comunque servito a spianare la strada ai concetti che saranno poi riconosciuti ufficialmente nel Trattato di Lisbona, quali l'attribuzione di una specifica competenza europea di sostegno nel settore sportivo.⁸² Vista l'immagine positiva acquisita dallo sport nel corso degli anni, ad esso è stata riconosciuta la capacità di occuparsi e formare un "diritto non vincolante" in alcuni settori a lui connessi, quali la salute, l'istruzione e l'inclusione sociale attraverso dei piani di lavoro e di finanziamento. Il Libro Bianco si compone di tre punti fondamentali per lo sport: il ruolo sociale, il ruolo economico e l'organizzazione dello sport. Nel primo settore rientrano la salute degli individui, la lotta contro l'uso di sostanze dopanti, l'educazione, l'istruzione e la coesione sociale dello sport⁸³. La Commissione si interessa anche di promuovere la formazione dei giovani sportivi talentuosi e l'eliminazione di quelle discriminazioni fondate sulla nazionalità tra i Cittadini degli Stati Membri⁸⁴. Per quanto riguarda il secondo capitolo, il Libro si occupa della funzione economica dello sport e della libera circolazione dei giocatori, influenzata soprattutto dalle sentenze dei giudici europei⁸⁵. Nella consapevolezza della complessità dello

⁸⁰ Alcune di queste minacce sono i disordini negli stadi, il razzismo, la xenofobia, le discriminazioni, il problema del doping e del calcio scommesse.

⁸¹ S. Bastianon, *La sentenza Bosman vent'anni dopo*, 2015, Giappichelli editore.

⁸² Ján Figel, Commissario europeo per l'istruzione, la formazione, la cultura e la gioventù, incluso lo sport, La Commissione adotta il Libro bianco sullo sport, IP/07/1066, 11 luglio 2007, Bruxelles, "L'attuazione del Libro bianco può contribuire a preparare la strada verso una futura azione di sostegno dell'UE nel settore dello sport, poiché il recente Consiglio europeo ha riaperto la possibilità di includere nel trattato una disposizione sullo sport".

⁸³ v. Libro Bianco sullo sport, cit., p. 3-11.

⁸⁴ v. punto 9, capitolo 2.3 Libro Bianco sullo sport "Le regole che impongono alle squadre una quota di giocatori formati sul posto possono ritenersi compatibili con le disposizioni del trattato sulla libera circolazione delle persone se non causano una discriminazione diretta basata sulla nazionalità e se gli eventuali effetti discriminatori indiretti possono essere giustificati come proporzionati a un obiettivo legittimo perseguito, ad esempio potenziare e tutelare la formazione e lo sviluppo dei giovani giocatori di talento. Lo studio in corso sulla formazione dei giovani sportivi in Europa fornirà un contributo prezioso per quest'analisi".

⁸⁵ v. Libro Bianco sullo sport, cit., p. 11-13.

sport, il documento intende comunque perseguire l'ideale di un "modello europeo dello sport"⁸⁶, condividendo quelli che sono i valori dello sport comuni in tutta Europa.

3.La completa attrazione dello sport nelle politiche europee: Il trattato di Lisbona

All'indomani del fallimento del Trattato costituzionale europeo e in un clima di incertezze giuridiche derivante dall'assenza di orientamenti chiari sull'applicazione del diritto europeo allo sport⁸⁷, la situazione viene in qualche modo alleggerita grazie all'introduzione del Trattato di Lisbona, emanato nel 2007, e entrato in vigore il 1° dicembre 2009⁸⁸. La straordinaria importanza dell'atto è data dal fatto che, oltre a modificare il Trattato CE, in Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea (TFUE)⁸⁹, esso ha saputo conservare quelle innovazioni che erano state annunciate dai Trattati precedenti, e ha inserito per la prima volta e in modo ufficiale lo sport all'interno di un documento vincolante europeo. È importante sottolineare come prima dell'entrata in vigore del Trattato, non vi fosse alcuna normativa di diritto primario europeo dedicata al settore sportivo. Gli articoli 6 e 165 del TFUE⁹⁰, così come riformati dal Trattato di Lisbona, ribattono il contenuto del Libro Bianco e, dopo decenni d'integrazione europea, inseriscono lo sport nelle competenze specifiche delle Istituzioni europee, e riconoscono formalmente il principio di specificità, in virtù della intrinseca funzione sociale ed economica dello sport. L'articolo 6 del TFUE⁹¹, prevede delle categorie, tra le quali appunto lo sport, in cui l'Unione per la prima volta possiede una competenza specifica di supporto, coordinamento e completamento nei confronti dell'azione degli Stati Membri. Di particolare importanza è anche il nuovo articolo 149 TCE, attuale articolo 165 del TFUE⁹², che contiene gli aspetti peculiari dello sport, e conferma la possibilità per l'Unione europea di adottare iniziative e disposizioni per lo sviluppo dello sport europeo, garantendo la specificità,

⁸⁶ v. *Idem*, p. 13.

⁸⁷ Cfr Risoluzione del Parlamento europeo sul Libro Bianco sullo sport, 8 maggio 2008, INI 2007/2261, P6_TA(2008) 198, lettera F, n. 4-5.

⁸⁸ Trattato di Lisbona che modifica il Trattato sull'Unione Europea ed il Trattato che istituisce la Comunità Europea, 13 dicembre 2007, Lisbona, ratificato da tutti i Paesi europei nel 2009. (2007/C 306/01), GUUE C 306, 17 dicembre 2007.

⁸⁹ V. art.2, Trattato di Lisbona.

Trattato sull'Unione europea e del trattato sul funzionamento dell'Unione europea - Trattato sull'Unione europea (versione consolidata) - Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (versione consolidata), Lisbona, 13 dicembre 2007, GUUE n. 326/01 del 26 ottobre 2012 p. 1-390.

⁹⁰ *Idem*.

⁹¹ Titolo I, art.6, lett. E, TFUE.

⁹² Titolo XII, art. 165 n. 1-2, TFUE.

il volontariato e le sue funzioni sociali ed educative⁹³. Sorge l'idea di tutelare una dimensione europea dello sport "promuovendo l'equità nelle competizioni sportive e la cooperazione tra gli organismi responsabili del settore sportivo, proteggendo l'integrità fisica e morale degli sportivi, specialmente tra i più giovani"⁹⁴. Il terzo paragrafo dello stesso articolo, sollecita e rafforza il dialogo con i Paesi terzi e con le Organizzazioni Internazionali in materia di sport. Per realizzare questi obiettivi, il Parlamento Europeo potrà adottare azioni d'incentivazione, mentre il Consiglio, attraverso una preventiva consultazione del Comitato Economico e Sociale e del Comitato delle Regioni, potrà emanare delle raccomandazioni attraverso una procedura legislativa ordinaria. Se da un lato non è più possibile legittimare "un'eccezione sportiva", e invocare una completa sottrazione dello sport al diritto e ai principi europei, dall'altro lato però, il Trattato riconosce il ruolo primario degli Stati Membri e delle Istituzioni sportive nella salvaguardia delle peculiarità e specificità del settore sportivo, e della necessità che la futura normativa in questo settore venga sostenuta da una forte collaborazione e dialogo tra di essi. Dal Trattato di Lisbona vengono riaffermati con forza due principi fondamentali, che nel corso degli anni erano stati in qualche modo messi in dubbio: la c.d. "Specificità dello sport" e l'autonomia delle Istituzioni sportive nazionali ed internazionali. E un contesto in cui i Governi nazionali e le Organizzazioni sportive attuano delle disposizioni sullo sport, garantendo le peculiarità e le specificità di cui esso è portatore, e l'Unione europea, al contempo, verifica che queste regole rispettino i principi cardine europei, attuando, solo se necessario, e nel rispetto del principio di sussidiarietà, delle azioni a sostegno e coordinamento dei programmi e delle politiche degli Stati. Tali azioni europee, peraltro, non potranno essere regolamentari, ma solo di completamento. Il Trattato di Lisbona, inoltre, riprende all'art. 3 *bis* del TUE⁹⁵, un principio già affermato dai precedenti Trattati: si tratta del principio di leale collaborazione che deve coesistere tra Stati Membri e Unione Europea, al fine di garantire la realizzazione dei rispettivi compiti e la piena efficacia dei diritti europei fondamentali. Un ulteriore elemento da prendere in considerazione è che, sebbene fino al 2009 il diritto europeo nelle sue normative vincolanti non contemplasse alcun riferimento esplicito allo sport, la Corte di Giustizia dell'Unione Europea già negli anni Settanta e Novanta si era già pronunciata su questo, preannunciando quello che poi sarebbe verificato successivamente anche a livello normativo europeo. In

⁹³ V. Art. 165, paragrafo 1 TFUE, l'Unione europea "contribuisce alla promozione dei profili europei dello sport, tenendo conto delle sue specificità, delle sue strutture fondate sul volontariato e della sua funzione sociale ed educativa".

⁹⁴ Titolo XII, art 165 TFUE; Titolo 1, art 6 relativo ai settori in cui "l'UE ha una competenza per svolgere azioni intese a sostenere, coordinare o completare l'azione degli Stati membri".

⁹⁵ Cfr. art.3 bis Trattato sull'Unione europea.

particolare, con le sentenze europee *Deliege*, *Donà* e *Bosman*, di cui approfondirò nei prossimi capitoli, la Corte si era già espressa sulla legittima compatibilità delle norme delle Istituzioni sportive con il diritto europeo. Dal Trattato di Lisbona e dalla successiva Comunicazione della Commissione del 2011⁹⁶, si desume l'intenzione dell'Unione europea di non mettere al centro l'aspetto economico dello sport, non essendo questo solo fonte di guadagno, ma sottolineando anche la sua funzione sociale ed educativa. Questo legittima l'opportunità per le Parti sportive interessate, di autoregolamentarsi e sottrarsi, seppur parzialmente, ad alcune regole europee, solo laddove vi siano attività aventi un mero carattere sportivo. Tali restrizioni al diritto europeo, dovranno essere comunque proporzionate e indispensabili al raggiungimento degli obiettivi, nel quadro della legislazione europea⁹⁷. Al contrario, in caso di attività sportive aventi rilevanza economica, lo sport sarà completamente assoggettato al diritto europeo, come una normale attività economica, senza alcuna esenzione. I criteri enunciati dal Trattato di Lisbona sullo sport, verranno utilizzati un anno più tardi dalla Corte del Lussemburgo per decidere sulla rivoluzionaria controversia *Bernard*⁹⁸.

3.1 La prima dimensione europea dello sport elaborata dalla Commissione

Il Trattato di Lisbona ha avuto una profonda influenza nei programmi politici dell'Unione europea, in quanto ha portato ad un maggior coinvolgimento delle sue Istituzioni nel settore sportivo. La Comunicazione del 2011, intitolata "Sviluppare la dimensione europea dello sport"⁹⁹, è il primo documento strategico adottato dalla Commissione, dall'entrata in vigore del Trattato di Lisbona e del Libro Bianco sullo sport. Questo documento non intende sostituirsi al Libro Bianco, ma ha l'obiettivo di analizzare i risultati ottenuti dal Libro, e di formulare delle osservazioni finalizzate alla costruzione di un'azione concreta a livello europeo nel settore sportivo e, più nel concreto, focalizzare l'attenzione su tre spazi di intervento: il ruolo sociale dello sport, la dimensione economica e l'organizzazione dello sport. Per redigere la presente Comunicazione, la Commissione ha svolto numerose consultazioni con gli Stati Membri e con le parti interessate allo sport, per discutere sulle questioni rilevanti da affrontare nei lavori delle Istituzioni Europee. La Comunicazione riconosce lo sport come strumento

⁹⁶ Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato Economico e Sociale europeo e al Comitato delle Regioni, *Sviluppare la dimensione europea dello sport*, COM (2011) 12, 18 gennaio 2011.

⁹⁷ v. Punto 7, Risoluzione del Parlamento europeo sul libro bianco dello sport, 8 maggio 2008, INI 2007/2261.

⁹⁸ Corte di giustizia dell'Unione europea, 16 marzo 2010, sentenza *Bernard*, C-325/08.

⁹⁹ Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato Economico e Sociale europeo e al Comitato delle Regioni, *Sviluppare la dimensione europea dello sport*, COM (2011) 12, 18 gennaio 2011.

essenziale al raggiungimento degli obiettivi della strategia Europa 2020, in quanto gioca un ruolo fondamentale nell'occupazione e nell'integrazione sociale. Inoltre, invita l'Unione europea a occuparsi e sviluppare disposizioni in materia di sicurezza degli eventi sportivi europei e mondiali, a firmare la Convenzione in materia di doping, e a coordinare i progressi conseguiti dalle disposizioni nazionali in materia di attività fisica, sempre rimanendo nell'ottica degli orientamenti comunitari. Si sollecita inoltre l'emanazione di disposizioni che possano facilitare l'accesso delle persone disabili al mondo dello sport. Per quanto riguarda l'ambito economico, la Commissione invita gli Stati Membri, a verificare periodicamente l'applicazione delle norme in materia di aiuto di Stato allo sport.¹⁰⁰

3.2 L'impatto del Trattato di Lisbona sullo sport nel più vasto contesto dell'agenda politica europea. Il maggior coinvolgimento del Parlamento europeo e del Consiglio europeo e la periodica elaborazione di atti concreti per il settore sportivo

Ulteriori documenti successivi al Trattato di Lisbona, rilevanti per il riconoscimento del settore sportivo nelle politiche europee, e per lo sviluppo di una dimensione europea dello sport, sono stati i piani di lavoro per lo sport¹⁰¹. Questi documenti, articolati su base triennale, costituiscono i più importanti documenti politici europei in materia di sport, forniscono delle linee guida ratificate da tutti gli Stati Membri, e un quadro generale riguardo alle nuove iniziative, agli obiettivi e ai risultati conseguiti, per rafforzare la collaborazione e il dialogo tra l'UE, gli Stati Membri e le parti interessate allo sport. Si è partiti dal piano di lavoro per lo sport del 2011-2014¹⁰² adottato dal Consiglio, per arrivare all'ultimo e attuale piano di lavoro del 2021-2024¹⁰³. In particolare, tra gli argomenti d'intervento principali, oltre a quelli affrontati nel precedente piano di lavoro del 2017-2020¹⁰⁴, rilevano la dimensione sociale, economica e ambientale dello sport, quest'ultimo detto "sport verde", il tentativo di rafforzare i valori sportivi, attraverso una maggiore promozione delle attività fisiche e della parità di genere, cercando di aumentare la "quota rosa" nello sport. Il piano si sofferma in particolare sulla

¹⁰⁰ V. lettera W) Risoluzione del Parlamento europeo sul Libro Bianco sullo sport, 8 maggio 2008, INI 2007/226. v. K. A. Iskra, "Sport, Note sintetiche sull'Unione europea- 2004", ottobre 2023, p. 2, disponibile sul sito https://www.europarl.europa.eu/erpl-app-public/factsheets/pdf/it/FTU_3.6.7.pdf.

¹⁰¹ Dipartimento per lo sport, piani d'azione, disponibile sul sito www.governo.it.

¹⁰² Risoluzione del Consiglio e dei rappresentanti dei governi degli Stati membri, su un piano di lavoro dell'Unione europea per lo sport per il 2011-2014, 2011/C 162/01.

¹⁰³ Risoluzione del Consiglio e dei rappresentanti dei governi degli Stati membri, sul piano di lavoro dell'Unione europea per lo sport 2021-2024, 2020/C 419/01.

¹⁰⁴ Risoluzione del Consiglio e dei rappresentanti dei governi degli Stati membri, riuniti in sede di Consiglio, sul piano di lavoro dell'Unione europea per lo sport, 1° luglio 2017 - 31 dicembre 2020, 2017/C 189/02.

Il piano di lavoro, attraverso un programma strategico di proposte e obiettivi a lungo raggio, intende rendere più forte la collaborazione e il sostegno tra la Commissione Europea e gli Stati Membri in campo sportivo.

situazione e sulle conseguenze sorte in seguito della pandemia COVID-19, che ha colpito tutto il mondo, cercando di potenziare “la ripresa e la resilienza alle crisi del settore dello sport durante e dopo la pandemia di COVID-19”¹⁰⁵. Attualmente, il piano d’azione vigente è valido dal 1° gennaio 2021 fino al 30 giugno 2024. Con l’introduzione del Trattato di Lisbona, le Istituzioni europee, in particolare il Parlamento Europeo e la Commissione, pur nel rispetto del principio di sussidiarietà, hanno aumentato il loro contributo al fenomeno sportivo, e lo hanno inserito in primo piano nelle politiche europee, essendo questo un fenomeno sociale ed economico di straordinaria importanza, tale da non poter essere più trascurato. Si sottolinea anche il maggiore coinvolgimento della Corte di giustizia dell’Unione europea, che, con le sue sentenze rivoluzionarie, ha modificato la relazione sport-diritto europeo. All’interno del Parlamento, lo sviluppo di una politica europea nel settore sportivo rientra tra le competenze specifiche della Commissione permanente per la cultura e istruzione “CULT”¹⁰⁶. Un’altra priorità sportiva che intende perseguire il Parlamento Europeo, talvolta in collaborazione con gli Organi di Governo sportivi, è il ruolo di inclusione sociale che lo sport svolge nella vita delle persone. Esso, infatti, può e deve contribuire alla lotta contro le discriminazioni, il razzismo e la xenofobia, cercando di avvicinare e integrare i popoli tra loro, attraverso iniziative e progetti. Il Parlamento europeo, e in particolare la Sottocommissione per i diritti dell’uomo (DROI)¹⁰⁷, si sono occupati del rispetto e della salvaguardia dei diritti umani durante le grandi manifestazioni sportive. Nello specifico, si fa riferimento agli eventi sportivi in Russia (Olimpiadi invernali del 2014), in Brasile (Coppa del Mondo FIFA del 2022 e Olimpiadi del 2016) e alle condizioni dei lavoratori migranti in Qatar per la costruzione di impianti sportivi (Coppa del Mondo FIFA 2022). Tra le altre iniziative successive al Trattato di Lisbona, vanno citate le Conclusioni del Consiglio del novembre 2010, sul ruolo dello sport quale “fonte e motore dell’inclusione sociale attiva”¹⁰⁸ e, nello stesso anno, la Risoluzione del Consiglio relativa al dialogo strutturato dell’UE in materia di sport.¹⁰⁹ Nella Conclusione, il Consiglio Europeo, basandosi sulle precedenti decisioni delle Istituzioni europee, e avendo riguardo delle caratteristiche specifiche dello sport e del principio di sussidiarietà, riconosce un forte ruolo di

¹⁰⁵ V. punto 9, Piano di lavoro dell’Unione europea per lo sport, 2021-2024.

¹⁰⁶ v. allegato VI, n. XV, p.169, Regolamento del Parlamento europeo 2019-2024, nona legislatura, novembre 2023.

¹⁰⁷ v. p. 5, Diritti Umani, Note sintetiche sull’Unione europea-2023, R. Kaskina, ottobre 2023, disponibile sul sito https://www.europarl.europa.eu/erpl-app-public/factsheets/pdf/it/FTU_5.4.1.pdf.

¹⁰⁸ Cfr.p.5, Conclusioni del Consiglio sul ruolo dello sport quale fonte e motore dell’inclusione sociale attiva, 18 novembre 2010, GUUE, 3 dicembre 2010 C326.

¹⁰⁹ Risoluzione del Consiglio relativa al dialogo strutturato dell’UE in materia di sport: valutazione e possibili vie da seguire, 18 novembre 2010, GUUE 27 novembre 2010 C322.

“inclusione sociale *nello sport*” e “inclusione sociale *attraverso lo sport*”, individuando le priorità comuni necessarie per promuoverle e sostenerle. Il primo concetto persegue un’idea di pari accesso e opportunità per tutti i Cittadini allo sport e alle sue strutture, promuovendo anche la partecipazione per le persone con culture diverse, provenienti da contesti difficili, o con disabilità, e cercando di equiparare la possibilità anche per le donne, di poter accedere alle posizioni apicali e decisionali delle organizzazioni sportive. Lo sport ha la capacità di trasmettere valori in tutto il mondo, e unire i popoli al di là dell’età, sesso, religione, nazionalità e classe sociale. Il secondo aspetto, quale “l’inclusione sociale *attraverso lo sport*” invece, cerca di rafforzare una generale coesione sociale e sviluppare una comunità più coesa, una partecipazione attiva attraverso lo sport e le attività sportive. In conclusione, il Consiglio europeo nel documento del 2011, invita i Governi nazionali e la Commissione a inserire nelle loro agende politiche la problematicità dell’inclusione sociale *nello sport* e *attraverso lo sport*, considerandoli come futuri obiettivi prioritari da raggiungere. Con l’introduzione nel Trattato di Lisbona di una specifica competenza dell’UE nello sport, il Consiglio sostiene la necessità di ridiscutere nuovamente delle priorità europee nello sport. Una nuova questione, infatti è stata affrontata nella Risoluzione del Consiglio relativamente al dialogo strutturato dell’UE in materia di sport, in cui vengono riconosciuti i ruoli fondamentali che rivestono i meccanismi di dialogo rafforzato sullo sport europeo, sia di alto livello sia di base. Si evidenzia come un continuo flusso di interazioni e informazioni tra questi due mondi possano aumentare ancor di più la collaborazione, migliorarne il contributo e cercare di risolvere quelle problematiche inerenti al settore, pur rispettando il principio di sussidiarietà e la specificità dello sport. Un altro documento altrettanto rilevante, è la Relazione del Parlamento europeo, elaborata dalla Commissione per la cultura e l’istruzione, sulla politica dell’UE in materia di sport,¹¹⁰ in quanto cerca di rafforzare la visibilità, promuovere i principi comuni di un modello unico sportivo europeo, la cooperazione e l’integrazione dello sport nei programmi europei, attraverso un approccio più olistico¹¹¹. Un punto anch’esso importante proposto nella Relazione, è rappresentato dall’invito alla Commissione europea a rafforzare la visibilità delle attività sportive, attraverso l’istituzione di un coordinatore sportivo dell’UE, cioè di una figura in grado di fungere come ponte di collegamento tra lo sport e la Commissione. Inoltre, lo stesso Parlamento nella suddetta Relazione chiede di essere maggiormente coinvolto nel settore, al

¹¹⁰ Relazione del Parlamento Europeo sulla politica dell’UE in materia di sport: valutazione e possibili vie da seguire, Documento di seduta, 8 novembre 2021, (2021/2058 (INI). A9-0318/2021.

¹¹¹ Risulta necessario un approccio olistico nel settore sportivo, attraverso una considerazione su ogni singolo aspetto rilevante dello sport e delle sue organizzazioni.

fine di poter fornire un quadro più consapevole e un monitoraggio più completo sugli obiettivi strategici. Nella parte finale del documento, si sollecitano le successive politiche europee, ad intraprendere le sette azioni elaborate per cercare di promuovere lo sport. Nella prima proposta il relatore esorta un maggiore coinvolgimento delle Istituzioni europee nel mondo dello sport, in particolare la Commissione europea è chiamata ad istituire al suo interno la nuova figura del “coordinatore europeo in materia di sport”, con il ruolo di gestire e comunicare i flussi informativi tra i due settori di riferimento¹¹². La seconda proposta guarda nuovamente al riconoscimento della specificità dello sport e in conseguenza di ciò, sollecita il progresso dei valori sociali, educativi e formativi dello sport¹¹³. Nel terzo e quarto filone la Relazione promuove lo sport come mezzo di inclusione, integrità sociale e funzionale, accessibile a tutti i cittadini, con particolare attenzione alle persone provenienti da zone svantaggiate. Si cercano di eliminare tutte quelle barriere, sia architettoniche, economiche e sociali, e si sollecita una lotta sempre più decisa verso le discriminazioni. Si cerca di utilizzare lo sport come incoraggiamento per i cittadini a svolgere attività fisiche di movimento, cercando di dare impulso ad uno stile di vita sano ed equilibrato, anche sensibilizzando dei progetti salutari, quali la Settimana Europea dello Sport¹¹⁴, i progetti “BeActive”¹¹⁵, “HealthyLifestyle4All”¹¹⁶ e “LifeLong Physical Activity”. Uno studio del 2022¹¹⁷ dedicato allo sport, ha rilevato che il 62% dei cittadini dell’Unione non ha mai praticato attività fisica o sport oppure lo svolge meno di un giorno a settimana. La restante percentuale del 38% invece, pratica sport sicuramente più di un giorno a settimana. Questa carenza di attività fisica può provocare delle ripercussioni a cascata anche sulla salute delle persone, su una minore produttività lavorativa, e un aumento delle spese per l’assistenza sanitaria, a discapito delle economie statali. Nel punto settimo in conclusione, il relatore si sofferma sul contributo che lo sport può apportare al settore ambientale, sollecitando le Istituzioni europee, in collaborazione con il mondo sportivo, ad inserire nei loro programmi politici, delle azioni a salvaguardia del clima e dell’ambiente, in

¹¹² Cfr. p. 17, Relazione del Parlamento Europeo sulla politica dell’UE in materia di sport: valutazione e possibili vie da seguire, Documento di seduta, 8 novembre 2021, (2021/2058 (INI). A9-0318/2021.

¹¹³ Idem.

¹¹⁴ “Settimana europea dello sport 2023: vincono l’unità e l’inclusività!”, 18 dicembre 2023, disponibile sul sito <https://sport.ec.europa.eu/news/european-week-of-sport-2023-unity-and-inclusiveness-win>.

¹¹⁵ “#BeActive: il gioco è iniziato!”, 27 ottobre 2023, disponibile sul sito <https://sport.ec.europa.eu/news/beactive-the-game-is-on>.

¹¹⁶ Iniziativa HealthyLifestyle4All, 2021-2023, disponibile sul sito <https://sport.ec.europa.eu/initiatives/healthylifestyle4all-2021-2023>.

¹¹⁷ Comunicato Stampa della Commissione europea, “Secondo il nuovo Eurobarometro sullo sport e l’attività fisica il 49% degli europei fa esercizio fisico, 19 settembre 2022, Bruxelles.

un'ottica di futuro *green* sostenibile¹¹⁸. L'Unione europea nel corso degli anni, oltre ad instaurare dei legami con il mondo dello sport, ha stretto delle forme di partenariato con il mondo del calcio, in particolare accordi tra Consiglio d'Europa e UEFA¹¹⁹. Questi due mondi, che intorno agli anni Cinquanta cominciarono i loro percorsi, sebbene inizialmente fossero totalmente distanti e estranei, ad oggi invece si presentano come mondi interconnessi, che contribuiscono all'evoluzione e alla nascita di un sentimento europeo, e allo sviluppo di principi e i diritti comuni, che influiscono sulle politiche dello sport ed europee. A tal proposito può citarsi l'accordo di cooperazione del 14 ottobre 2014¹²⁰, sottoscritto da UEFA e Commissione europea. che impegna reciprocamente le parti ad interessarsi e relazionarsi in modo efficace e concreto, su temi e problemi inerenti al mondo sportivo, condividere informazioni, buone regole e prassi, con l'obiettivo di creare una buona immagine dello sport, e una forma di calcio europeo sostenibile. L'attuazione pratica degli accordi di cooperazione prevede quindi continui dialoghi e collaborazioni bilaterali, con cadenza almeno annuale tra la Commissione Europea, rappresentata dal Direttore Generale responsabile per lo sport e il Segretario Generale della UEFA. Nonostante le dichiarazioni di UEFA e UE, che evidenziano un rinnovato rapporto tra le parti però, il percorso per arrivare ad un'indiscutibile specificità dello sport e ad un riconoscimento della natura economica dell'attività sportiva non si è ancora concluso. Ad oggi, le Istituzioni politiche e le Istituzioni sportive nazionali e europee, non sono ancora arrivate ad elaborare una visione completamente unitaria su questi punti, essendoci ancora ora degli attriti su alcune questioni rilevanti. L'accordo di cooperazione è il risultato di una tendenza dell'Unione Europea, a preferire conseguire degli obiettivi sportivi europei attraverso l'utilizzo di norme di *soft law*, piuttosto che vere e proprie legislazioni, quali leggi e regolamenti (cd. *hard law*). Gli atti di *soft law*, nel diritto dell'Unione europea rappresentano atti atipici non vincolanti, che non creano obblighi giuridici, ma comunque dotati di autorevolezza e persuasione, ricavata in ragione degli organi che l'hanno emessi, e che per questo, sono in grado

¹¹⁸ V. p. 20, Relazione del Parlamento europeo sulla politica dell'UE in materia di sport: valutazione e possibili vie da seguire, Documento di seduta, 8 novembre 2021, (2021/2058 (INI). A9-0318/2021.

¹¹⁹ La UEFA (Union of European Football Associations - Unione delle federazioni calcistiche europee) nata nel 1954 in Svizzera, è l'organo di governo e direttivo del calcio europeo, composto dalle federazioni calcistiche d'Europa. Attualmente la sede è a Nyon. Nel corso degli anni, tale organo e l'Unione europea hanno dovuto affrontare molti contrasti, portando la UEFA, a rivedere alcune disposizioni per potersi conformare al diritto europeo, in tema soprattutto di libera circolazione delle persone e del divieto di discriminazione fondato sulla nazionalità. Statutes Rules of Procedure of Congress Regulations governing the Implementation of the Statutes, UEFA, Edition june 2007. <v. M. Chaplin, *The values of UEFA for European football's future*, UEFA.com, 27 marzo 2009.

¹²⁰ Comunicato stampa, Commissione europea, Accordo di cooperazione tra Commissione europea e l'UEFA, 14 ottobre 2014, Bruxelles, C(2014) 7378.

di incidere sugli orientamenti politici¹²¹. Nonostante il Trattato di Lisbona abbia previsto una competenza europea nello sport, la scelta dell'Unione Europea di continuare ad adottare atti atipici di difficile collocazione all'interno delle fonti europee, quali gli accordi di cooperazione, conferma il fatto che più che sul piano vincolante legislativo o giuridico, in realtà, l'UE abbia ritenuto sufficiente agire sul piano politico per rafforzare il legame con il settore sportivo. Questo suo agire, è stato ampiamente criticato da chi sperava che con l'entrata in vigore del Trattato di Lisbona, si potesse creare un diritto sportivo europeo e assoggettare lo sport allo stato di diritto con disposizioni vincolanti, più precise ed efficaci¹²². Di diversa opinione sono le Istituzioni sportive, che invece hanno visto positivamente le modalità di intervento di diritto soft e mite dell'Unione nel settore sportivo. A dimostrazione della crescente alleanza tra questi settori, si evidenzia nel 2017, l'istituzione, ad opera della UEFA, di un ufficio di rappresentanza con sede a Bruxelles, il cui compito è di guidare e coordinare le attività quotidiane dello sport con le varie Istituzioni politiche europee e nazionali¹²³. Gli accordi di cooperazione, così come tutti i documenti visti in precedenza e stipulati dalle Istituzioni sportive e dall'UE, hanno lo scopo di facilitare il dialogo, il fair play finanziario, gli aiuti di stato, di aumentare e facilitare la partecipazione delle federazioni sportive nazionali ai programmi cofinanziati dall'Europa, oltre alla partecipazione a progetti sociali europei come "Erasmus+", e "LIFE". Per quanto riguarda il rafforzato legame tra UEFA e Parlamento Europeo, è da sottolineare la partecipazione di alcuni europarlamentari nell'intergruppo parlamentare "sport", destinato al settore sportivo, e l'istituzione del progetto "friends of football"¹²⁴. Inoltre, il 30 maggio 2018, UEFA e Consiglio d'Europa hanno stipulato un memorandum d'intesa¹²⁵, cioè un documento a lunga scadenza contenente un accordo bilaterale di interessi comuni. In questo caso, i punti salienti sono stati gli interessi sportivi, la funzione dello sport all'interno della collettività come strumento per difendere i diritti umani, e per cercare di eliminare ogni rischiosità durante le

¹²¹ v. E. Mostacci, *La soft law nel sistema delle fonti: uno studio comparato*, CEDAM, Padova, 2008, ISBN 978-88-13-28652-1;

Enciclopedia Britannica, voce "soft law".

¹²² Cfr. A. DUVAL, *the new "arrangement" between the European Commission and UEFA: a political capitulation of the EU*, 2014.

¹²³ *La UEFA e le istituzioni europee*, *La UEFA*, UEFA.com. disponibile sul sito <https://it.uefa.com/insideuefa/stakeholders/european-union/>.

¹²⁴ Friends of football" è un Progetto di integrazione della UEFA allo sport, che vede la partecipazioni di eurodeputati ad attività sociali della UEFA

v. Comunicato stampa, Parlamento europeo, *Sassoli: Friends of Football con UEFA per dare un calcio all'odio*, 10 settembre 2019.

¹²⁵ Protocollo d'intesa, Consiglio d'Europa e UEFA, 9 maggio 2018, SG/INF(2018)13 final.

v. Consiglio d'Europa, *Consiglio d'Europa e UEFA firmano un memorandum d'intesa*, 30 maggio 2018, Strasburgo.

manifestazioni sportive. Il 9 giugno 2022, la UEFA e la Commissione Europea hanno rinnovato l'accordo di cooperazione nato nel 2014 fino al 2025¹²⁶, con cui si impegnano reciprocamente a continuare la costruzione di un progetto di sistema sportivo europeo, cercando di affrontare i problemi in un modo più incisivo rispetto agli accordi precedenti, attraverso un piano strategico operativo di lunga data, in vista di EURO 2024 maschile in Germania ed EURO 2025 femminile. La rinnovata intesa viene rafforzata dall'intervento delle federazioni calcistiche degli Stati Membri, che utilizzano il calcio, quale sport più popolare del mondo, come strumento strategico per promuovere la solidarietà, sensibilizzare i giovani sui diritti, i valori dello sport, la salute mentale, l'uguaglianza, e in generale migliorare la situazione europea¹²⁷.

3.3 “Erasmus+” il programma dell’Unione per l’istruzione, la formazione, la gioventù e lo sport. La Settimana Europea dello Sport

Lo sport rappresenta un settore in continua espansione e di grande rilievo nella vita delle persone, sia cittadini italiani, che europei. Esso, oltre ad includere interessi economici, in quanto capace di far circolare grandi quantità di denaro, produce conseguenze sulla salute fisica e psichica delle persone, essendo in grado di rafforzare le capacità del corpo, i muscoli, ma anche la mente. L’Unione europea, e in particolare la Commissione, al fine di incentivare la diffusione di una dimensione unica europea dello sport, e dare seguito alle iniziative contenute nei piani di lavoro, hanno sviluppato dei programmi d’azione, come la Settimana Europea dello Sport e il programma Erasmus+ “sport”¹²⁸. Quest’ultimo è un progetto di scambio tra culture diverse con durata settennale, gestito a livello europeo dalla Commissione, la quale si occupa della gestione del bilancio, di determinare gli obiettivi e le iniziative, di monitorarne l’andamento, e di cercare di dare attuazione al programma. In Italia, l’organo di riferimento a cui viene dato il

¹²⁶ Decisione relativa all'adozione dell'accordo di cooperazione tra la Commissione europea e l'Unione delle associazioni calcistiche europee (UEFA), C(2022) 3721, 9 giugno 2022, Bruxelles.

v. “La Commissione Europea e la UEFA rinnovano l'accordo di cooperazione fino al 2025”, 6 ottobre 2022, disponibile sul sito <https://it.uefa.com/insideuefa/mediaservices/mediareleases/news/027a-1647e60aca89-375f989f637b-1000--la-commissione-europea-e-la-uefa-rinnovano-l-accordo-di-coop/>.

¹²⁷ Il presidente della UEFA sulla cooperazione tra UEFA e istituzioni sportive ha dichiarato “Questi ultimi anni sono stati un intenso periodo di collaborazione tra la UEFA e i partner dell'UE nell'affrontare le sfide generazionali allo stile di vita e al modello sportivo europeo. Come evidenzia questo accordo, la nostra partnership - fondata su decenni di fiducia e relazioni aperte - è più forte che mai e abbiamo una tabella di marcia per crescere insieme a beneficio di tutti”.

v. “La Commissione Europea e la UEFA rinnovano l'accordo di cooperazione fino al 2025”, 6 ottobre 2022, disponibile sul sito <https://it.uefa.com/insideuefa/mediaservices/mediareleases/news/027a-1647e60aca89-375f989f637b-1000--la-commissione-europea-e-la-uefa-rinnovano-l-accordo-di-coop/>.

¹²⁸ v. “Erasmus+”, disponibile sul sito <https://erasmus-plus.ec.europa.eu/it/about-erasmus/how-erasmus-is-managed>.

Regolamento (UE) del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce Erasmus+: il programma dell’Unione per l’istruzione, la formazione, la gioventù e lo sport e che abroga il regolamento (UE) n. 1288/2013, 2021/817, 20 maggio 2021.

compito di curare il programma Erasmus+ “sport” è l’ufficio per lo sport presso la presidenza del Consiglio dei Ministri. Nato nel 2014¹²⁹, l’Erasmus+ è un progetto pratico, che ha ampliato i propri confini verso lo sport, aiutandone la crescita e mettendolo sullo stesso piano di altri settori di grande importanza, quali l’istruzione, la formazione e la gioventù. L’obiettivo del programma è cercare di aiutare ad affrontare le diverse evoluzioni e cambiamenti che inevitabilmente il cittadino dovrà affrontare nel corso della sua vita. Questo progetto fornisce un apprendimento trasversale e un insegnamento logico continuativo, una crescita e uno sviluppo formativo, professionale e personale nei settori interessati in Europa e in ogni angolo del mondo. Lo sport secondo il programma ha la funzione specifica di promuovere i valori sociali che stanno alla base della vita degli individui: in particolare, l’inclusione sociale, la lealtà, il rispetto verso la propria persona, verso gli altri e verso le regole¹³⁰. L’Erasmus del 2021-2027, attraverso un’erogazione di 470 milioni, pari al 1,9% delle finanze europee, sostiene economicamente il settore sportivo¹³¹, e le azioni del programma “sport”, cercando di aumentare la possibilità di giovani atleti e staff tecnico (dal 2023 è valido anche per allenatori e personale delle organizzazioni sportive di base) di partecipare ai programmi sportivi. Esso intende aumentare la mobilità dell’apprendimento sportivo, cioè la possibilità a un ampio numero di giovani, tra i 13 ai 30 anni, di spostarsi fisicamente in altri Stati europei per studiare, lavorare, formarsi o svolgere un’attività sportiva. Tutto questo contribuisce a rafforzare l’appartenenza ad un’unica comunità culturale e a creare un’identità europea. Le iniziative contenute nell’Erasmus+ intendono promuovere misure che possano potenziare accordi e condividere progetti, proposte, azioni e consuetudini nel campo sportivo, cioè rafforzare tutte quelle iniziative in cui l’UE rappresenti un valore aggiunto allo sport. Tutto questo deve avvenire cercando di mantenere una continua collaborazione funzionale tra Unione europea, in particolare la Commissione, e i Governi nazionali e Organizzazioni sportive per tutto il periodo del programma, al fine di raccogliere i risultati e i riscontri ottenuti. Tra gli altri obiettivi che l’Erasmus intende perseguire, si possono evidenziare la partecipazione più vasta a quelle manifestazioni sportive senza scopo di lucro, che affrontano temi rilevanti per tutte le attività

¹²⁹ Regolamento (UE) del Parlamento Europeo e del Consiglio («programma Erasmus+, 2014-2020) n. 1288/2013.
¹³⁰v. Art. 3, 15 Regolamento (UE) del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce Erasmus+: il programma dell’Unione per l’istruzione, la formazione, la gioventù e lo sport e che abroga il regolamento (UE) n. 1288/2013 20 maggio 2021, 2021/817.

¹³¹ v. art. 17, lettera C) Regolamento (UE) del Parlamento europeo e del Consiglio, 2021/817.

Comunicazione “Il Green Deal europeo”, Commissione europea, COM (2019) 640, 11 dicembre 2019, Bruxelles. Commissione europea, Il green Deal europeo, disponibile sul sito https://commission.europa.eu/strategy-and-policy/priorities-2019-2024/european-green-deal_it.

sportive¹³², l'incremento dell'inclusività sociale, il dialogo tra i settori extra-sportivi, preservare l'integrità dello sport e i suoi valori, combattendo il fenomeno del doping e del razzismo, promuovere il fair play, la qualità, l'integrazione sociale e le pari opportunità a livello delle istituzioni e politiche sportive. Il successo conseguito dal programma Erasmus è stato riscontrato anche dalla Commissione europea, la quale nella Comunicazione del 2018, l'ha riconosciuto come "uno dei successi più visibili dell'Unione."¹³³ La creazione di un programma di finanziamento dello sport, era stata supportata anni prima, dalla "Giornata Europea dello Sport", contenuta nella Risoluzione del Parlamento europeo del 2012¹³⁴, e nel 2015 trasformata in "Settimana Europea dello Sport", "EWOS"¹³⁵. In questa settimana, che generalmente si svolge in tutta Europa dal 23 al 30 settembre, l'obiettivo è quello di utilizzare lo sport come mezzo per aumentare il benessere nella vita delle persone, costruire delle comunità resilienti, e creare degli spazi dove poter trascorrere in modo salutare il tempo libero dei giovani, allontanandoli dalla strada. Nel novembre del 2023, la Commissione europea ACES¹³⁶ ha riconosciuto la città di Novara come "Città europea dello Sport 2025"¹³⁷. Questo prestigioso titolo, conferito e introdotto dal Libro Bianco sullo sport¹³⁸, premia a 360° l'ambiente, le strutture e le associazioni sportive del territorio novarese, apprezzando la passione di questa città e dei suoi abitanti per lo sport e per la sua capacità di promuovere uno stile di vita sano. Viene riconosciuta anche la capacità del settore sportivo novarese di creare degli spazi, dove i giovani possano impiegare il proprio tempo libero in modo sano e formativo.

¹³² Dipartimento per lo Sport, voce "Piani di azione", disponibile sul sito <https://www.sport.governo.it/it/unione-europea/commissione-europea/piani-di-azione/>.

¹³³ Comunicazione della Commissione europea, "Un bilancio moderno al servizio di un'Unione che protegge, che dà forza, che difende. Quadro finanziario pluriennale 2021-2027", COM 2018/ 321, 2 maggio 2018, Bruxelles.

¹³⁴ Punto 99, Risoluzione sulla dimensione europea dello sport, Parlamento europeo, 2 febbraio 2012, INI 2011/2087, P7_TA (2012)0025.

¹³⁵ v. Presentation of future European Week of Sport, Member of the European Commission responsible for Education, Culture, Multilingualism and Youth Androulla Vassiliou, Conference preparing for the launch, Speech 14/450, 11 June 2014, Brussels.

¹³⁶ ACES Italia, Delegazione italiana di ACES Europe, Federazione delle Capitali e delle Città Europee dello Sport.

ACES è un'associazione no profit, nata nel 1999 con sede a Bruxelles, il cui obiettivo è assegnare annualmente dei premi alla Capitale, Comunità, Città, Comune Europeo in grado di contraddistinguersi con progetti o iniziative legate allo Sport.

¹³⁷ NovaraToday attualità, 17 novembre 2023.

"Novara Città europea dello Sport 2025", Comune di Novara, 23 novembre 2013, disponibile sul sito <https://www.comune.novara.it/it/articolo/novara-citta-europea-dello-sport-2025/46078>.

¹³⁸ Art. 50 Libro Bianco sullo sport "La Commissione cercherà anche di promuovere una maggiore visibilità dell'Europa durante gli eventi sportivi, e sostiene l'ulteriore sviluppo dell'iniziativa Capitali europee dello sport."

CAPITOLO II

L'IMPORTANZA DELLA GIURISPRUDENZA DELLA CORTE DI GIUSTIZIA PER LA FORMAZIONE DI UN "DIRITTO EUROPEO DELLO SPORT"

Dopo aver esaminato l'evoluzione del diritto primario europeo nel settore sportivo, preme analizzare l'impatto della giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea su tale evoluzione¹³⁹. Il progresso normativo europeo nel campo dello sport è sicuramente frutto del contributo e delle evoluzioni giurisprudenziali della Corte del Lussemburgo che, attraverso un'interpretazione dinamica dei Trattati cominciata con le sentenze "rivoluzionarie" degli anni '70, ha affrontato e chiarito per la prima volta il complesso rapporto tra sport e diritto comunitario. Il crescente interesse delle Istituzioni europee allo sport e alle sue complesse caratteristiche ha incentivato la formazione di un vero e proprio "diritto sportivo europeo", costituito da norme dei singoli Stati Membri e dell'Unione europea aventi ad oggetto la regolamentazione, il funzionamento, l'organizzazione dello sport, delle attività connesse, e delle sanzioni in caso di violazione di dette regole. Si tratta dunque, di un particolare ordinamento giuridico autonomo, ossia di un insieme di norme proprie che regolano il settore di riferimento, in questo caso quello sportivo, e la cui formazione rimane spontanea e naturale¹⁴⁰. La creazione di questo *corpus* normativo infatti, non nasce dal volere generale dello Stato ma, dalla volontà di una determinata categoria di soggetti. Le norme contenute all'interno dell'ordinamento sportivo regolano solo quei cittadini che praticano lo sport, e che quindi accettano implicitamente di rispettare e sottostare alle relative regole.

Esaminate le principali caratteristiche dell'ordinamento giuridico sportivo, si può affermare come la nascita e l'evoluzione di questo corpo di norme risieda principalmente nell'impossibilità del settore *de quo* di essere totalmente equiparato ad altre attività economiche, in quanto dotato di peculiarità e caratteristiche specifiche, tra cui l'autonomia organizzativa. Prima che il diritto comunitario si interessasse allo sport e alla sua influenza, le iniziative delle federazioni sportive non furono mai prese in considerazione a livello centrale dalle politiche delle Istituzioni europee. Solo a partire dalla fine del XX secolo, le federazioni sportive acquisirono una propria identità giuridica, grazie al riconoscimento di una certa

¹³⁹ S. Bastianon, B. Nascimbene, *Lo Sport e il Diritto Comunitario*, in E. Greppi, M. Vellano (a cura di) *Diritto Internazionale dello Sport*, 2005, Torino, p. 250.

¹⁴⁰ A. Simone, *Lo sport come ordinamento giuridico*, 2021, Giappichelli.

autonomia organizzativa e di gestione delle singole discipline sportive di riferimento nonché al loro carattere sociale, che saranno di seguito analizzati¹⁴¹.

1.L'ordinamento sportivo quale attività economica “sui generis”

Complice la pubblicazione del Libro Bianco¹⁴², lo sport è stato identificato come un “oggetto culturale”, cioè come uno strumento di deposito, crescita, diffusione e consolidamento di valori, nozioni, comportamenti e disposizioni proprie del settore. Dal punto di vista lessicale, la parola “sport” ha origini anglosassoni, dal francese “desport” e dal vocabolario ormai desueto “diporto”, che significano divertimento, passatempo, ricreazione, svago. La definizione che meglio spiega il concetto di sport, è contenuta nella Dichiarazione di Rodi del 1992, la quale fa riferimento al suo scopo sociale, educativo e formativo, in grado di riferirsi sia ad un'attività fisica amatoriale o professionale, ma anche semplicemente ad un'attività di svago, da praticare durante il tempo libero¹⁴³.

La peculiarità risiede nel fatto che lo sport, anche quando costituisce un'attività economicamente rilevante, non potrà in alcun modo essere ridotta solamente a questa sola dimensione, in quanto possiede anche una fondamentale ed innata identità culturale, sociale, educativa e formativa. Questa polifunzionalità ha contribuito alla creazione di quello che oggi è definito come “modello europeo di sport”¹⁴⁴. Il carattere di specificità dello sport è collegato anche alla sua innata natura complessa e mista, organizzata mediante una struttura piramidale¹⁴⁵. Se da un lato le federazioni sportive hanno da sempre rivendicato una propria

¹⁴¹ J. Zylberstein, *La specificità dello sport nell'Unione europea*, in *Rivista di diritto ed economia dello sport*, Vol. IV, fasc. 1, 2008; M. Colucci, *L'autonomia e la specificità dello sport nell'Unione europea*, in *Rivista di diritto ed economia dello sport*, Vol. II, fasc. 2, 2006. A tal proposito, possono richiamarsi il decreto legislativo n. 242/1999, c.d. *Decreto Melandri*, art. 15, comma 2, ove si precisa che: “le federazioni sportive nazionali e Discipline Sportive Associate hanno natura di associazione con personalità giuridica di diritto privato.”. Inoltre, ai sensi del decreto legislativo n. 242/1999, art. 1 “Il Comitato olimpico nazionale italiano, di seguito denominato CONI, ha personalità giuridica di diritto pubblico (...)”.

¹⁴² I. Matteucci, *I significati dello sport nella società della comunicazione*, Studi Urbinati, B-Scienze umane e sociali 77 (2007): 400-422.

¹⁴³ Carta europea dello sport del Consiglio d'Europa, 1992, Rodi, art. 2 “si intende per sport qualsiasi forma di attività fisica che, attraverso una partecipazione organizzata o non, abbia per obiettivo l'espressione o il miglioramento della condizione fisica o psichica, lo sviluppo delle relazioni sociali o l'ottenimento di risultati in competizioni di tutti i livelli”.

¹⁴⁴ Commissione europea, *Studio realizzato sul modello sportivo europeo*, Sport e salute, disponibile sul sito www.sportesalute.eu.

Comunicato stampa del Consiglio europeo, Sport: il Consiglio approva una risoluzione che sottolinea le caratteristiche fondamentali del modello di sport basato sui valori. 906/2021, 30 novembre 2021.

¹⁴⁵ Il modello europeo dello sport è misto poiché raggruppa iniziative dei singoli Stati Membri, e iniziative dei privati (Federazioni, Associazioni, Leghe). L'organizzazione piramidale consiste in una suddivisione in diversi livelli di interdipendenza nazionali ed europei. Alla base vi sono gli atleti e i loro club di appartenenza. Questi ultimi sono iscritti a federazioni nazionali, le quali hanno il dovere di gestire e regolare la disciplina d'interesse in una determinata area geografica. Esse, a loro volta, sono membri delle federazioni continentali (per esempio, per il calcio europeo è la UEFA), al vertice della piramide vi sono le federazioni internazionali che rappresentano e

autonomia e un ampio margine di discrezionalità e di manovra, cercando innanzitutto di esercitare i propri compiti al di fuori di qualsiasi interferenza degli Stati e delle Istituzioni pubbliche europee, per quanto concerne la regolamentazione, la formazione, e le “regole del gioco” delle singole pratiche sportive tale “affrancamento” non può tradursi in un’assoluta e totale impermeabilità all’ordinamento generale¹⁴⁶. Le organizzazioni sportive hanno pertanto l’obbligo di rimanere vincolate e subordinate ai limiti contenuti nelle disposizioni, nei diritti e nei principi nazionali ed europei¹⁴⁷.

In Italia, la legge n. 280 emanata nell’ottobre del 2003¹⁴⁸ introduce come vincolo all’autonomia dell’ordinamento giuridico sportivo l’effettivo rispetto dei diritti inviolabili dell’uomo¹⁴⁹. Inoltre, l’articolo 1 dichiara che “La Repubblica riconosce l’autonomia dell’ordinamento sportivo nazionale, quale articolazione dell’ordinamento sportivo internazionale [...]”. Tra l’ordinamento giuridico sportivo e l’ordinamento giuridico centrale vige, dunque, un mero riconoscimento reciproco, connotato da un alternato rapporto di autonomia e interferenza tra i due sistemi¹⁵⁰. Si tutela l’ordinamento giuridico sportivo e ogni altro ordinamento settoriale, in quanto dotati di un potere normativo originario e autonomamente esistente¹⁵¹. La ragione di detta “autonomia”, risiede proprio nel fatto che solo le federazioni sportive nazionali ed europee possiedono quella esperienza e conoscenza delle caratteristiche e delle funzioni peculiari dello sport, necessarie per poter adottare le disposizioni più idonee a raggiungere gli obiettivi

supervisionano lo sport a livello mondiale e coordinano le regole sportive. (FIFA). Tutte le federazioni internazionali di ogni categoria sportiva, sottostanno al C.I.O. (Comitato Olimpico Internazionale), il quale è l’organo più alto di rappresentanza dell’ordinamento sportivo mondiale. Il C.I.O., in ogni Stato Membro, è rappresentato da uno specifico organismo. In Italia vi è il C.O.N.I. (Comitato Olimpico Nazionale Italiano), che è l’organismo di governo dello sport.

F. Ongaro, *Il sistema sportivo europeo: un modello in crisi di identità*, 2014, disponibile su www.sportbusinessmanagement.it.

A. Murgia, *L’ordinamento sportivo internazionale e il Comitato Olimpico Internazionale*, 13 febbraio 2019, *le regole del gioco*, La Gazzetta dello sport.

¹⁴⁶ v. M. Clarich, *La sentenza Bosman: verso il tramonto degli ordinamenti giuridici sportivi?*, 1996, fasc. III-IV cit. p. 396.

¹⁴⁷ Commissione europea, *Studio sul modello sportivo europeo*, Sport e Salute, 16-17 giugno 2022, Lille.

J. Sennett, A. Le Gall, G. Kelly, R. Cottrill, S. Goffredo, K. Spyridopoulos, Directorate-General for Education and Culture Youth and Sport, *Study on the European Sport Model*, A report to the European Commission, april 2022.

¹⁴⁸ Decreto-legge n. 220, del 19 agosto 2003, *Disposizioni urgenti in materia di giustizia sportiva*. Entrato in vigore il 20 agosto 2003 e convertito con modificazioni dalla Legge del 17 ottobre 2003, n. 280 (in G.U. 18/10/2003, n.243).

¹⁴⁹ Cfr. P. Moro, *giustizia sportiva e diritti processuali*, La Giustizia Sportiva, Experta edizioni, Rimini, 2004, p.8.

¹⁵⁰ Questo sistema di autonomia “influenzata” dai principi nazionali ed europei però, rischia di fare innescare dei conflitti tra l’ordinamento centrale e quello sportivo.

M. Colucci, *L’autonomia e la specificità dello sport nell’Unione europea*, Rivista di diritto ed economia dello sport, volume II, fascicolo 2, 2006.

¹⁵¹E. Battelli, *Diritto privato dello sport, nuovi percorsi del diritto privato. I rapporti tra ordinamento sportivo, ordinamento statale ed europeo*, 2021.

individuati¹⁵². Per meglio comprendere il concetto di autonomia, bisogna prima analizzare le relazioni tra l'ordinamento giuridico centrale e i vari ordinamenti giuridici settoriali. La dottrina è ormai unanime nel ritenere che, la relazione tra gli ordinamenti e lo studio del diritto sportivo sia riservata ed esplicita nella c.d. Teoria Istituzionalistica del diritto o teoria della pluralità degli ordinamenti giuridici, il cui fautore è stato il grande giurista italiano Santi Romano¹⁵³. Questa teoria sostiene l'esistenza di una pluralità di ordinamenti giuridici diversi, ciascuno per ogni settore di interesse (per esempio: Ordinamento sportivo, canonico, famiglia, e così via). La tesi in esame, riconosce la forte difficoltà dello Stato e dell'ordinamento giuridico centrale, a governare, predisporre e organizzare qualsiasi novità o evoluzioni tecniche, economiche e sociali dei singoli settori¹⁵⁴, e, in alcuni casi, auspica l'intervento *ad hoc* delle singole Istituzioni interessate. Proprio da questo, infatti, deriva il nome della presente teoria, la quale vede nelle Istituzioni il punto centrale di riferimento della società¹⁵⁵. Santi Romano, come promotore della tesi, sostiene come ad ogni ordinamento corrisponda l'istituzione di uno specifico settore, e viceversa ad ogni istituzione, corrisponda un ordinamento giuridico¹⁵⁶. La corrente di pensiero appena espressa, cerca di attribuire rilevanza alle diverse manifestazioni della società civile, e si oppone alla supremazia esclusiva ed assoluta del potere allo Stato, il quale si occuperebbe solamente di attribuire le facoltà e le capacità alle singole Istituzioni settoriali. Le espressioni e i singoli settori d'interesse della società civile, hanno la facoltà di creare una moltitudine di sotto ordinamenti giuridici - proprio come quello sportivo- i cui sviluppi, ad opera di gruppi sociali, rimangono spontanei e naturali, seppure tutti subordinati ad un unico ordinamento statale centrale. Questo schema rafforza la connessione tra il diritto e la società, quest'ultima rappresentata dalle Istituzioni (*ubi societas ibi ius*: in ogni gruppo sociale organizzato è presente il diritto)¹⁵⁷. Ritornando allo sport nello specifico, si può desumere come da un lato il "modello sportivo europeo" sia connotato da una certa autonomia organizzativa-normativa, in ragione delle peculiarità che lo sport possiede, allo stesso tempo, però, l'Unione europea, e in particolare

¹⁵² E. Lubrano, *Ordinamento sportivo e giustizia statale*, in studiolumbrano.it.

¹⁵³ La "teoria istituzionalistica" è riconosciuta dalla dottrina, e in Italia in particolare, è stata sviluppata da Santi Romano; cfr. Santi R., *L'ordinamento giuridico. Studi sul concetto, le fonti e i caratteri del diritto*, 1910.

¹⁵⁴ S. Cadelano, *Recensione dell'opera "L'ordinamento giuridico" di Santi Romano*, 13 marzo 2015, disponibile su Diritto.it.

¹⁵⁵ A. Sandulli, *L'ordinamento giuridico di Santi Romano: un classico della letteratura giuridica*, Quodlibet, 2018.

¹⁵⁶ "Ogni ordinamento giuridico è istituzione e viceversa ogni istituzione è un ordinamento giuridico" cit. Santi R., *L'ordinamento giuridico. Studi sul concetto, le fonti e i caratteri del diritto*, 1910.

S. Romano, M. Croce (a cura di), *L'ordinamento giuridico*, ed. Quodlibet, 1917.

¹⁵⁷ A. Sandulli, *L'ordinamento giuridico di Santi Romano: un classico della letteratura giuridica*, Quodlibet editore, 2018.

la Corte¹⁵⁸, prevedono dei criteri generali di assoggettamento dello sport al diritto europeo, legittimandone l'intromissione, ogniqualvolta l'attività sportiva risulti caratterizzata da un fattore economico¹⁵⁹. Risulta indispensabile che l'ordinamento sportivo, attraverso le disposizioni emanate dalle Istituzioni sportive, coordini la propria autonomia e specificità, mantenendo il rispetto dei principi e dei diritti fondamentali europei e costituzionali.

2.L'evoluzione della giurisprudenza della Corte di giustizia dell'UE in materia di sport

Il giudizio di “*specificity of sport*”¹⁶⁰, è stato elaborato inizialmente dalla Corte¹⁶¹ e si fonda soprattutto sul carattere sociale dello sport e sulla intrinseca polifunzionalità¹⁶².

La Corte, dagli anni Settanta, si è mossa con l'obiettivo primario di eliminare qualsiasi tipo di ostacolo al rispetto dei diritti fondamentali per la vita della Comunità europea, quali il diritto alla libera circolazione delle persone¹⁶³, delle merci, di stabilimento e prestazioni di attività o servizi, la parità di trattamento e il principio di non discriminazione. Il primo passo della Corte è stato, da un lato applicare il diritto comunitario, in particolare il diritto alla libera circolazione, esclusivamente alle attività sportive aventi carattere economico, dall'altro lato però, si sono mantenute e salvaguardate quelle specificità e peculiarità che lo sport naturalmente possiede. Sulla base di ciò, il professionista sportivo veniva equiparato a qualsiasi altro lavoratore, in quanto svolgeva un'attività economica-sportiva. Successivamente, grazie agli apporti della Corte, si è superato l'obiettivo mercantilistico ed economico della libera circolazione della Comunità economica europea. In questo senso infatti, tale diritto non veniva più attribuito al solo lavoratore, in ragione dello svolgimento di una prestazione economica, ma, al contrario, veniva concesso liberamente a tutti i cittadini europei, in possesso di una cittadinanza europea.¹⁶⁴

¹⁵⁸ Corte di giustizia dell'Unione europea, C-51/96 e C-191/97, sentenza Deliège, 11 aprile 2000, punti 13, 41, 52, Raccolta I-2621.

¹⁵⁹ S. Bastianon, *L'Europa e lo sport. Profili giuridici, economici e sociali*, Giappichelli, Torino, 2014.

¹⁶⁰ Final Report Executive Summary to the Directorate-General for Education and Culture of the European Commission, *Mapping and Analysis of the Specificity of Sport*, june 2016.

¹⁶¹ Corte di giustizia dell'Unione europea, C-36/74, sentenza Walrave and Koch; Corte di giustizia dell'Unione europea, C- 415/93, sentenza Bosman, punto 106.

¹⁶² J. Zylberstein, *La specificità dello sport nell'Unione Europea*, Rivista telematica di diritto ed economia dello sport, 2008, vol. IV, fasc. I.

¹⁶³ v. Corte di Giustizia dell'Unione europea, C-18/95, sentenza F.C. Terhoeve, 26 gennaio 1999, p. I-389.

v. Corte di Giustizia dell'Unione europea, C-415/93, sentenza Bosman, 15 dicembre 1995, punto 94-95.

¹⁶⁴ v. Art. 21 TFUE.

v. Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004, 2004/38/CE relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, che modifica il regolamento (CEE) n. 1612/68 ed abroga le direttive 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE e 93/96/CEE, 29/04/2004.

La difficoltà che in quegli anni ha incontrato il settore dello sport nel contesto europeo, è stata sicuramente dovuta a forme di intervento del tutto opposte adottate dalle Istituzioni europee. Se la Corte, da un lato, ha scelto di adottare delle decisioni nette e rigorose, riuscendo a ritagliarsi un ruolo di primo piano all'interno del panorama comunitario, atteggiamento del tutto differente è stato assunto dalla Commissione europea. Quest'ultima infatti, ha sempre preferito un atteggiamento *soft* e più sensibile alle parti interessate allo sport, cercando un compromesso politico ed evitando una presa di posizione netta contro di esse.

3. La sentenza Walrave e Koch v UCI: l'aspetto economico dello sport e il suo assoggettamento al diritto comunitario

Nel caso Walrave e Koch¹⁶⁵ del 1974, la Corte è stata chiamata per la prima volta ad esprimersi sul rapporto sport e diritto comunitario e sulla compatibilità delle disposizioni dei Trattati CEE riguardanti la libertà di circolazione dei lavoratori¹⁶⁶, libertà di stabilimento di servizi¹⁶⁷ e il principio di non discriminazione¹⁶⁸, con la clausola contenuta all'interno del regolamento sportivo dell'*Union Cycliste Internationale*-UCI. Detta clausola, applicata alle gare ufficiali del Campionato mondiale di corsa dietro battistrada,¹⁶⁹ obbligava il ciclista corridore e il suo allenatore, ad avere la medesima nazionalità. Due atleti olandesi, ciclista e allenatore, decisero di esperire un'azione legale contro l'UCI, mediante la quale chiedevano la nullità di tale regola contenuta nel regolamento sportivo, che valutavano essere non rispettosa dei principi europei in tema di libera circolazione dei lavoratori, libera prestazione dei servizi, e anche in contrasto con il divieto di discriminazione basato sulla nazionalità. Nei confronti delle federazioni di ciclismo nazionali francesi, olandesi e spagnole (quest'ultima in quanto era la nazione ospitante il campionato mondiale), anch'esse convenute, gli attori chiedevano di consentire la partecipazione alle gare, anche a quelle formazioni composte da corridore e allenatore non aventi necessariamente la stessa nazionalità, che comunque fossero cittadini di uno Stato membro. Al contrario, la federazione internazionale dei ciclisti (d'ora in poi UCI) si difendeva, affermando che, una regola che obbligava l'allenatore e il corridore ad essere in possesso della stessa nazionalità, negli eventi sportivi in cui partecipano le squadre

¹⁶⁵ Corte di giustizia dell'Unione europea, causa C-36/74, Walrave e Koch v UCI, 12 dicembre 1974.

¹⁶⁶ Art. 48 capo 1 del Trattato CEE "La libera circolazione dei lavoratori all'interno della Comunità è assicurata al più tardi al termine del periodo transitorio. Essa implica l'abolizione di qualsiasi discriminazione, fondata sulla nazionalità, tra i lavoratori degli Stati membri, per quanto riguarda l'impiego, la retribuzione e le altre condizioni di lavoro".

¹⁶⁷ Art. 59 del Trattato CEE.

¹⁶⁸ Art. 7 del Trattato CEE.

¹⁶⁹ Lo sport in questione consiste in gare di mezzofondo, in cui i ciclisti gareggiano dietro ai propri allenatori su motocicletta.

rappresentative nazionali, non era in realtà discriminatoria. L'UCI sosteneva che nel caso di specie, le norme contenute nel proprio regolamento, non dovessero essere subordinate all'applicazione dei principi comunitari contenuti nel TCEE, in quanto, il carattere internazionale del regolamento, applicabile ai Paesi terzi, impediva l'applicazione anche del diritto comunitario, e inoltre quest'ultimo non poteva prevalere su un diritto internazionale. Come ultimo punto a sostegno della UCI, il regolamento internazionale di ciclismo, non poteva essere ritenuto nullo, in quanto era già contenuto ed attuato in più di cento regolamenti degli Stati. Per quanto riguardava la clausola che imponeva la stessa nazionalità, l'UCI affermava che il differente trattamento appariva in realtà giustificato dalla natura stessa dei Campionati mondiali in cui partecipano le rappresentative nazionali, poiché in queste competizioni prevaleva l'aspetto tecnico-sportivo e non l'aspetto economico.

Il percorso che la Corte ha preso per definire nel merito la controversia, è servito a fissare tre punti fondamentali nel rapporto tra sport e Unione europea¹⁷⁰. Come prima considerazione, la Corte non riconosce una totale autonomia del settore sportivo, ma, tenendo conto della sua specificità e considerando gli obiettivi per lo più economici dell'allora Comunità economica europea¹⁷¹, elabora un sistema che vede l'assoggettamento dello sport al diritto comunitario solo se e in quanto costituisca un'attività economica, qualunque sia il rapporto giuridico da cui trae origine¹⁷². Sulla base di ciò, una clausola di una organizzazione sportiva internazionale, che obblighi un atleta, in possesso di un valido contratto di lavoro¹⁷³, ad avere una determinata nazionalità, ponendolo in una situazione di svantaggio rispetto ai cittadini di altri Stati, è in contrasto con le libertà di circolazione dei lavoratori *ex art 48 TCEE*, e di stabilimento di servizi, con i principi del mercato libero interno, e con il principio di non discriminazione, salvo che si tratti di una clausola riguardante la formazione di squadre nazionali¹⁷⁴. Riguardo al secondo principio di diritto emanato dai giudici europei, la Corte sostiene come la natura privata della federazione sportiva, seppur titolare di una particolare autonomia giuridica, non sia un elemento sufficiente a sottrarre le norme dal diritto comunitario. Se così non fosse, verrebbe pregiudicata in maniera eccessiva la libertà di circolazione europea che, oltre a sottostare alle limitazioni imposte dagli Stati membri, si vedrebbe l'applicazione

¹⁷⁰ B. Nascimbene e S. Bastianon, *diritto europeo dello sport*, Giappichelli editore, 2011, Torino.

¹⁷¹ Art. 2 del Trattato CEE.

¹⁷² Sentenza Walrave, C-36/74, pp. 1417-1418.

¹⁷³ Si intende la prestazione di lavoro subordinato o di una prestazione di servizi, e la relativa applicazione degli artt. 39-42 TCE nei casi di lavoro subordinato, o degli artt. 49-55 TCE in caso di lavoro autonomo (rispettivamente attuali artt. 45-48 e 56-62 TFUE).

¹⁷⁴ Conclusioni dell'avvocato generale J.P. Warner, 24 ottobre 1974, p. 1427, punto 1.

anche delle disposizioni contenute nei vari organismi e associazioni aventi carattere privato¹⁷⁵. Come ultimo punto rilevante ai fini della presente controversia, i giudici comunitari richiamano la tesi sostenuta dall'Avvocato generale della Corte di giustizia europea Warner¹⁷⁶, riguardante "l'eccezione sportiva", che di fatto ha segnato un passo fondamentale nei rapporti tra Comunità europea e sport. L'Avvocato infatti, ritiene un'ipotesi legittima, anche se non esplicitamente contenuta nel Trattato comunitario, quella di prevedere l'esistenza di una deroga sportiva alla regola generale del divieto di discriminazione basata sulla nazionalità. L'Avvocato Warner, sostiene come un divieto assoluto di discriminazione potrebbe essere illogico se applicato *tout court* a tutte le tipologie di competizione sportive, e quindi anche alle squadre nazionali, in quanto l'essenza stessa di queste formazioni è di esprimere e difendere l'identità e l'appartenenza ad una nazione, rappresentare un popolo e una cultura.¹⁷⁷ Appare invece logico che, in questi casi specifici, il commissario tecnico di una squadra rappresentativa nazionale, selezioni solo ed esclusivamente sportivi appartenenti proprio a quello Stato¹⁷⁸. Difatti, qui non rileva l'aspetto economico, ma unicamente la struttura tecnico-sportiva della competizione, con la conseguente e giusta sottrazione delle disposizioni comunitarie¹⁷⁹. Con la presente sentenza, la Corte ha cercato di adottare dei principi giuridici che potessero salvaguardare la peculiarità e la specificità che lo sport per propria natura possiede, il quale, anche quando costituisce un'attività economica, non può essere totalmente equiparato alle altre attività economiche.

¹⁷⁵ Cfr. Corte di giustizia dell'Unione europea, Walrave e Koch, 12 dicembre 1974, p. 1419 punti 10-16.

¹⁷⁶ Conclusioni dell'avvocato generale J.P. Warner, 24 ottobre 1974, p. 1426 "Ci si può chiedere se non sia configurabile un'eccezione alle norme del trattato che vietano le discriminazioni basate sulla nazionalità, per quanto riguarda regolamenti di organizzazioni sportive intesi a garantire che ciascuna squadra nazionale sia costituita solo da cittadini del paese che essa deve rappresentare. A questo interrogativo, signori, risponderò nel senso che l'eccezione dovrebbe risultare chiaramente."

¹⁷⁷ In particolare, al principio generale del divieto di discriminazione applicato a tutte le attività sportive-economiche, faranno eccezione quelle competizioni sportive in cui partecipino le squadre rappresentative nazionali.

S. Bastianon, *Diritto europeo dello sport*, Torino, 2011.

¹⁷⁸ Sarebbe illogico, per esempio, convocare un giocatore francese per rappresentare la nazionale italiana di calcio. Ciò non deve apparire una questione di discriminazione, ma la natura della competizione stessa. Il giocatore francese sarà orgoglioso di difendere la propria nazione e la propria cultura di appartenenza.

¹⁷⁹ Punto 2, sentenza Walrave, la Corte afferma che il principio di non discriminazione, e quindi gli artt. 7, 48 e 59 del TCEE, non concernono la composizione di squadre sportive, ad esempio, di squadre nazionali, poiché tali formazioni interessano unicamente aspetti sportivi e non invece economici.

Da notare anche le posizioni assunte dalla Commissione e dall'Avvocato generale della Corte in merito alla controversia, secondo i quali, il giudice nazionale dovrebbe considerare l'aspetto tecnico-sportivo delle competizioni in cui vi partecipano le rappresentative sportive nazionali e non l'aspetto economico. Risulta quindi legittimo e ragionevole escludere i giocatori stranieri, solo nei casi in cui si tratti di squadre rappresentative nazionali, e, al contrario, rendere nulle tutte quelle clausole c.d. clausole anti-stranieri, contenute nei regolamenti sportivi nazionali, che limitino o vietino l'assunzione di tali giocatori.

Sentenza Walrave, Osservazioni della Commissione, p.1409, n. 1, lett. b.

Il criterio di eccezione sportiva, seppur rivoluzionario, sembra contenere alcune incertezze. Innanzitutto, la Corte non specifica in modo chiaro e preciso quali siano le eccezioni che consentono l'esclusione degli atleti in base alla nazionalità. Non potrebbe essere ragionevole una completa esenzione dal diritto comunitario di un'intera attività sportiva¹⁸⁰. Inoltre il secondo aspetto, non espresso in modo chiaro dalla Corte¹⁸¹, riguarda la volontà di considerare come eccezione solo le squadre nazionali, o anche quelle non nazionali. Da un lato, attraverso un'interpretazione letterale più estensiva, parte della dottrina è arrivata a sostenere che la Corte abbia escluso dal principio di non discriminazione, le questioni relative alle composizione delle squadre sportive sia nazionali, ma anche non nazionali, facendo però esplicito riferimento alle prime, solo a titolo di esempio. Dall'altro lato però, con una visione più rigorosa, la maggior parte degli studiosi del diritto ha concluso come l'unica limitazione concessa al criterio generale, e quindi non incompatibile con i principi contenuti nel Trattato, debba valere solo per le rappresentative di squadre nazionali, in quanto portatrici di "questioni che interessano unicamente lo sport"¹⁸², estranee ad interessi economici-mercantili, e di conseguenza non di competenza dei giudici comunitari. Sulla base di quest'ultima considerazione, appare legittimo ai principi comunitari, decidere di escludere gli atleti stranieri dalla formazione di squadre rappresentative nazionali.

3.1 La sentenza Donà-Mantero: la libera circolazione degli sportivi all'interno della Comunità europea e il diritto degli "stranieri" di partecipare agli incontri di calcio.

Dopo soli due anni dalla sentenza Walrave e Koch, la Corte di giustizia europea è stata nuovamente chiamata a pronunciarsi sulla controversia Donà c. Montero¹⁸³, riconosciuta dalla dottrina come il "padre spirituale"¹⁸⁴ di quella che sarà poi la sentenza europea più importante emanata in ambito sportivo, ossia la sentenza Bosman¹⁸⁵. All'occhio di alcuni esperti, la sentenza Donà sembrava essere fittizia, cioè instaurata con l'unico obiettivo di sollecitare i

¹⁸⁰ M. Clarich, *La sentenza Bosman: verso il tramonto degli ordinamenti giuridici sportivi?* p. 396.

¹⁸¹ L'aspetto poco chiaro si riferisce al punto 2 del dispositivo della sentenza Walrave, in cui la Corte statuisce che "il divieto di discriminazioni fondate sulla cittadinanza [...] non concerne la composizione di squadre sportive - e in particolare delle rappresentative nazionali- operata esclusivamente in base a criteri tecnico-sportivi; e perciò impossibile configurare tale attività sotto il profilo economico".

¹⁸² Nella versione francese e inglese della sentenza in questione si fa riferimento al concetto di "questioni che interessano unicamente lo sport" per indicare le regole puramente sportive. Nella versione inglese viene indicato "[...] a question of purely sporting interest and as such has nothing to do with economic activity". Nella versione francese viene indicato "[...] une question intéressant uniquement le sport, et, en tant que telle, étrangère à l'activité économique".

¹⁸³ Corte di giustizia dell'Unione europea, causa C-13/76, Donà v Mantero, 14 luglio 1976.

¹⁸⁴ v. J. Tognon, *Diritto e politiche dello Sport nell'Unione Europea*, 2016, Padova, p.100.

¹⁸⁵ Corte di giustizia dell'Unione europea, causa C- 415/93, Bosman.

giudici europei ad esprimersi sulle disposizioni relative agli stranieri. In particolare, i giudici comunitari nel 1976 si sono pronunciati sulla questione riguardante la compatibilità con il diritto comunitario, di regole contenute nel regolamento della FIGC, le quali consentivano ai soli giocatori in possesso della tessera federale,¹⁸⁶ di giocare agli incontri calcistici, e allo stesso tempo vietavano alle squadre italiane di ingaggiare giocatori stranieri. Nel caso di specie, il signor Mantero, Presidente di una squadra di calcio italiana chiese al signor Donà, funzionario della segreteria generale della CEE, di compiere dei sondaggi al di fuori dell'Italia, per cercare dei giocatori stranieri, di buona qualità e con un basso ingaggio, disponibili a trasferirsi a giocare nella sua squadra del Rovigo. Il signor Donà, accettò l'incarico e pubblicò l'annuncio su una rivista sportiva belga "Sportif". Il presidente della squadra però, se in un primo momento affidò l'incarico, successivamente decise di non considerare le offerte arrivate e si rifiutò di pagare gli adempimenti effettuati dal sig. Donà, sostenendo che tale attività violasse la regola contenuta nel Regolamento della FIGC in vigore in quel momento¹⁸⁷, la quale vietava il tesseramento ai calciatori stranieri. Il signor Donà allora, decise di intentare un'azione legale per il mancato pagamento, sostenendo che la suddetta regola della FIGC, fosse in contrasto con le disposizioni comunitarie contenute nell'art 7, 48 e 59 del Trattato, in ordine al divieto di discriminazione fondato sulla nazionalità, al diritto di circolazione delle persone e alla libertà di stabilimento dei servizi. In aggiunta, sosteneva come in questo caso, l'attività sportiva avesse un carattere economico, ex art. 2 TCEE, e quindi sottoponibile al diritto comunitario. Sulla base di ciò, si è chiesto alla Corte, di fornire in forma chiara e precisa un suo orientamento riguardante l'obbligo o meno di applicare i principi comunitari, in particolare il diritto di libera circolazione e di stabilimento di servizi, anche agli sportivi professionisti, e ai calciatori. Nel luglio dello stesso anno, i giudici europei si sono pronunciati riprendendo i principi di diritto già enunciati nella sentenza Walrave, relativi alla distinzioni tra attività economiche e attività puramente sportive, e sancendo oltretutto, che una tale regola o prassi nazionale che consenta solo ai cittadini di quello Stato membro di partecipare alle partite, vietando al contempo alle squadre l'ingaggio di giocatori stranieri, sia in contrasto con l'art. 7 del Trattato CEE¹⁸⁸ (relativo

¹⁸⁶ In base all'art. 28 del Regolamento della Federazione Italiana Giuoco Calcio, si evince come in realtà, la concessione della tessera federale venisse attribuita normalmente ai soli giocatori di nazionalità italiana che avessero la residenza in Italia. Per i giocatori stranieri appartenenti ad una federazione calcistica straniera, il Regolamento della FIGC prevedeva la possibilità di attribuire una deroga, subordinata ad una scelta discrezionale del Consiglio federale. Nel caso in cui non fosse approvata tale deroga, la conseguenza era l'impossibilità di svolgere l'attività e l'esclusione del giocatore straniero dalla squadra italiana.

¹⁸⁷ Corte di giustizia dell'Unione europea, causa 13/76, Donà c. Mantero, 14 luglio 1976, p. 1334.

¹⁸⁸ Art. 7 Trattato CE "Nel campo di applicazione del presente Trattato, e senza pregiudizio delle disposizioni particolari dallo stesso previste, è vietata ogni discriminazione effettuata in base alla nazionalità".

al principio che vieta la discriminazione fondata sulla nazionalità), e con il principio di libera circolazione, a meno che si tratti di manifestazioni sportive in cui non rilevino gli aspetti economici, ma solamente interessi inerenti alla fisionomia tecnico-sportiva dell'incontro¹⁸⁹. Solo ed esclusivamente in quest'ultimo caso, a salvaguardia della specificità dello sport, saranno giustificate e considerate legittime quelle deroghe al principio generale della libera circolazione degli sportivi, e al divieto di discriminazione in base alla nazionalità¹⁹⁰.

3.2 Alcune prime considerazioni conclusive

Quello che si evince dalle suddette decisioni della Corte, è la precisa volontà di separare i casi in cui la pratica sportiva sia configurabile come attività economica e quindi assoggettata al diritto comunitario, da quelle attività puramente sportive-ludiche, le quali, nei casi in cui gli obiettivi siano proporzionati e idonei al perseguimento degli scopi¹⁹¹, possono essere considerate valide eccezioni al principio generale del divieto di discriminazione, della libera circolazione dei lavoratori e dei servizi, e quindi non sottoponibili alle disposizioni comunitarie¹⁹². Grazie ai principi di diritto enunciati dalle sentenze *pre-Bosman*, viene ordinata "l'apertura delle frontiere", e applicata per la prima volta ai calciatori cittadini di uno Stato membro, professionistici o semiprofessionistici, il diritto di circolare liberamente all'interno del territorio comunitario, senza limitazioni, se non per quelle iniziative esclusivamente aventi carattere sportivo. Uno dei punti dolenti sollevati dalla dottrina¹⁹³, è stata la difficoltà dei giudici della Corte, di indicare in modo chiaro quali potessero essere delle eccezioni "inerenti alla fisionomia specifica degli incontri sportivi", secondo le quali apparirebbe giustificata l'esclusione di sportivi stranieri dalle partite.

Dopo la predisposizione dei rivoluzionari principi di diritto elaborati dalla Corte, si è instaurato un periodo di transizione, che durerà fino alla sentenza *Bosman*, nel quale le disposizioni contrastanti con detti principi, non sono state modificate e adattate dalle federazioni sportive, ma, sia a livello nazionale che comunitario, si sono continuati a mantenere

¹⁸⁹ Così come evidenziato nelle Osservazione del signore Donà, le società calcistiche, a differenza delle rappresentative nazionali, non difendono i colori della singola squadra, ma sono società commerciali che perseguono fini di lucro e di guadagno.

¹⁹⁰ La Corte, ai fini della decisione, riprende le posizioni assunte nelle conclusioni dell'Avvocato generale Trabucchi, del 6 luglio 1976 p. 1344.

¹⁹¹ Sentenza 13/76, Donà c Mantero cit., p. 1340, punti 12-13-14. La Corte sottolinea il principio inedito secondo cui "[...] riveste carattere economico l'attività dei calciatori professionisti o semiprofessionisti che svolgono un lavoro subordinato o effettuano prestazione di servizi retribuita. Ne consegue, pertanto, che se cittadini di uno Stato membro, tali calciatori possono fruire, in tutti gli Stati membri, delle norme comunitarie relative alla libera circolazione delle persone e dei servizi".

¹⁹² Sentenza 13/76, Donà c Mantero, p. 1340.

¹⁹³ Cfr. S. Bastianon, B. Nascimbene, *Lo sport e il diritto dell'Unione europea, 2011*, Capitolo XII, p. 314 e ss.

degli ostacoli all'ingaggio e all'impiego di atleti stranieri comunitari. Infatti, sebbene la "rivoluzione" fosse già iniziata in Italia a partire dagli anni Settanta, sarà solo la controversia instaurata negli anni novanta dal signor Bosman¹⁹⁴, a riportare l'attenzione ai principi di diritto già elaborati dalla sentenza Donà¹⁹⁵, facendo aumentare l'interesse e avvicinando la Comunità europea al settore sportivo.

4. La disciplina sui trasferimenti e sugli stranieri: transfer-system e le "quote nazionali"

Per comprendere meglio la portata innovativa della sentenza Bosman, bisogna prima esaminare le normative sportive valide in quel periodo. Il sistema dei trasferimenti comunitari in vigore al momento del caso Bosman, consentiva alla squadra che vendeva il giocatore, di ricevere un'indennità di trasferimento e di formazione dalla squadra acquirente, anche nei casi in cui il contratto fosse già scaduto, intralciando in questo modo la libera circolazione degli atleti e frenando l'interesse di potenziali squadre acquirenti. Nel nostro Paese, inoltre, il Regolamento del 1981 emanato dalla FIGC autorizzava le squadre ad ingaggiare solamente un giocatore. L'anno successivo il tetto salì a due giocatori. Questa regola, appare essere impraticabile, se confrontata alla situazione delle squadre italiane di oggi, formate prettamente da giocatori stranieri. La *ratio* iniziale delle regole sui trasferimenti e sugli stranieri, era di evitare che le squadre più ricche, potessero acquistare i giovani talenti delle squadre più piccole, senza che quest'ultime potessero ottenere un indennizzo per la loro formazione e crescita¹⁹⁶. Tali somme, sembravano essere le soluzioni (in realtà sbagliate) più idonee a tutelare, oltre alle squadre più piccole, anche i vivai, i giovani atleti locali, e a innalzare il livello delle squadre nazionali. Si manifesta in modo chiaro ed evidente, che la norma restrittiva del numero di stranieri all'epoca della diffusione dello sport comunitario, aveva l'obiettivo di mantenere all'interno delle squadre una forte "componente nazionalistica".¹⁹⁷ Si pensava quindi che un tifoso italiano, si sarebbe potuto meglio identificare in una squadra di *club* formata maggiormente da giocatori della sua stessa nazionalità, piuttosto che da giocatori stranieri.

¹⁹⁴ Cfr. A. Tizzano, M. De Vita, *qualche osservazione sul caso Bosman* in RDS, 1996 p. 417 "se è vero, dunque, che [la sentenza] era attesissima, è anche vero che in realtà essa era largamente annunciata, nel senso che già i vari passaggi processuali lasciavano intravedere come del tutto possibile, ed anzi molto probabile, il risultato cui la Corte è pervenuta".

¹⁹⁵ In considerazione del periodo storico in cui le pronunce post-Bosman erano state adottate, e della scarsa attenzione che lo sport aveva in quegli anni, la loro rilevanza, dopo due decenni di oblio, venne riconosciuta grazie alla sentenza Bosman.

¹⁹⁶ Le piccole squadre infatti, si mantenevano grazie alle indennità di formazione che ricevevano dalla vendita dei giovani talenti cresciuti nei propri vivai. In mancanza di tale indennità, la disparità tra squadre forti e deboli sarebbe aumentata notevolmente.

¹⁹⁷ S. Bastianon, *La sentenza Bosman, vent'anni dopo*, p.59.

Di fondamentale importanza è stato il contributo del Parlamento europeo, che in modo autoritario criticava il sistema dell'indennità di trasferimento, e sollecitava la Commissione europea, in quanto custode dei Trattati, a controllare la compatibilità con le disposizioni comunitarie, di norme emanate dalla FIFA, UEFA, dalle federazioni e dalle società calcistiche,¹⁹⁸ e a prendere misure ed azioni idonee a rimuovere eventuali disposizioni discriminatorie¹⁹⁹. Inoltre, il Parlamento chiedeva all'Esecutivo europeo, di eliminare il sistema di indennità di formazione e di rimuovere il vincolo sul numero di giocatori stranieri in una singola squadra, fino ad arrivare ad una completa libertà di circolazione²⁰⁰. La Commissione, aveva principalmente due vie d'azione. In primis poteva agire con procedure d'infrazione contro gli Stati membri, colpevoli di non aver eliminato delle norme sportive contrastanti con i diritti fondamentali comunitari. Questa possibilità però, avrebbe di conseguenza portato alla creazione di lunghe controversie tra gli Stati e le singole federazioni sportive. Un'altra via d'azione, suggerita dal Parlamento europeo e seguita dalla Commissione, è stata quella di rivalersi direttamente contro le parti interessate dello sport, facendo valere le norme a tutela della libera concorrenza²⁰¹. Nel 1992, la UEFA, su invito della Commissione di abolire le restrizioni, decide di adottare la regola del 3+2, che consente di far risultare a referto al termine di ogni partita, tre giocatori stranieri comunitari²⁰², più altri due giocatori stranieri, ma che per cinque anni continuativi avessero giocato nella federazione di quello Stato. Tale soluzione però, è sembrata essere un escamotage per aggirare il problema, in quanto, seppur formalmente

¹⁹⁸ Risoluzione del Parlamento europeo sulla Comunità europea e lo sport, del 25 luglio 1994, in GUCE C 205/94, p. 486.

¹⁹⁹ Risoluzione del Parlamento europeo sullo sport nella Comunità, in GUCE C 127/1984, p.142.

Risoluzione del Parlamento europeo sullo sport nella Comunità europea e l'Europa dei cittadini, in GUCE C 69/1989, p.234.

Risoluzione del Parlamento europeo sulla libera circolazione dei calciatori professionisti, 11 aprile 1989, in GUCE C 120/1989 p.33.cit., "il sistema dell'indennità di svincolo o di trasferimento, rappresenta una forma moderna di schiavismo, una violazione della libertà contrattuale e della libertà di circolazione garantita dai trattati (...) la limitazione del numero autorizzato di giocatori stranieri per squadra [costituisce] una discriminazione inaccettabile in base alla cittadinanza nonché una violazione della libertà di circolazione a norma dell'articolo 48 del trattato CEE, e una violazione dell'articolo 85 del trattato CEE, allorché gli interessati sono cittadini della Comunità europea".

²⁰⁰ Risoluzione del Parlamento europeo sulla libera circolazione dei calciatori professionisti, 11 aprile 1989, in GUCE C120 del 16 maggio 1989.

²⁰¹ Relazione del Parlamento europeo presentata a nome della Commissione giuridica e per i diritti dei cittadini sulla libera circolazione dei calciatori professionisti nella Comunità, p. 12 "La Commissione non ha necessità di intentare processi contro gli Stati membri, ma può adottare subito misure contro le parti effettivamente responsabili. Se si considera il calcio professionistico come un'attività economica- e su questo non sussiste il minimo dubbio- allora le limitazioni numeriche e i blocchi finanziari sono chiaramente restrizioni illegali alla libera concorrenza. Solo la Commissione può consentire eccezioni".

²⁰² La questione qui riguarda lo straniero comunitario. Il termine "straniero", fa riferimento al giocatore comunitario, il quale però gioca in una squadra non appartenente alla sua federazione. Per lo straniero extracomunitario, la questione verrà approfondita nei prossimi paragrafi.

eliminava il tetto massimo e consentiva alle squadre di ingaggiare nella propria rosa un numero illimitato di giocatori stranieri, di fatto, ad un'osservazione più approfondita, risultavano essere ugualmente discriminatorie e limitative della libertà di circolazione, in quanto rimaneva il vincolo per le squadre di fare giocare in una stessa partita, un numero massimo di cinque giocatori stranieri²⁰³.

5. Il calcio e il caso Bosman: dove tutto ha inizio

Il 15 dicembre del 1995 rappresenta una data importante per lo sport, in quanto è stata pronunciata la sentenza Bosman²⁰⁴, che ancora oggi costituisce la decisione più rilevante che la Corte di giustizia dell'Unione europea abbia mai preso in ambito sportivo, e che cambierà per sempre i rapporti tra sport e diritto comunitario, segnando il cd. "Punto di non ritorno"²⁰⁵. Grazie alla sentenza, emessa in un periodo storico in cui lo sport e in particolare il calcio professionistico assunsero un imponente rilievo economico, culturale e sociale, si conclude il "magico isolamento" del settore avverso il diritto comunitario.

Per quanto riguarda il caso specifico nel 1990, Jean-Marc Bosman, giocatore belga della RC Liegi, scaduto il contratto, chiede di essere trasferito alla squadra francese del Dunkerque. La squadra di provenienza però, dubitando della effettiva solvibilità della squadra acquirente, omette di richiedere alla federazione belga il certificato di trasferimento, elemento essenziale affinché si possa considerare efficace la cessione del giocatore alla nuova società. A fronte della conseguente inefficacia e nullità del trasferimento, il giocatore Bosman decide di sfidare il mondo europeo del calcio, intentando una causa contro la sua squadra belga del RG Liegi, l'URBSFA (federazione calcistica del Belgio) e l'UEFA, adducendo l'incompatibilità dell'allora vigente sistema dei trasferimenti e degli stranieri, con le disposizioni comunitarie relative alla libera circolazione delle persone, della prestazione di servizi, e della concorrenza²⁰⁶. Oltre a ciò, il signor Bosman chiedeva un risarcimento dei danni derivante dal fatto che, a causa di questo sistema era stato ostacolato e poi bloccato il suo trasferimento alla squadra francese del Dunkerque, pregiudicando in maniera irreversibile la sua carriera calcistica. Nella fattispecie infatti, era stata chiesta un'alta indennità di formazione alla potenziale squadra acquirente, che successivamente la portò a disinteressarsi del giocatore. Nel

²⁰³ Essendoci il vincolo di fare risultare a referto solo cinque stranieri comunitari, logicamente era inutile per le squadre acquistare più giocatori rispetto a quelli che effettivamente avrebbero potuto fare giocare. Quindi, di fatto la restrizione alla libertà di circolazione e la discriminazione continuava ad esserci seppur in modo indiretto.

²⁰⁴ Causa C-415/93, URBSFA c Bosman.

²⁰⁵ B. Nascimbene e S. Bastianon, *Diritto europeo dello sport*, Giappichelli editore, 2011, Torino, p. 3.

²⁰⁶ Artt. 48,85 e 86 Trattato CE, attuali artt. 45,101 e 102 del Trattato TFUE.

frattempo la corte d'appello di Liegi, dopo numerosi dubbi interpretativi, nel 1993 decideva di sottoporre la questione in via preliminare alla Corte del Lussemburgo, affinché quest'ultima potesse pronunciarsi sulla compatibilità della normativa dei trasferimenti c.d. *Transfer-system*²⁰⁷ e sulla c.d. regola delle "Quote nazionali".²⁰⁸ In particolare, si chiedeva ai giudici, di accertare se tali disposizioni fossero in contrasto con gli articoli 48, 85 e 86 del Trattato CE.²⁰⁹

5.1 Le conclusioni dell'Avvocato generale della Corte di giustizia Lenz

Nel corso del procedimento, particolare importanza era stata data alle *Conclusioni* dell'Avvocato generale Lenz, a sostegno dei giudici del Lussemburgo e presentate al pubblico nel settembre del 1995.²¹⁰ A lui si deve la capacità di aver previsto e riconosciuto le conseguenze e le ripercussioni economiche, sociali e culturali che questa sentenza avrebbe potuto apportare al futuro mondo dello sport europeo, in particolare al settore calcistico professionistico e ai suoi milioni di tifosi²¹¹.

Com'era normale immaginarsi, la posizione della Corte e dell'Avvocato Lenz fu aspramente criticata dalle parti sportive. Queste ultime asserivano che le disposizioni oggetto della controversia non violassero l'art. 48 CE, in quanto limitavano solo l'utilizzo di giocatori stranieri negli incontri, ma lasciavano comunque alle squadre la libera possibilità di acquistare una quantità illimitata di giocatori stranieri comunitari. Inoltre, veniva sostenuto dalla UEFA che queste limitazioni fossero giustificate²¹², in quanto non contemplavano interessi economici,

²⁰⁷ Il meccanismo di transfer-system era contenuto all'interno del documento UEFA intitolato "Principi di una cooperazione tra le federazioni aderenti all'UEFA e le loro società" contenuto nel Regolamento, emesso dal Comitato esecutivo dell'UEFA il 24 maggio 1990 ed entrato in vigore due mesi dopo.

²⁰⁸ Cfr J. Tognon, A. Stelitano, *Sport, Unione europea e diritti umani*, Padova, 2011.

²⁰⁹ Si chiedeva alla Corte europea di interpretare gli articoli 48,85,86 del TCE, e valutare la compatibilità di norme emanate dalle federazioni sportive che imponessero ad una squadra di pagare un'indennità di formazione e trasferimento nel caso in cui intendessero acquistare un giocatore, anche a contratto scaduto svincolato (indennità di trasferimento). In secondo luogo, si chiedeva di esaminare la compatibilità delle disposizioni contenute in regolamenti sportivi nazionali o comunitari, che imponessero alle squadre di schierare in un singolo incontro un limite massimo di calciatori stranieri.

²¹⁰ Conclusioni dell'Avvocato generale Lenz, 20 settembre 1995, in Raccolta 1995, p. I-04921, punto 136. "Ogni club che operi e pianifichi in modo razionale terrà conto dell'esistenza delle norme relative agli stranieri nel costituire l'organico della propria squadra. Nessun club siffatto ingaggerà quindi più calciatori, o molti di più, di quanti non possa impiegare nell'ambito di una gara. Solo un esiguo numero di grandi società è in grado di permettersi il lusso di ingaggiare un numero di giocatori stranieri superiore a quello che è possibile impiegare sul campo (...). L'attuale regola secondo la quale può essere limitato soltanto il numero dei giocatori stranieri che possono essere impiegati in una gara, non più invece il numero di giocatori stranieri che possono essere ingaggiati da un club, rappresenta certo, da questo punto di vista, un progresso rispetto al passato, ma ciò non toglie che la regola in questione seguiti ad essere contraria all'art. 48. (...)"

²¹¹ Conclusioni dell'avvocato generale Lenz, 20 settembre 1995, in Raccolta, p. I-4930, punti 56, 57, 58 e 62.

²¹² In questo caso infatti, poiché non si tratta di rappresentative nazionali, ma di una singola squadra calcistica, le uniche limitazione ammesse al diritto di libera circolazione ex art 52 TFUE sono l'ordine pubblico, la pubblica sicurezza e la sanità pubblica o di una esigenza o di un motivo imperativo di interesse generale riconosciuto dalla Corte di giustizia. Non è da considerarsi valida nel caso Bosman, la regola generale enunciata nella sentenza Donà.

ma interessi tecnico-sportivi, e quindi non subordinati ai principi comunitari. Tali interessi tecnico-sportivi erano finalizzati alla tutela dell'organizzazione dello sport, alla maggiore possibilità per il tifoso di riconoscersi in una squadra formata da giocatori della sua stessa nazionalità, invece che da stranieri, garantire un certo numero di giocatori locali, a vantaggio dell'equilibrio tra le squadre e delle rappresentative nazionali e sfavorire la possibilità per le squadre più ricche di avvalersi illimitatamente di forti giocatori stranieri.

L'Avvocato, al contrario, nelle sue *Conclusioni* ritiene inconsistenti queste cause di giustificazione elaborate dalla UEFA sulle regole del 3+2, in quanto una squadra, operando in modo logico-razionale e sulla base delle proprie possibilità economiche, non ingaggerà mai nella propria formazione, un numero di giocatori stranieri maggiore rispetto a quello che effettivamente potrà fare giocare in un incontro²¹³. Se cinque è il numero massimo di giocatori stranieri consentiti in una gara, sarebbe illogico e dispendioso per una squadra acquistarne molti di più. In relazione alla tesi secondo cui la norma sugli stranieri favorirebbe la forza delle rappresentative nazionali, l'Avvocato controbatte che non vi è un obbligo che impone ai giocatori di tesserarsi per una squadra che appartenga al loro paese. A ben vedere, essi potrebbero formarsi adeguatamente in una squadra di un altro Stato, senza per questo pregiudicare le rappresentative nazionali²¹⁴. Inoltre, in relazione alla tesi della UEFA, di garantire, attraverso le regole del 3+2 e dell'indennizzo, un equilibrio competitivo e finanziario, e un'incertezza dei risultati, la difesa della Corte afferma la legittimità dell'obiettivo perseguito²¹⁵, ma la illogicità e l'incertezza di esso. Facendo un esempio, l'Avvocato afferma che una ingente squadra sarebbe in grado di acquistare i fuoriclasse stranieri, ma allo stesso modo, sarebbe in grado di acquistare i talenti nazionali, senza in questo modo violare le disposizioni comunitarie. Ciò a conferma del fatto che, la disciplina dei trasferimenti non garantisce un sicuro equilibrio competitivo-finanziario tra le squadre, in quanto non scoraggia quelle più ricche ad acquistare dei talenti sia locali che non. Lenz, ha suggerito come tale obiettivo competitivo, avrebbe potuto essere ugualmente perseguito attraverso altri mezzi non limitativi della libera circolazione. Il successivo argomento sostenuto dalle federazioni calcistiche e dalla UEFA, che è stato poi oggetto di confutazione dall'Avvocato, riguarda la

²¹³ Conclusioni dell'Avvocato generale Lenz, punto 136.

²¹⁴ Ne è un esempio la nazionale croata di calcio, che benché avesse nella propria rosa solo cinque giocatori appartenenti al Campionato croato, riuscì ad ottenere nel 2018 un secondo posto, e nel 2022 un terzo posto ai Mondiali.

²¹⁵ L'obiettivo è l'indennità di formazione per ripagare le squadre dai costi sostenuti per i propri giovani e per incentivarle ad investire nei propri vivai verrà ripreso nel 2010 dalla sentenza europea *Bernard v Olympique Lyonnais*, C-325/08.

potenziale idoneità dell'indennità di trasferimento a ricompensare le singole squadre dai costi sostenuti per la crescita e formazione dei propri giocatori. Tale tesi è stata ritenuta dall'Avvocato Lenz, molto fragile sia dal punto di vista logico che giuridico, in quanto, in primis, l'ammontare dell'indennità non viene calcolato sulla base dei costi effettivamente sostenuti dalla squadra per la formazione del giocatore, ma, in realtà vengono utilizzati dei parametri che si basano sul reddito dell'atleta. Inoltre a dimostrazione della dubbiosità di questa tesi, l'Avvocato evidenzia come queste somme di formazione vengano richieste dalle squadre anche quando si tratti del trasferimento di giocatori ultratrentenni. È ben logico che in questi casi non si possa parlare di indennità di formazione o preparazione, poiché il giocatore in questione dovrebbe essere già da tempo formato e preparato.²¹⁶ In Francia²¹⁷, a dimostrazione di ciò, la federazione calcistica ha consentito alle squadre di richiedere le somme di formazione non oltre il ventitreesimo anno di età. Oltretutto, nella propria decisione, la Corte sottolinea l'aleatorietà che caratterizza l'indennità di formazione, in quanto non si può sapere con assoluta certezza se un giovane di talento potrà poi in futuro mantenere tutte le aspettative²¹⁸. L'Avvocato successivamente cerca di confutare le precedenti interpretazioni fornite dalla Corte negli anni Settanta, incapaci di fornire un'unica e chiara risposta riguardo la portata dell'eccezione sportiva, e quindi quelle attività con solo rilievo tecnico-sportivo. In particolare, al punto 139 delle *Conclusioni* pronunciate dall'Avvocato, le limitazioni al diritto comunitario relative alle rappresentative nazionali enunciate dalla Corte nei casi Walrave e Donà, non sembrano più essere sostenibili, in quanto risultano in netto contrasto con i diritti comunitari fondamentali, quali la libera circolazione e il divieto di discriminazione fondato sulla nazionalità. Infatti, le squadre nazionali al giorno d'oggi, non sono più solo inquadrabili come attività tecnico-sportive, ma possiedono anche una rilevanza economica²¹⁹. Riguardo all'argomento sostenuto dalla UEFA, sulla maggiore identificazione del tifoso in una squadra rappresentata da giocatori della sua stessa nazionalità, l'Avvocato Lenz confuta questa tesi, considerandola scarsa. Egli sostiene che il tifoso, più che essere interessato alla nazionalità dei

²¹⁶ Conclusione dell'avvocato generale Lenz, punto 237.

²¹⁷ Abbas Kassem & Juan de Dios Crespo Pérez, *les-indemnites de formation* (fifa), 23 gennaio 2023. www.jurisportiva.fr

²¹⁸ Causa C-415/93, Bosman, punto 109.

²¹⁹ Per esempio, i campionati mondiali di calcio, in cui partecipano le squadre nazionali, rappresentano sicuramente oltre che aspetti sportivi anche e soprattutto aspetti economici.

giocatori della squadra per cui tifa, sia in realtà maggiormente interessato al trionfo e alla vittoria della squadra²²⁰.

5.2 La decisione della Corte di giustizia sul caso Bosman

La Corte, basandosi sul corposo documento adottato dall'Avvocato generale, ha deciso della questione pregiudiziale²²¹ a favore del calciatore Bosman, statuendo il contrasto delle norme emanate dalle federazioni sportive, con le disposizioni dei Trattati relative alla libera circolazione²²², alla disciplina sulla concorrenza, e al divieto di discriminazione, finendo quindi per equiparare il giocatore sportivo agli altri lavoratori subordinati, e assoggettando pienamente lo sport al diritto comunitario.²²³ Le clausole impugnate rappresentavano in modo indiretto una limitazione alla libera circolazione e all'accesso al mercato del lavoro, in quanto, l'imposizione del pagamento di un'indennità da parte della squadra interessata, ostacolava, sfavoriva e distoglieva il giocatore comunitario dallo spostarsi in un'altra squadra e quindi gli impediva di circolare liberamente all'interno della Comunità²²⁴. Per quanto riguarda le regole contenute nella seconda questione interpretativa, i giudici europei, seguendo la linea interpretativa enunciata dall'Avvocato generale, hanno affermato la natura discriminatoria delle regole e l'incompatibilità con l'art. 48 n. 2 del CE, in quanto discriminavano i giocatori stranieri comunitari in base alla nazionalità²²⁵, rendendo più sfavorevole il loro accesso alle opportunità di lavoro rispetto ai giocatori locali. Il grande clamore assunto dalla sentenza non è dato solamente dai principi di diritto elaborati - poiché erano gli stessi enunciati dalle sentenze della Corte negli anni Settanta - ma dal fatto che le due regole sulla libera circolazione degli sportivi dichiarate incompatibili con il diritto comunitario, costituivano un'importantissima fonte di lucro e di guadagno per le squadre e per le società sportive.²²⁶ La sentenza è stata rivoluzionaria anche per gli effetti che a cascata si sono verificati nel mondo dello sport: è stata la prima volta

²²⁰ Per esempio, pensando ai giorni d'oggi, i tifosi dell'Inter si identificano fortemente nella squadra della stagione 2009-2010 che conquistò numerosi trofei, nonostante fosse una formazione formata quasi completamente da stranieri. Infatti nella finale di Champions League, poi vinta appunto dalla squadra milanese, la formazione titolare era formata esclusivamente da stranieri.

²²¹ Art.19 del TUE. La Corte di giustizia dell'Unione europea ha lo scopo primario di assicurare il rispetto, l'uniforme interpretazione e applicazione del diritto contenuto nei Trattati.

²²² Cfr. punti 99-104, sentenza Bosman "un club non può impedire ad un cittadino di uno Stato membro di firmare, alla scadenza del suo contratto, un nuovo contratto con un altro club in un altro Stato membro, né può complicare tale trasferimento richiedendo al nuovo club un'indennità di trasferimento, di formazione o di promozione".

²²³ Sentenza Bosman, pronuncia della Corte sulla prima questione, n.1, I-5081.

²²⁴ È importante rilevare che la pronuncia che sanciva l'incompatibilità dell'indennità di formazione con il diritto comunitario non ha avuto efficacia retroattiva.

²²⁵ La disposizione di una federazione sportiva che impone alle squadre di schierare un numero limitato di giocatori cittadini di altri Stati membri, è in contrasto con l'art. 48 del TCEE. Cfr. sentenza Bosman, punto 137, I-5078.

²²⁶ J Tognon, A. Stelitano, *Sport, Unione Europea e Diritti Umani*, p.164.

che un singolo cittadino, sfidasse e si mettesse contro l'organo vertice del calcio europeo: la UEFA.

5.3 Gli effetti della sentenza Bosman

Le conseguenze scaturite dalla sentenza²²⁷ sono state immediatamente visibili, in quanto l'eliminazione dell'indennità di formazione faceva sorgere la possibilità per gli atleti a fine contratto, di poter stipulare liberamente un contratto con una nuova squadra, senza pagare alcun indennizzo. La novità apportata da tale sentenza, andava a vantaggio esclusivamente dei giocatori, i quali potevano essere acquistati dalle nuove squadre "a parametro zero", rafforzando il loro potere contrattuale ed ottenendo ingaggi sempre più alti, non dovendo più le squadre pagare somme per acquistare i giocatori. Oltre agli effetti positivi della sentenza, si possono constatare anche degli effetti negativi, che sono ricaduti principalmente sulle tasche delle squadre e sui bilanci delle società che, in vista dell'eliminazione di una contropartita economica, pur di non perdere i propri giocatori "a zero", hanno cominciato a stipulare dei contratti sempre più onerosi, arrivando oggi a raggiungere cifre stratosferiche di decine di milioni di euro²²⁸. Inoltre i crediti patrimoniali derivanti da queste somme, e che le società pensavano di ottenere e iscrivere nei propri bilanci attivi, furono rimossi, ed esse sono state costrette a rivedere i piani finanziari. È evidente che questo sistema abbia impoverito i conti patrimoniali delle società, a svantaggio di quelle squadre che per anni si sono occupate della cura dei propri giovani talenti all'interno dei vivai, e che successivamente, al momento della cessione si sono ritrovate a perderli senza ottenere alcun incasso.²²⁹

Per quanto riguarda la seconda questione della controversia, l'eliminazione della regola sportiva che limitava il numero di stranieri comunitari, ha portato ad un'apertura delle frontiere, ad un pieno riconoscimento della libera circolazione degli atleti comunitari e ad uno

²²⁷ J. Tognon, *La libera circolazione nel diritto comunitario: il settore sportivo*, Rivista amministrativa della Repubblica Italiana, 2002, fasc. VII.

²²⁸ Cfr. S.Bastianon, *La Sentenza Bosman vent'anni dopo*, 2015, p.159 "Se da un lato, la Sentenza Bosman ha certamente favorito una maggiore mobilità dei calciatori europei e rafforzato il loro potere contrattuale nei confronti della società; dall'altro lato, essa non ha affatto imposto alle società calcistiche di schierare in campo undici giocatori stranieri. Analogamente la Sentenza Bosman non ha imposto alle società calcistiche italiane di non investire nei giovani calciatori nazionali, di non investire nella costruzione di nuove sedi né di dipendere quasi esclusivamente dai ricavi della cessione dei diritti televisivi".


M. Coccia, *La sentenza Bosman: summum ius, summa iniuria?*, in Rivista di diritto sportivo, 1996, fasc. III.

²²⁹ Un esempio è il caso di Gianluigi Donnarumma, giocatore cresciuto e formato dalle giovanili del Milan, fin dal 2013, e poi passato nel 2021 al Paris Saint Germain a costo zero.

Nasce nel periodo immediatamente successivo alla sentenza Bosman, il "parametro zero", in cui i giocatori decidono di non rinnovare con la propria squadra, al fine di svincolarsi o arrivare a scadenza del proprio contratto. In tal modo il costo del suo cartellino viene azzerato, con la conseguente facoltà per la squadra che intende acquistarlo di offrirgli un ingaggio più elevato.

v. QuiFinanza, *Sport economy: cosa significa "parametro zero"* 10 Gennaio 2019, www.QuiFinanza.it.

stravolgimento delle rose delle squadre, soprattutto per quelle più ricche, spinte ad investire sempre di più in giocatori stranieri.



Il grafico, segnato da un rapido aumento del numero di stranieri presenti in sei squadre europee (Milan, Inter, Barcellona, Real Madrid, Manchester United, Bayern Monaco),²³⁰ illustra la netta differenza tra i periodi precedenti e successivi alla sentenza Bosman. Nello specifico, il numero di giocatori stranieri presenti nel campionato italiano nel periodo precedente (1995/1996) e immediatamente successivo alla sentenza (1996/1997), è aumentato da 66 a 119.²³¹ Nella stagione 2023-2024 il numero è arrivato a 361 giocatori stranieri su 570 giocatori totali, con una percentuale del 63,3%.²³²

L'eliminazione dell'indennità di trasferimento ha indebolito ulteriormente il panorama del calcio professionistico in Europa, in quanto, se nel periodo precedente a Bosman, le indennità passavano da una squadra ad un'altra, ma comunque rimanevano all'interno del sistema finanziario calcistico, con tale sentenza invece, si ha avuto una riduzione dei costi per le squadre acquirenti, ma, la somma risparmiata, veniva tolta dal sistema calcistico inteso nel suo insieme, andando redistribuita solo a favore dei calciatori, i quali, potevano vedersi incrementate in modo esponenziale le loro offerte economiche, oltre che il monte ingaggi delle società.²³³ Viene così "impoverito" il sistema calcistico, a vantaggio esclusivamente degli stipendi di giocatori e dei propri procuratori sportivi. Per questi motivi, è sorta per le squadre

²³⁰ Le sei squadre sono state scelte a titolo esemplificativo.

²³¹ S. Bastianon, *La sentenza Bosman vent'anni dopo*, op. cit., p. 125.

²³² Dati acquisiti sul sito www.transfermarket.it.

²³³ La situazione nella quale una squadra acquista un giocatore a 10 milioni di euro, è diversa dalla situazione in cui l'acquisto di un giocatore è "gratis". In quest'ultimo caso, i soldi risparmiati dall'acquisto, potrebbero essere utilizzati per offrire un ingaggio più alto al giocatore.

la necessità di ricercare dei ricavi altrove, e non solamente dalla cessione dei propri giocatori. Soluzioni sono ricadute sulla vendita di *merchandising*, sulle sponsorizzazioni, e soprattutto sulla vendita di diritti televisivi alle emittenti televisive, ma, allo stesso tempo, si sono verificati degli escamotage illegali per tentare di eludere gli ostacoli di natura formale derivanti dalla situazione Bosman. Uno di questi, per esempio, è il caso “passaportopoli” attraverso cui sono stati concessi dei passaporti ai giocatori extracomunitari in modo fraudolento, con lo scopo di naturalizzarli come giocatori europei, e non applicare quelle restrizioni che di fatto continuavano a sussistere per gli atleti extracomunitari.

Per molti anni, una parte dei commentatori, ha considerato la sentenza Bosman come l'unica responsabile dell'esagerato aumento del numero di stranieri nelle squadre, scaricando tutte le responsabilità su di essa²³⁴. In realtà, ad una visione più approfondita, si può ritenere come questa sentenza non abbia obbligato le squadre a schierare o acquistare giocatori stranieri. Sicuramente, ha contribuito ad aggravare la situazione dei vivai italiani, ha aumentato e incoraggiato la mobilità dei giocatori, ma allo stesso tempo, non si può attribuire la colpa esclusivamente e direttamente alla sentenza Bosman²³⁵. Le conseguenze negli Stati membri sono state diverse, a seconda delle politiche che sono state adottate dalle federazioni sportive. E' da considerare infatti, che è stata una scelta libera, esclusiva e commerciale delle singole squadre²³⁶, quella di riempire le loro rose e preferire l'ingaggio di giocatori stranieri, spesso già adulti e formati (buy it), a discapito della formazione dei giovani talenti locali all'interno dei vivai (make it)²³⁷. Come si evince dai differenti dati del *grafico*, le squadre spagnole e in generale tutte le squadre appartenenti alla sua federazione, hanno puntato su politiche di lungo-raggio e scelte più impegnative, rivelatesi poi positive, preferendo investire sui giovani e sui propri vivai. Degli esempi di vivai spagnoli c.d. *cantera* famosi in tutto il mondo sono la scuola

²³⁴ v. T. Vissol, *E' tutta colpa dell'Europa*, 2014; M Valentino, *Maledetto Bosman (e l'ipocrisia di Conte)*, www.mondoudinese.it; E. Livini, *Quella sentenza europea alle origini del naufragio*, 2004, La Repubblica.

²³⁵ In una conferenza stampa tenuta a Bruxelles, l'allora Direttore generale della UEFA del 2005 Lars-Christer Olsson ha affermato che “La sentenza Bosman non è certamente la causa di tutti i mali che affliggono il calcio europeo, ma ha distrutto alcuni capisaldi che la classe dirigente aveva creato volutamente, non per elevare il calcio al di sopra della normativa UE, ma per preservare la natura speciale di questo nostro sport e impedire fenomeni degenerativi”.

²³⁶ v. S. Bastianon, la sentenza Bosman vent'anni dopo, cit., p. 132 “poiché i principi di diritto enunciati dalla Corte di giustizia nella sentenza Bosman sono gli stessi in Italia come in Germania, in Francia come in Inghilterra o in Spagna, non occorrono profonde disquisizioni per rendersi conto che i dati (gli effetti della sentenza), certamente collegati alla sentenza Bosman, non possono spiegarsi unicamente come la diretta ed inevitabile conseguenza della pronuncia della Corte di giustizia”.

²³⁷ S. Bastianon, *La sentenza Bosman vent'anni dopo*, pp.70-71.

giovanile del Barcellona²³⁸, e del Real Madrid. Al contrario, in Italia, le società calcistiche hanno preferito fare delle scelte a brevissimo termine e decisamente meno faticose, preferendo l'acquisto di giocatori già adulti e formati²³⁹. La differenza tra questi dati evidenzia come, dai principi giuridici derivanti dalla sentenza comunitaria Bosman - seppure uguali per tutti gli Stati membri -, in realtà sono derivate conseguenze diverse nei campionati calcistici, a seconda delle scelte giuridiche ed economiche che sono state prese dalle singole squadre.

La Corte ha cercato di porre rimedio ai "difetti" del calcio europeo moderno attraverso la regola sui giocatori localmente formati, la c.d. *home grown players*, la cui legittimità è stata affrontata alcuni anni più tardi con la sentenza Bernard²⁴⁰.

6. La giurisprudenza successiva al caso Bosman: le attività diverse dal calcio

In questa terza fase, si fa riferimento al periodo post Bosman, più precisamente dal 1996 al 2000, e alle modalità con cui la Comunità e il mondo dello sport hanno reagito al nuovo sistema derivante dalla sentenza Bosman²⁴¹. Questo periodo è stato contraddistinto da una forte volontà generale di "manipolare" a proprio piacimento i principi di diritto enunciati dalla Corte in precedenza, e da forti richieste volte a negare l'autonomia dell'ordinamento sportivo da quello comunitario-centrale. Le parti interessate allo sport, invece, per molti anni sono state contrarie a conformarsi ai nuovi principi comunitari, hanno continuato a supportare la tesi di un'autonomia dello sport, e del carattere sportivo delle proprie attività. Netta è stata la risposta della Corte, la quale ha cercato di evitare un'interpretazione smisuratamente eccessiva della sentenza Bosman, dando una risposta più precisa alla definizione di "eccezione sportiva"²⁴², pur sempre nell'ottica di salvaguardare le peculiarità dello sport. Si cerca di affrontare la relazione "sport e diritto europeo" prendendo in considerazione sport diversi dal calcio, e in particolare gli sport individuali e quelli dilettantistici. Particolare attenzione viene data a due

²³⁸ A dimostrazione di ciò, il 25 novembre 2012 durante l'incontro Levante-Barcellona, l'allenatore della squadra catalana ha schierato una squadra completamente formata da giocatori provenienti dalla cantera del Barcellona. Fonte Wikipedia.

²³⁹ S. Bastianon, *La sentenza Bosman vent'anni dopo*, p. 160 cit. "la Serie A non è più il campionato più bello del mondo, né il più ricco."

²⁴⁰ Corte di giustizia, causa C-325/08, *Olympique Lyonnais c Olivier Berard*, Newcastle UFC.

²⁴¹ v. M. Coccia, C. Nizzo, *il dopo-Bosman e il modello sportivo europeo*, in RDS, 1998, p. 339 ss., le conseguenze della sentenza Bosman, non sono state tanto l'eliminazione dell'indennità di formazione e delle regole sugli stranieri, ma gli "effetti a cascata" che si sono verificati verso i regolamenti delle federazioni e organizzazioni sportive.

S. Bastianon, *Diritto europeo dello sport*, cit., p. 23 "la sentenza Bosman non sarebbe un punto di arrivo, ma di partenza nella ricerca di una difficile mediazione fra le esigenze dell'integrazione economica e politica, da un lato, e le peculiarità che caratterizzano il mondo dello sport, dall'altro".

²⁴² L'"eccezione sportiva" come già rilevato in precedenza, indica quel campo di regole con finalità esclusivamente sportive, e quindi sottratte al diritto comunitario.

pronunce: la sentenza *Deliège*²⁴³ in riferimento al judoka belga, in cui la Corte ha riconosciuto un'ulteriore eccezione sportiva all'applicazione del Trattato comunitario, e la sentenza *Lehtonen*²⁴⁴ riguardante un giocatore di pallacanestro finlandese.

6.1 Il judo e il caso *Deliège*: gli sport individuali e la selezione degli atleti

La Corte nella controversia *Deliège*, ritorna ad affrontare i rapporti non sempre facili tra sport e diritto comunitario, cercando di imporre dei vincoli all'interpretazione del principio di libera circolazione delle persone applicato agli sportivi. Si avvertiva la pericolosità che, i principi scaturiti dalla sentenza *Bosman*, se interpretati in modo eccessivamente ampio, avrebbero potuto mettere a repentaglio l'essenza e le peculiarità dello sport. E' per questo motivo che i giudici del Lussemburgo, attraverso un approccio più *soft* e bilanciato, hanno agito cercando di trovare un compromesso tra la necessità di salvaguardare le caratteristiche specifiche dello sport, ma senza per questo escluderlo o renderlo immune dalla subordinazione del diritto comunitario. Appurato che lo sport necessita di una cooperazione con le Istituzioni sportive, nell'ottica della salvaguardia delle sue specificità e peculiarità, è altrettanto vero che gli organismi interessati allo sport, non possano continuare ad invocare una totale autonomia e quel "magico isolamento", che avevano contraddistinto i decenni precedenti. Da questo sorge il compito della Corte, di operare affinché le federazioni sportive possano conformare i propri regolamenti con i nuovi principi del diritto europeo, pur sempre nel rispetto di un equilibrio tra attività sportive economiche ed attività puramente sportive.

La questione della presente controversia, presentata nel duemila dinanzi al Tribunale di Namur, dalla ricorrente Christelle *Deliège* contro la federazione belga di judo, e poi sottoposta alla Corte di giustizia, ha ad oggetto la compatibilità degli artt. 39,59-66, 85 e 86 del TCE, (attuali artt. 45, 66-74,105 e 106 TFUE) con delle norme contenute nei regolamenti sportivi di judo. Esse nello specifico, imponevano la possibilità ad un numero limitato di giocatori della stessa nazionalità, precedentemente selezionati dalla propria federazione, di poter gareggiare ad una gara nazionale o internazionale. La ricorrente nel caso concreto, considerava discriminatorie le modalità di scelta effettuate dalla federazione belga, in ragione del fatto che al suo posto, erano state preferite e selezionate altre due atlete che avevano ottenuto dei risultati

²⁴³ Corte di giustizia dell'Unione europea, cause riunite C-51/96 e C-191/97, *Deliège c. Ligue francophone et judo et disciplines associées ASLB, Ligue belge de judo ASLB, Union européenne de judo*, 11 Aprile 2000, in Raccolta, 2000, p. 2549.

²⁴⁴ Corte di giustizia dell'Unione europea, causa C-176/96, *Lehtonen e Castors Canada Dry Namur-Braine ASLB c. Fédération royale belge des sociétés de basket-ball ASLB (FRBSB)*, 13 Aprile 2000, in Raccolta, 2000, pag. 2681.

a lei inferiori²⁴⁵. Tale modalità di selezione aveva ostacolato lo svolgimento della sua carriera sportiva, impedendole ingiustamente di partecipare ad una gara internazionale.

La Corte, in primis, ha rigettato le richieste della judoka Deliège²⁴⁶, equiparando di fatto le discipline dilettantistiche a quelle professionistiche, entrambi inquadrabili come attività economiche e quindi assoggettabili ai principi comunitari. La Corte arriva ad affermare che, ai fini dell'assoggettamento al diritto comunitario, ciò che rileva non è il mero aspetto qualitativo dell'attività sportiva (cioè l'aspetto dilettantistico, professionistico, individuale o collettivo), ma esclusivamente la struttura intrinseca economica, che di volta in volta rileva per la singola attività²⁴⁷. Sulla base di ciò, viene riconosciuta anche ad un atleta dilettante, la facoltà di assumere la qualità di lavoratore e beneficiare dei diritti comunitari riconosciuti dall'art. 45 TFUE. In altre parole, affinché un'attività sia configurabile come attività economica, essa deve superare il limite del mero carattere sportivo e agonistico, e possedere una propria economicità. In base a questo nuovo orientamento, la giurisprudenza ritiene che l'unica condizione necessaria richiesta per l'applicazione del diritto comunitario allo sport, non sia la singola situazione soggettiva dell'atleta, ma il quadro generale, e le circostanze sociali ed economiche che ruotano attorno all'atleta e a quel determinato evento sportivo, valutandolo quindi caso per caso, e vietando l'esclusione *a priori* di un'intera categoria sportiva.²⁴⁸ Considerando il judo, quale sport dilettantistico, esso non può essere aprioristicamente escluso in via generale e classificato come attività puramente sportiva-ricreativa. Per esempio, si configurano come eventi sportivi ed economici, quei casi in cui l'atleta percepisca dei compensi dalle federazioni, oppure quando la manifestazione rappresenti un evento mediatico, in quanto vi partecipino televisioni, sponsor o messaggi pubblicitari. In questi casi infatti, la manifestazione sportiva è idonea a garantire la possibilità di gareggiare con altri atleti, e allo stesso tempo lo stesso lo sportivo, effettua una controprestazione come servizio, apportando all'evento degli effetti

²⁴⁵ L'atleta Deliège aveva ottenuto risultati sportivi soddisfacenti, tra cui titolo di campionessa del Belgio. Cfr. Sentenza Deliège, p. I-2602, n.6.

²⁴⁶ La ricorrente Deliège criticava la federazione belga per non aver scelto i propri atleti sulla base di criteri oggettivi quali la bravura, ma sulla base di parametri soggettivi. Infatti al suo posto, la federazione aveva selezionato altre due atlete che avevano ottenuto dei risultati inferiori rispetto a lei. La posizione espressa dalla judoka è più valida e condivisibile, se considerata in riferimento alla ipotesi in cui lo sportivo, in uno sport individuale, rappresenti solo se stesso. È senza dubbio che, in casi come questi, l'atleta debba essere selezionato in base a parametri oggettivi che tengano conto delle sue capacità sportive e della bravura. Sentenza Deliège, p. I-2602, n.7.

²⁴⁷ L'attività sportiva è disciplinata dal diritto comunitario solo nei casi in cui questa sia configurabile come attività economica ex art. 2 TCE.

v. sentenze Walrave, Donà e Bosman.

²⁴⁸ M. Castellaneta, Le discipline sportive nell'Ordinamento dell'Unione Europea, in *Diritto Comunitario e degli scambi internazionali*, fasc.2/2001, p.230.

economici. Quando invece, l'attività rappresenti per lo sportivo essenzialmente un incontro con un altro atleta oppure qualora gli stessi ottengano un mero rimborso spese, tali attività costituiscono attività puramente sportive e quindi immuni al diritto comunitario. A dimostrazione di ciò, al giorno d'oggi l'atleta dilettante, e nel caso specifico anche l'atleta Deliège, non percepisce solo un rimborso spese, ma può in alcuni casi, arrivare a percepire veri e propri compensi economici, sussidi dalla propria federazione, dal proprio Comitato olimpico, oltre a ingenti contratti di sponsorizzazione.

Chiarito che il judo possa essere inquadrabile come attività economica e sottoposta quindi al diritto comunitario, l'attenzione si sposta sulla questione principale. La domanda si basava sulla eventuale violazione di norme contenute nelle federazioni internazionali di judo, le quali consentivano solo ad un numero limitato di giocatori della stessa nazionalità, precedentemente selezionati dalle stesse federazioni, di partecipare ad una competizione internazionale di alto livello. Bisogna differenziare i casi in cui in un incontro sovranazionale, il singolo atleta rappresenti la propria Nazione e la federazione del suo Stato di appartenenza, dai casi in cui l'atleta partecipi a titolo individuale, rappresentando se stesso. Solo nella prima ipotesi, la Corte ammette la legittimità di alcune restrizioni alla libera circolazione delle persone e al divieto generale di discriminazione fondato sulla nazionalità, riconoscendo che una eventuale regola federale che riservi l'accesso alle competizioni sportive, ai soli giocatori affiliati alla stessa federazione, e che consenta di selezionare in modo discrezionale e soggettivo gli atleti che faranno parte della squadra nazionale, non è incompatibile con il principio di libera circolazione e libera prestazione di servizi.²⁴⁹ I giudici comunitari hanno sostenuto come le modalità soggettive di scelta degli atleti, nei casi di incontri internazionali tra squadre rappresentative nazionali utilizzate nel caso *a quo* dalla federazione belga, non possano essere considerate una restrizione alla libera circolazione e alla libera prestazione di servizi vietata dal Trattato ex art. 59. Le federazioni sportive, gli allenatori e lo staff tecnico, quali soggetti dotati delle necessarie conoscenze ed esperienze del settore, nelle procedure di selezione degli atleti da destinare alle gare, possono essere liberi di scegliere e utilizzare dei criteri e parametri discrezionali e soggettivi, più idonei ai fini da perseguire, e che non attengano solo alla oggettiva bravura tecnica. La Corte, e in particolare il diritto europeo, non possono entrare nel merito delle modalità con cui tali selezioni potranno verificarsi, poiché si tratta di scelte

²⁴⁹ Sentenza Deliège, punto 43, p.I-2613, cit. “le norme del Trattato in materia di libera circolazione delle persone non ostano a normative o prassi che escludano i giocatori stranieri da determinate competizioni per motivi non economici, attinenti al carattere e all'ambito specifici di tali competizioni e che quindi hanno natura prettamente sportiva, come ad esempio, nel caso di incontri tra le rappresentative di paesi diversi”.

meramente sportive. Le modalità con cui un atleta può essere selezionato per rappresentare la propria squadra nazionalità, non potranno mai essere obiettivamente giuste e oggettive, proprio perché dovranno e potranno basarsi su una moltitudine di capacità e caratteristiche; per esempio, oltre alla capacità tecnica, vi sono gli aspetti anagrafici, caratteriali, la capacità di integrazione con i compagni, la “capacità di fare spogliatoio”, e l’educazione²⁵⁰. I giudici però, hanno sottolineato come tale limitazione ai principi comunitari, non possa eccedere i limiti consentiti per perseguire quello scopo specifico²⁵¹, e non possa essere utilizzata come un alibi per escludere in modo generale un’intera attività sportiva. Dello stesso avviso è stato anche l’avvocato generale Cosmas²⁵² che, nelle sue conclusioni, indica che la possibilità per una federazione sportiva di selezionare i propri atleti attraverso le scelte ritenute più opportune, non è una limitazione alla libera prestazione di servizi. Tutto ciò è legittimo solo se tali limitazioni siano in grado di perseguire obiettivi puramente sportivi, e non occultino forme di discriminazione o il conseguimento di finalità economiche²⁵³.

Sulla base delle considerazioni effettuate, nel caso concreto, tali modalità di scelta sono necessarie per la specifica struttura organizzativa degli incontri di squadre nazionali. La Corte, in tali ipotesi, ha attribuito alle federazioni sportive la facoltà di autoregolamentare le proprie attività, attraverso scelte discrezionali, anche se questo potrebbe apparentemente violare i principi contenuti nei Trattati comunitari. Tali limiti appaiono necessari, in quanto permettono di creare all’interno dello sport un “internazionalismo”²⁵⁴, cioè la possibilità di mantenere un’ampia rappresentatività dello sport nelle diverse aree geografiche del mondo, consentendo anche ai Paesi più poveri di partecipare agli incontri sportivi, ed evitando una manifestazione di tutti contro tutti. Per esempio, pensando alle gare internazionali di atletica, se non ci fossero

²⁵⁰ v. Sentenza Deliège “una norma che imponga ad un’atleta professionista di essere in possesso di un’autorizzazione o di un provvedimento di selezione della propria federazione per poter partecipare ad una competizione sportiva internazionale ad alto livello, in cui non sono in gara squadre nazionali, non costituisce di per sé stessa una restrizione alla libera prestazione dei servizi”.

²⁵¹ Sentenza Deliège, punto 43, I-2613.

²⁵² Conclusioni dell’avvocato generale Cosmas, in causa Deliège.

²⁵³ Conclusioni dell’avvocato generale Cosmas, in causa Deliège, p. I- 2553 cit. “il diritto di autoregolamentazione riconosciuto allo sport” costituisce “un valore tutelato dal diritto comunitario. Esso garantisce agli organismi sportivi il potere di promuovere una disciplina nel modo che ritengono più conforme ai loro obiettivi, purché le loro scelte non comportino discriminazioni né nascondano il perseguimento di interessi economici. (...) Qualsiasi decisione degli enti sportivi che abbia come obiettivo o oggetto esclusivo la promozione della dimensione sociale dello sport, al di là di qualsiasi intenzione di ordine economico, sia in linea di principio giustificata anche quando comporti una restrizione delle libertà comunitarie. Lo impone l’esigenza di garantire allo sport il diritto di autoregolamentazione”.

²⁵⁴ B. Nascimbene e S. Bastianon, *diritto europeo dello sport*, 2011.

dei limiti al numero massimo di atleti rappresentanti la propria federazione, la finale degli incontri sarebbe presumibilmente una finale composta da soli atleti statunitensi²⁵⁵.

Oltre a queste valide considerazioni, la Corte rigetta le obiezioni contenute nelle osservazioni della ricorrente, secondo cui le attività oggetto della controversia siano situazioni puramente interne e quindi sganciate dall'ambito di applicazione del Trattato²⁵⁶. I giudici comunitari hanno sostenuto come nel caso in questione, l'elemento di estraneità, che legittima l'applicazione del diritto comunitario sia rappresentato dal fatto che l'atleta partecipi in uno Stato diverso rispetto a dove egli risulta essere stabilito.

6.2 Il basket e il caso Lehtonen: periodi di tesseramento diversi a seconda della nazionalità

Un'altra sentenza fondamentale a chiarire le relazioni tra sport e Comunità europea è stata la pronuncia Lehtonen²⁵⁷. Jyri Lehtonen era un giocatore finlandese di pallacanestro, ingaggiato per il finale di stagione dalla squadra belga del Castors Braine. Il suo ingaggio veniva registrato il 30 marzo, e il successivo 3 aprile il contratto si concludeva positivamente. Nel corso della stessa stagione, tale squadra belga subiva una sconfitta a tavolino per aver fatto giocare il giocatore Lehtonen, giustificata dal fatto che il suo tesseramento era scaduto, in quanto era avvenuto dopo il termine massimo consentito.

Con questa controversia, avente ad oggetto il tema della pallacanestro e i limiti temporali del trasferimento dei giocatori, si è chiesto alla Corte di pronunciarsi sull'eventuale contrasto alla libera circolazione dei lavoratori, di norme contenute nei regolamenti sportivi, che prevedano un termine di tempo più lungo per i trasferimenti degli sportivi extracomunitari, e più breve per quelli locali o comunitari. Decorso tale termine, le regole impedivano alle squadre di schierare in campo gli atleti successivamente ingaggiati, impedendone anche il trasferimento in un'altra squadra. In Belgio, negli anni precedenti alla controversia, la federazione di pallacanestro aveva continuato a mantenere la disciplina dei diversi termini di trasferimento: 28 febbraio per i giocatori comunitari e il 31 marzo per i giocatori extracomunitari. Tale regola, giustificata da uno scopo sportivo, era sorta in un momento storico

²⁵⁵ Di norma, nelle gare di atletica, gli americani presentano una quantità e qualità di giocatori più alta rispetto agli altri Stati. E' necessario quindi per gli Stati Uniti, effettuare prima delle competizioni, delle preselezioni tra gli stessi giocatori statunitensi cd. *Trials*.

²⁵⁶ La giurisprudenza comunitaria ha sostenuto come le disposizioni comunitarie contenute nei Trattati riguardanti la libera prestazioni di servizi, non possano essere applicate ai casi i cui elementi fondanti si collochino all'interno del singolo Stato membro.

²⁵⁷ Corte di giustizia dell'Unione europea, causa C-176/96, Jyri Lehtonen e Castors Canada Dry Namur-Braine c Fédération royale belge des sociétés de basketball ASBL, 13 aprile 2000, in Raccolta, p. I-2681.

in cui le squadre erano formate solamente da due/tre giocatori stranieri, in grado di fare la differenza e aumentare notevolmente la capacità tecnica della squadra. L'eventuale infortunio o assenza di uno di questi giocatori avrebbe alterato in modo significativo la forza della squadra e di conseguenza l'equilibrio del campionato. Infatti, in un ipotetico momento storico pre-Bosman, in cui la presenza di uno straniero in una squadra veniva vista come l'eccezione, la federazione aveva attribuito alle squadre la facoltà di prolungare i tempi di trasferimento e sostituzione di tali giocatori, fino a poco prima dei *play-off*. Si può ben comprendere come tali limitazioni sebbene basate sulla nazionalità, non avessero un fine discriminatorio, bensì esclusivamente sportivo. Al contrario, in un periodo successivo alla sentenza Bosman, in cui, grazie all'apertura delle frontiere e all'eliminazione del tetto massimo di giocatori stranieri tesserabili, le squadre si sono riempite in modo eccessivo di giocatori stranieri, tale disparità di termine per il trasferimento, non può più ritenersi equa.

La Corte in un primo momento ha ritenuto smisurata la previsione di un termine di trattamento vantaggioso per i giocatori stranieri, rispetto a quelli locali²⁵⁸, in quanto veniva limitata la libertà di circolazione di quei giocatori acquistati dopo una certa data. Successivamente però, i giudici comunitari hanno comunque preferito rimettere al giudice nazionale belga l'onere di trovare di volta in volta eventuali motivi di natura sportiva (e quindi motivi non economici), tali da giustificare una disparità di trattamento dei termini. Tale sentenza, è stata ritenuta dalla dottrina come una "occasione persa"²⁵⁹ dalla Comunità europea, per affermare in modo più deciso e audace che una siffatta disparità di trattamento per il tesseramento dei giocatori in base alla nazionalità, sarebbe risultata anacronistica e "fuori tempo", in quanto mutato il periodo storico sportivo di riferimento, oltre che incompatibile con il diritto comunitario.

I giudici comunitari nelle due sentenze post-Bosman, hanno cercato di far progredire il settore sportivo al nuovo contesto storico, cercando di mantenere e salvaguardare le funzioni e le specificità che lo sport per natura possiede, in linea con quanto affermato dalla Commissione europea sullo sport nella Relazione di Helsinki.²⁶⁰

²⁵⁸ La Corte ha affermato che l'art 48 dell'allora Trattato comunitario, attuale art. 45 TFUE, relativo alla libera circolazione dei lavoratori, osta l'applicazione di norme contenute in regolamenti sportivi che vietino ad una squadra di pallacanestro, di far giocare in un incontro di campionato, degli atleti provenienti da altri Stati membri e che siano avvenuto dopo un termine definito, salvo che tali disparità di trasferimenti siano giustificati da obiettivi puramente sportivi.

Sentenza Lehtonen, p. I-2736.

²⁵⁹ S Bastianon e B. Nascimbene, *il diritto europeo dello sport*, p. 39.

²⁶⁰ Relazione della Commissione europea al Consiglio europeo nell'ottica della salvaguardia delle strutture sportive attuali e il mantenimento della funzione sociale dello sport nel quadro europeo, COM 1999/644 def., "deve

7. Lo status di giocatore extraeuropeo in Europa: la disciplina di libera circolazione applicabile agli atleti cittadini di Paesi terzi. Gli accordi di cooperazione

Una volta risolto il problema relativo all'applicazione del diritto comunitario agli sportivi cittadini di Stati membri, riconosciuti questi ultimi come lavoratori, bisognava considerare la questione relativa alla condizione degli atleti cittadini di Paesi terzi, e in particolare quale fosse la disciplina loro applicabile, dal momento che, la sentenza Bosman, non aveva fatto alcun riferimento ai cittadini non aderenti alla Comunità²⁶¹. Ci si è domandati se gli accordi di cooperazione stipulati tra la Comunità e i Paesi terzi, potessero essere fatti valere come strumenti per invocare e godere dei diritti comunitari, quali la libera circolazione sul territorio europeo e il divieto di discriminazione fondato sulla nazionalità²⁶². Particolare attenzione in questo periodo viene data a quattro controversie: la prima riguardante la giocatrice polacca Malaja²⁶³ decisa dal giudice francese di Nancy, la seconda relativa al caso del giocatore slovacco di pallamano Kolpak,²⁶⁴ esaminato dalla Corte di giustizia in sede di rinvio disposto dal Tribunale tedesco di Hamm, e infine le controversie Simutenkov²⁶⁵ calciatore russo, e Kahveci²⁶⁶ calciatore turco.

7.1 I giocatori extra-europei e lo sport: i casi Malaja, Kolpak, Simutenkov e Kahveci

Il primo caso, sottoposto alle autorità federali francesi di Nancy, aveva come parte attrice Malaja, una giocatrice polacca di pallacanestro, militante in una squadra francese. La Polonia seppur all'epoca dei fatti non era ancora Stato membro dell'UE, aveva sottoscritto con la Comunità un accordo di cooperazione, che, all'art. 37²⁶⁷ consentiva ai lavoratori polacchi assunti in un territorio di uno Stato membro, il diritto di non essere soggetti a discriminazione in base alla nazionalità, relativamente alle condizioni di lavoro, retribuzione o di licenziamento.

essere in grado di assimilare il nuovo quadro commerciale nel quale esso deve evolversi, senza, peraltro, perdere la propria identità né la propria autonomia, che sottolineano le funzioni che esso svolge nel settore sociale, culturale, sanitario ed educativo”.

²⁶¹ In Italia, per le squadre continuava a sussistere il vincolo di poter schierare in una singola partita, un massimo di tre giocatori extra UE. v. Art. 40, comma 7, art 40 quater c.1 delle Norme Organizzative interne Federali N.O.I.F.

²⁶² B. Nascimbene, L'Unione europea e i diritti dei cittadini di Paesi terzi.

²⁶³ Corte di giustizia dell'Unione europea, Malaya c. Fédération Française de basketball 3 febbraio 2000, in Riv. Di Dir. Sport. 2000.

²⁶⁴ Corte di giustizia dell'Unione europea, causa C-438/00, Deutscher Handballbund c. Maros Kolpak, 8 maggio 2003, Raccolta, 2000, pag. I-4135.

²⁶⁵ Corte di giustizia dell'Unione europea, causa C-265/03, Igor Simutenkov c. Ministerio de Educación y Cultura, Real Federación Española de Fútbol, 12 aprile 2005, Raccolta, 2005, pag. I-2579.

²⁶⁶ Ordinanza della Corte di giustizia, 25 luglio 2008, Real Sociedad de Fútbol SAD e Nihat Kahveci c. Consejo Superior de Deportes e Real Federación Española de Fútbol, causa C-152/08, in Raccolta, p.I-6291.

²⁶⁷ Accordo di associazione Comunità-Polonia, art. 37, n. 1, primo trattino, 62000 CJ0162.

Al contempo, la federazione francese, all'interno dei propri regolamenti prevedeva la facoltà per una squadra, di poter schierare in campo al massimo due giocatori non facenti parte dello Spazio economico europeo (SEE). La squadra francese della giocatrice Malaja, avendo già due giocatrici extraeuropee, chiedeva di poter considerare l'atleta polacca appartenente allo Spazio europeo, sulla base degli accordi di cooperazione che la Polonia aveva concluso con la Comunità. Se in primo grado, le autorità francesi avevano respinto tale richiesta per mancanza di omologazione del contratto di lavoro da parte della federazione francese, successivamente la Corte d'appello, dopo aver accertato la validità del contratto di lavoro e del permesso di soggiorno, evidenziava come la mancata omologazione del contratto da parte della federazione francese, non aveva l'effetto di impedire alla giocatrice regolarmente assunta in Francia di essere considerata al pari di una giocatrice di quello Stato membro, per quel che riguardava le condizioni di lavoro, retribuzione o di licenziamento, e quindi anche sotto il profilo di principi comunitari, quali la libera circolazione ed il divieto di discriminazione. In aggiunta la Corte d'appello ha considerato, che la possibilità per uno sportivo di vestire la maglia della propria squadra e di giocare alle relative partite, forma parte integrante delle condizioni di lavoro di un contratto, le quali non giustificano alcuna forma discriminazione basata sulla cittadinanza. Per questi motivi, l'atteggiamento assunto dalla federazione francese di pallacanestro risultava essere senza alcun dubbio in conflitto con il diritto comunitario, anche nel caso in cui, come in questo caso, si tratti di un cittadino di un Paese terzo, ma col quale la Comunità abbia stipulato degli accordi di cooperazione. Nel caso concreto, la squadra di appartenenza ha l'obbligo di considerare il proprio giocatore come cittadino comunitario, e, quindi, eliminare qualunque limitazione prevista per i giocatori di Paesi extra UE²⁶⁸. Se si confrontano gli art. 37 del presente accordo, e l'art. 45 TFUE, si nota come il primo non faccia riferimento né al diritto dei lavoratori di circolare liberamente all'interno del territorio europeo, né al diritto di spostarsi liberamente al fine di trovare delle offerte lavorative, ma, viene sancito esclusivamente il divieto per un cittadino polacco, che sia legittimamente assunto in uno Stato membro, di essere soggetto a forme di discriminazione fondate sulla nazionalità, dovendo essere considerato a tutti gli effetti come un cittadino di quello Stato membro in cui si trova, per ciò che concerne le condizioni di lavoro, la retribuzione e il licenziamento.²⁶⁹ La diversità dei due articoli, consiste

²⁶⁸ v. P. Demaret, *Droit économique européen*, Bruges, 1995, p. 356 e ss.

²⁶⁹ “L'art. 37, n. 1, primo trattino, dell'accordo di associazione Comunità-Polonia il quale detta in termini chiari, precisi e incondizionati il divieto per ciascuno Stato membro di assoggettare a trattamento discriminatorio rispetto ai propri cittadini, a causa della loro cittadinanza, i lavoratori polacchi, per quel che concerne le loro condizioni di lavoro, di retribuzione o di licenziamento ha un effetto diretto. Tale norma di parità di trattamento detta un obbligo di risultato preciso e, per sua stessa natura, può esser fatta valere da un amministrato dinanzi all'autorità giudiziaria

nel fatto che il diritto attribuito ai cittadini comunitari di circolare liberamente e riconosciuta nel TFUE, include implicitamente anche il principio di non discriminazione basato sulla nazionalità, mentre, al contrario, quest'ultimo principio concesso ai cittadini di Paesi terzi in virtù di un Accordo di cooperazione, non conferisce automaticamente anche il diritto di circolare liberamente all'interno del territorio europeo.

Nel 2003, la Corte di giustizia dell'Unione europea è tornata a pronunciarsi su un altro caso inerente la disciplina della libera circolazione applicabile ai cittadini-atleti extracomunitari, e la questione degli Accordi di cooperazione stipulati con la Comunità. Nel caso specifico il ricorrente cittadino slovacco²⁷⁰ Maros Kolpak, giocatore di pallamano in una squadra tedesca, decideva di portare in giudizio la Federazione di pallamano tedesca dinanzi al Tribunale di Dortmund, sostenendo che, a causa del raggiungimento del numero massimo consentito di stranieri extracomunitari (nel caso concreto due), la propria squadra non aveva potuto schierarlo in un incontro. L'atleta, sulla posizione assunta dalla precedente decisione *Malaja*, sosteneva che la Federazione Slovacca avesse firmato con la Comunità europea un accordo di cooperazione, e sulla di ciò i cittadini di tale Stato terzo, potessero partecipare agli incontri sportivi, senza alcuna restrizione e al pari di qualsiasi giocatore cittadino comunitario, in virtù del principio di non discriminazione. Il ricorrente Kolpak, sosteneva come l'art. 38 dell'Accordo²⁷¹, in realtà discriminava eccessivamente gli atleti extracomunitari in base alla propria nazionalità e alle relative condizioni di lavoro. Più nel dettaglio, l'atleta slovacco denunciava il fatto di aver ricevuto un cartellino contrassegnato dalla lettera "A", indicazione posta per indicare un atleta esterno allo Spazio economico europeo, e per tale fatto non aveva potuto godere del diritto di libera circolazione. Il regolamento federale tedesco infatti, all'art. 15 n.2 stabiliva che le squadre affiliate a tale federazione, potevano impiegare nel corso delle competizioni un numero massimo di due giocatori aventi la lettera "A" nel proprio cartellino. Tale indicazione però, non doveva apporsi a quei giocatori extracomunitari, i cui Stati di

nazionale affinché questa disapplichi disposizioni discriminatorie della normativa di uno Stato membro, senza che risulti necessaria a tal fine l'adozione di misure di applicazione integrative".

Accordo di associazione Comunità-Polonia, art. 37, n. 1, primo trattino, 62000 CJ0162.

²⁷⁰ La libera circolazione sancita dalla sentenza *Bosman*, all'epoca della controversia, non veniva applicata ai cittadini slovacchi, in quanto tale Stato aderisce all'Unione europea nel 2004. La Slovacchia, però, aveva stipulato con la Comunità europea un accordo di cooperazione.

²⁷¹ Art. 38 capitolo 1 Accordo di associazione tra la Comunità e la Slovacchia "Nel rispetto delle condizioni e modalità applicabili in ciascuno Stato membro: [primo trattino] - il trattamento accordato ai lavoratori di nazionalità della Repubblica ceca legalmente occupati nel territorio di uno Stato membro è esente da qualsiasi discriminazione basata sulla nazionalità, per quanto riguarda le condizioni di lavoro, di retribuzione o di licenziamento, rispetto ai cittadini di quello Stato membro." EUR-Lex – 21994 A1231(34) – NL GUCE L 360 del 31.12.1994 p.. 0002 – 0210.

appartenenza avessero stipulato degli Accordi che equiparassero tali cittadini a quelli comunitari, riguardo alla libera circolazione. Siccome l'Accordo in questione disciplinava esclusivamente la non discriminazione dei lavoratori slovacchi e non la libera circolazione, al signor Kolpak era stato consegnato il cartellino con la lettera "A". La federazione tedesca di pallamano, si difendeva affermando che i principi di parità di trattamento sanciti dalla sentenza Bosman, dovessero essere applicati solo ai cittadini comunitari, e non invece ai cittadini di Paesi terzi.

La questione in sede di rinvio pregiudiziale è passata alla Corte di giustizia europea, la quale con sentenza dell'8 maggio 2003, dando ragione al giocatore, ha riconosciuto che l'art. 38 dell'accordo di cooperazione tra CE e Slovacchia, riguardava le condizioni di lavoro, la retribuzione e il licenziamento, ma non la disciplina nazionale in materia di accesso al mercato di lavoro o relativa alla libertà di circolazione nei confronti dei terzi. L'Accordo quindi, prevedeva che in presenza di un contratto di lavoro valido tra lo sportivo extracomunitario e la società sportiva datrice di lavoro, l'atleta avesse diritto di ricevere un equo trattamento rispetto a quello che sarebbe garantito ad un giocatore comunitario, riguardo le condizioni di lavoro, di retribuzione e di licenziamento²⁷². Il che significava che solo i cittadini comunitari avevano il diritto di circolare nel territorio europeo per cercare lavoro. Ma allo stesso tempo, la Corte ha rilevato che l'atleta slovacco, non chiedeva l'eliminazione di ogni restrizione legislativa in materia di immigrazione o di essere assimilato ai cittadini comunitari sulla base della libera circolazione, ma, al contrario, chiedeva di far valere esclusivamente il divieto di discriminazione basato sulla nazionalità, per quanto riguardava le modalità di occupazione, sulla base di quanto sancito dall'accordo di cooperazione tra CE e Slovacchia. Sulla base di ciò, i giudici del Lussemburgo hanno affermato l'impossibilità per le federazioni sportive di prevedere delle restrizioni all'utilizzo o ingaggio dei giocatori "associati", nei casi in cui tali Stati terzi abbiano stipulato degli Accordi che vietino ogni forma di discriminazione fondata sulla nazionalità²⁷³. Oltre a questo, la Corte ha rilevato l'incompatibilità dell'art. 15 n.2 del regolamento federale tedesco di pallamano, con l'art. 38 dell'Accordo, in quanto, venivano pregiudicate le condizioni di lavoro e la possibilità per il lavoratore di nazionalità slovacca,

²⁷² v. sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea (quinta sezione), causa C-438/00, Kolpak, 8 maggio 2003, punto 42, p. I-4169.

²⁷³ M. Castellaneta, *Dai limiti dell'ingaggio alla retribuzione illegittima ogni disparità di trattamento*, Guida al Diritto, 2003.

legalmente già assunto sul territorio di uno Stato membro, di gareggiare alle partite di campionato, unicamente sulla base della propria nazionalità²⁷⁴.

Il principio di diritto enunciato dalla Corte nella causa Kolpak, è stato seguito anche nelle successive controversie in cui siano interessati Paesi terzi. Il divieto di discriminazione e la parità di trattamento per gli atleti “associati”, i cui Stati abbiano stipulato un Accordo di cooperazione con la Comunità, interessa la fase concernente lo svolgimento dell’attività lavorativa, nel momento in cui lo sportivo-lavoratore sia residente in quello Stato membro. Allo stesso tempo però, il diritto di circolare liberamente all’interno della Comunità col fine di cercare un’occupazione –non facendo riferimento all’accesso al mercato del lavoro- è stato interpretato in modo restrittivo e quindi attribuito esclusivamente ai cittadini comunitari.

Seguendo lo stesso filone giurisprudenziale, la Corte nel 2005 si è pronunciata in via pregiudiziale sul caso del calciatore russo Simutenkov, residente in Spagna, in possesso di un valido permesso di soggiorno e regolarmente tesserato come giocatore extracomunitario per la squadra del Club Deportivo Tenerife. Nel caso concreto, il giocatore aveva portato in giudizio il Ministero Spagnolo della Pubblica Istruzione e della Cultura, e la Federazione spagnola di calcio, in quanto sosteneva che, sulla base dell’art. 23 n.1 dell’accordo di cooperazione stipulato tra CE e Federazione russa²⁷⁵, fossero vietate qualsiasi forme di discriminazione fondate sulla nazionalità, e inoltre, sulla base di questo, chiedeva che gli venisse riconosciuto il diritto di ottenere un tesseramento e trattamento uguale ai cittadini comunitari²⁷⁶. Tale disposizione andava a vantaggio dei cittadini russi legalmente assunti in uno Stato membro, in quanto prevedeva in modo chiaro e preciso il divieto per ciascuno Stato membro di assumere un atteggiamento discriminatorio nei confronti dei cittadini russi, per ciò che riguardava le condizioni di lavoro, la retribuzione e il licenziamento²⁷⁷. Al contrario, l’art. 176 del regolamento della federazione spagnola di calcio, oggetto della questione, imponeva alle

²⁷⁴ Causa C-438/00, Kolpak, punto 58, p. I-4173. La questione pregiudiziale deve essere interpretata nel senso che l’art.38 n.1, primo trattino, dell’Accordo di cooperazione tra CE e Slovacchia osta all’applicazione ad uno sportivo di nazionalità slovacca, legalmente assunto da una società sportiva che si trovi in uno Stato membro, di una disposizione federale sportiva, dalla federazione sportiva del medesimo Stato, in base alla quale le società sono autorizzate a far giocare negli incontri sportivi, esclusivamente un numero limitato di giocatori appartenenti a Paesi terzi, con cui la Comunità non abbia stipulato degli accordi di cooperazione sul SEE.

²⁷⁵ Accordo di cooperazione tra la CE e la Federazione Russia, stipulato a Corfù il 24 giugno 1994 e approvato a nome delle Comunità con decisione del Consiglio e della Commissione, entrato in vigore il 1° dicembre 1997, 97/800/CECA, CE, Euratom, in GUCE L 327, p. 1.

²⁷⁶ L’accordo di cooperazione Comunità-Russia al punto 3, cit., “Conformemente alle leggi, condizioni e procedure applicabili in ciascuno Stato membro, la Comunità e i suoi Stati membri evitano che i cittadini russi legalmente impiegati sul territorio di uno Stato membro siano oggetto, rispetto ai loro cittadini, di discriminazioni basate sulla nazionalità per quanto riguarda le condizioni di lavoro, di retribuzione o di licenziamento”.

²⁷⁷ C-265/03, Kolpak, punto 22.

squadre di calcio professionistiche di far giocare nelle competizioni ufficiali solamente un numero limitato (due o tre) di giocatori provenienti da Stati terzi²⁷⁸. Le parti convenute, difendevano la legittimità di tale disposizione federale, sostenendo che il tesseramento costituiva una eccezione sportiva ai principi comunitari, in quanto ciò non concerneva le condizioni di lavoro, bensì l'organizzazione delle competizioni. La Corte ha statuito che, la norma contenuta nella federazione spagnola di calcio – art.176- in grado di limitare il numero di giocatori professionisti extracomunitari schierabili in una partita di campionato nazionale, concerneva le condizioni di lavoro, poiché produceva un'efficacia diretta sulla possibilità per un atleta di uno Stato terzo, già in possesso di un valido contratto di lavoro con una squadra comunitaria, di partecipare alle gare ufficiali²⁷⁹. Inoltre tale disposizione è stata dichiarata incompatibile con la norma contenuta nell'Accordo di partenariato tra CE e Russa- art.23 n.1-, in quanto violava il principio di parità di trattamento e discrimina sulla base della nazionalità. Il presente art. 23 n.1 del presente Accordo, presenta molte analogie con l'art.38 n.1 dell'Accordo di associazione Comunità-Slovacchia del caso Kolpak. Entrambe possono essere utilizzate come strumento di lotta per eliminare quelle ingiustificate disparità di trattamento dei cittadini extraeuropei, non solo nell'ambito sportivo, ma in ogni ambito della vita in cui tali discriminazioni potrebbero verificarsi. L'unica differenza tra i due Accordi è che, il primo con la Slovacchia ha solo l'obiettivo di integrare tale Stato con le Politiche europee e, al contrario, l'Accordo con la Russia ha l'obiettivo di rafforzare il legame e la collaborazione tra la Russia e la Comunità.

Il 25 ottobre 2008, la Corte di giustizia europea si è pronunciata nuovamente, attraverso un'ordinanza in cui ha ribadito i principi di diritto già richiamati nelle sentenze precedenti. La questione, analoga alla controversia Simutenkov, trattava il caso del calciatore turco Kahveci, residente in Spagna, in possesso di un permesso di soggiorno e di un valido contratto di lavoro come calciatore professionista, stipulato con la squadra del Real Sociedad de Fútbol SAD. La federazione spagnola di calcio, all'art. 176, n.1 del proprio regolamento generale, prevedeva un limite quantitativo di giocatori non comunitari all'interno delle proprie squadre (nel caso di specie tre), e, il giocatore Kahveci, essendo stato tesserato come giocatore extracomunitario, non poteva essere schierato dalla propria squadra nelle partite ufficiali di campionato. Tale squadra infatti, aveva già nella propria rosa altri tre giocatori non comunitari. Nella causa principale il signor Kahveci chiedeva di essere riconosciuto come giocatore comunitario, e, a

²⁷⁸ C-265/03, Kolpak, punto 11-12.

²⁷⁹ Sentenza Simutenkov, punti 32, 36-37.

sostegno di ciò, presentava i seguenti documenti: l'Accordo di cooperazione c.d. "Accordo di Ankara", stipulato nel 1963 tra l'allora CEE e Turchia²⁸⁰, il relativo protocollo addizionale concluso nel 1970 e la decisione del Consiglio di associazione n. 1 del 1980²⁸¹. Sulla base di tali documenti infatti, alle Parti contraenti erano vietate qualsiasi forme di discriminazione fondate sulla nazionalità nei confronti dei lavoratori turchi legalmente assunti in uno Stato membro, e ogni disparità di trattamento per ciò che concerneva le condizioni di lavoro e la retribuzione²⁸². Dal momento che le autorità sportive prima e amministrative dopo, avevano rigettato le richieste del giocatore turco, egli decideva di rivolgersi al Tribunale di Madrid, il quale successivamente sospendeva il giudizio per sottoporre la questione in via pregiudiziale alla Corte di giustizia. Si chiedeva alla Corte se, l'art. 37 del protocollo addizionale e l'art.10 della decisione n.10 del 1970, dovessero essere interpretati nel senso che vietano alla federazione sportiva di applicare nei confronti di un giocatore turco, e quindi extracomunitario, legittimamente occupato in una squadra di calcio con sede in uno Stato membro, una norma con cui viene limitato il numero di giocatori cittadini di Paesi terzi che possano essere schierati in una competizione nazionale. I giudici comunitari, hanno traslato l'interpretazione degli accordi di cooperazione delle sentenze precedenti- Kolpak e Simutenkov- anche al caso Kahveci, in quanto, al presente caso, venivano in rilievo i medesimi elementi essenziali. La Corte ha quindi statuito in termini chiari e precisi, che l'Accordo di cooperazione, il protocollo addizionale e la decisione n. 10 del 1970 vietano agli Stati membri, di applicare ad uno sportivo professionista di nazionalità turca, legalmente occupato in uno Stato membro, una norma federale calcistica di quello Stato membro, che autorizzi a schierare in capo nelle partite ufficiali di campionato, solo un numero limitato di giocatori membri di Paesi terzi, non membri dello Spazio economico europeo. Sulla base di ciò, la disposizione della federazione spagnola, ha sostenuto la Corte, costituisce una discriminazione fondata sulla nazionalità, in grado di pregiudicare i lavoratori turchi legittimamente assunti nel mercato di lavoro di uno Stato

²⁸⁰ Accordo di Associazione tra la Comunità Economica Europea e la Turchia (64/733/CEE), 29 dicembre 1964, GUCE 3687 /64.

²⁸¹ La decisione del Consiglio di associazione del 1980, n. 1, relativa allo sviluppo dell'associazione, riconosce all'art. 10, n. 1 che «Gli Stati membri della Comunità concedono ai lavoratori turchi appartenenti al loro regolare mercato del lavoro un regime caratterizzato dalla mancanza di qualsiasi discriminazione di nazionalità rispetto ai lavoratori comunitari, con riferimento alla retribuzione e alle altre condizioni di lavoro».

²⁸² Accordo di cooperazione tra Comunità Economica Europea e la Turchia, GUCE 3687 /64, Art. 9. Protocollo addizionale, firmato il 23 novembre 1970 a Bruxelles e concluso, approvato e confermato in nome della Comunità con il regolamento (CEE) del Consiglio 19 dicembre 1972, n. 2760/72 (GU L 293, p. 1). Art. 37 ««Ciascuno Stato membro accorda ai lavoratori di nazionalità turca occupati nella Comunità un regime caratterizzato dall'assenza di discriminazioni fondate sulla nazionalità [rispetto ai] lavoratori cittadini degli Stati membri della Comunità, per quanto riguarda le condizioni di lavoro e la retribuzione».

membro, per ciò che concerne la retribuzione, le condizioni di lavoro e il licenziamento. Inoltre, poiché gli obiettivi principali di detti Accordi di cooperazione sono lo sviluppo di relazioni commerciali ed economiche tra le Parti, la Corte ha riconosciuto l'efficacia diretta di tali disposizioni, con la conseguenza che i principi in essi contenuti, laddove siano chiari, precisi ed incondizionati, potrebbero essere applicati dai giudici nazionali, oppure essere fatti valere dagli amministratori dinanzi ai giudici degli Stati membri. L'ordinanza emanata dalla Corte, non fa altro che ribadire quanto detto nelle precedenti sentenze, confermando a questo punto una giurisprudenza condivisa, oltre che giuridicamente valida. Essa afferma quindi che, lo sportivo ha il diritto di essere considerato al pari di un lavoratore, in quanto tra atleta e società si forma dal punto di vista giuridico un vero e proprio rapporto di lavoro, e sulla base di ciò, applicare nei loro confronti (seppur nei limiti ammessi dalla Corte), le disposizioni europee riguardanti la libera circolazione e il principio che vieta le discriminazioni fondate sulla nazionalità.

Chiarita la questione dei giocatori extracomunitari, un'attenzione merita lo status dei giocatori britannici, e il recente regime speciale adottato dall'Italia nei confronti di tali giocatori. A seguito della Brexit e dell'uscita del Regno Unito dal mercato unico e dall'UE, i calciatori britannici, così come ogni lavoratore britannico, che intendano spostarsi a lavorare in uno Stato membro, acquisiscono lo status di extracomunitario.²⁸³ Nel 2021 infatti, il Consiglio federale della FIGC, aveva stabilito che, a decorrere dal 1° gennaio dello stesso anno, i giocatori britannici tesserati per la stagione 2022-2023, sarebbero stati considerati come cittadini di Paesi non aderenti all'UE, e, di conseguenza, sarebbe stata applicata nei loro confronti la normativa, alquanto limitativa, prevista per il "tesseramento dei calciatori/calciatrici stranieri per le Società dilettantistiche" ex art. 40 quater del NOIF²⁸⁴. In sostanza in Italia, una squadra di calcio che conteneva nella propria rosa più di due giocatori extra UE tesserati nel corso dell'ultima stagione, aveva facoltà di tesserare solamente due giocatori extracomunitari, tra i quali rientravano i britannici. A seguito delle richieste pervenute dalla Lega Serie A, il Consiglio

²⁸³ Art. 40 c. 6 delle Norme Organizzative Interne della FIGC (NOIF), intitolato "Limitazioni del tesseramento di calciatori e calciatrici" prevedevano che "Le società che disputano i Campionati organizzati in ambito professionistico possono tesserare liberamente calciatori/calciatrici provenienti o provenuti da Federazioni estere, purché cittadini di Paesi aderenti all'U.E".

"Le norme in materia di tesseramento per società professionistiche di calciatori/calciatrici cittadini di Paesi non aderenti all'U.E [...] sono emanate annualmente dal Consiglio Federale".

²⁸⁴ Art. 40 quater del NOIF dichiara "Le società della Lega Nazionale Dilettanti e quelle della Divisione Serie B Femminile possono richiedere il tesseramento, entro il termine annualmente fissato dal Consiglio Federale, di due soli calciatori cittadini di Paese non aderente all'UE/EEE per l'attività maschile, (...) che siano stati tesserati per società appartenenti a Federazioni estere, nonché di un numero illimitato di calciatori/calciatrici cittadini di Paese aderente all'UE/EEE, che siano stati tesserati per società appartenenti a Federazioni estere, purché in regola con le leggi vigenti in materia di immigrazione, ingresso e soggiorno in Italia".

Federale riunitosi il 24 luglio del 2023, con l'obiettivo di rivedere questa politica, ha accolto e arginato il problema legato alla disparità di trattamento verso i cittadini britannici, sulla base degli Accordi di cooperazione stipulati tra UE e Gran Bretagna, modificando la deliberazione già adottata il 1° giugno dello stesso anno, che di fatto equiparava già i giocatori svizzeri a quelli comunitari, aggiungendovi a tutti gli effetti anche i giocatori con cittadinanza del Regno Unito²⁸⁵.

7.2 Il problema dei passaporti falsi nel calcio italiano

In Italia, per ovviare al problema legato al vincolo dei giocatori extra-UE²⁸⁶, si è cercato di manipolare gli effetti della sentenza Bosman con dei correttivi illeciti, volti ad eludere le disposizioni nazionali e comunitarie riguardanti il tesseramento di tali atleti. Più nel dettaglio, le società di calcio cercavano di fare naturalizzare in modo illecito i giocatori extracomunitari, sfruttando delle lontane parentele o in alcuni casi creando delle situazioni fittizie²⁸⁷. Tale fenomeno italiano dei passaporti falsi, aperto da un'inchiesta giudiziaria partita nel mondo del calcio nella stagione 2000/2001, e che ha portato alla condanna di giocatori e società²⁸⁸, è passato alla storia come "passaportopoli"²⁸⁹.

CAPITOLO III

IL LIBRO BIANCO SULLO SPORT E LA TEMATICA RELATIVA ALLA TUTELA DEL SETTORE GIOVANILE

Il Libro Bianco sullo sport²⁹⁰ è un documento atipico di straordinaria importanza. Presentato dalla Commissione europea nel luglio del 2007, per la prima volta affronta in modo

²⁸⁵ La normativa italiana, attraverso la lettera G) del Comunicato Ufficiale n. 184/A del 1° giugno 2023, inizialmente equiparava solo il giocatore svizzero a quello comunitario. Ma, a seguito della richiesta della Lega di Serie A di equiparare i giocatori professionistici britannici a quelli comunitari, in virtù degli accordi di cooperazione sottoscritti tra Gran Bretagna e UE, il Consiglio federale di calcio italiano, nella riunione del 24 luglio del 2023 con il comunicato ufficiale n. 46/A, ha condiviso tale richiesta equiparando anche i cittadini britannici agli europei, e modificando la lettera G) del precedente Comunicato Ufficiale "I calciatori con cittadinanza svizzera e britannica sono equiparati a tutti gli effetti a quelli comunitari. Le presenti disposizioni si applicheranno con riferimento alla stagione sportiva 2023/2024".

Redazione di "calcio e finanza", *Ufficiale, la FIGC rende "comunitari" i calciatori del Regno Unito*, 26 luglio 2023.

²⁸⁶ In Italia, la disciplina continuava a prevedere per le squadre un vincolo di fare giocare un massimo di tre giocatori extra UE.

Art. 40, c. 7 delle Norme Organizzative interne Federali N.O.I.F.

²⁸⁷ Cfr. O. BEHA, A. DI CARO, *Il calcio alla sbarra*, Milano, 2011 op cit., p. 312.

²⁸⁸ Comunicato ufficiale n. 507 del 27 giugno 2001, FIGC 507/1753.

²⁸⁹ v. A. Vignati, *DOSSIER CALCIO: Tutti gli Scandali del Calcio Italiano dalla A alla Z*, HOW2 Edizioni, 2016.

²⁹⁰ Libro Bianco sullo sport della Commissione europea, COM (2007) 391, 11 luglio 2007, Bruxelles. Il documento è composto anche da: il documento di lavoro dei Servizi della Commissione quale sintesi della valutazione d'impatto [SEC (2007) 936], il c.d. Piano d'azione De Coubertin [SEC (2007) 934], documenti accompagnatori del Libro Bianco [SEC (2007) 935 ed infine la valutazione d'impatto [SEC (2007) 932].

approfondito e coerente le difficoltà insite dello sport, cercando di difendere la specificità e l'autonomia delle Istituzioni sportive. Al contempo il Libro, attraverso “la definizione di un orientamento strategico per lo sport a livello europeo”²⁹¹, ne analizza le principali caratteristiche. Il documento evidenzia lo straordinario carattere poliedrico dello sport, capace di raggiungere una vasta quantità di persone e di abbracciare vari settori d'interesse nella società europea. Esso infatti, viene inteso come un'attività che non può prescindere dalla funzione educazione, economica, sociale, ludica, culturale, formativa, di inclusione sociale e di tutela della salute.

Nei prossimi paragrafi del presente elaborato verranno approfonditi i tre macro settori dello sport contenuti nel Libro Bianco, enunciandone le sfide cruciali e i relativi obiettivi: il ruolo sociale, la dimensione economica e la struttura organizzativa²⁹².

1. I settori sociali connessi al mondo dello sport

Il carattere sociale fa riferimento alle capacità dello sport di sviluppare una forte solidarietà e inclusività comune, e di essere utilizzato come strumento di lotta contro le forme di violenza o di sviamento da quello che è l'obiettivo principale dello sport: il divertimento.

Nel primo macro settore sociale rientra il ruolo dello sport nella promozione della salute degli individui. Il Libro Bianco contiene infatti delle misure preventive, e in particolare un documento denominato “Una strategia europea per i problemi di salute legati all'alimentazione, al sovrappeso e all'obesità”²⁹³, per incoraggiare le persone a praticare lo sport, a vantaggio della salute personale e pubblica. Secondo il Libro, l'assenza di movimento può comportare rischi di obesità o di altre malattie legate alla salute, avendo di conseguenza delle ripercussioni negative anche sulle economie dello Stato e sulla minore produttività derivante dall'inadatta condizione della forza lavoro²⁹⁴. In Italia, nel 2019, il sovrappeso ha avuto un impatto del 9% sulla spesa

²⁹¹ Libro Bianco sullo sport, COM (2007) 391 def;

S. Bastianon, *Regole sportive, regole del gioco e regole economiche nel diritto dell'unione europea*, in S. Bastianon (a cura di), *L'Europa e lo sport. Profili economici e sociali*, Giappichelli, 2014, p. 79, “(Il Libro Bianco rappresenta) il più corposo e completo documento attraverso il quale la Commissione ha cercato di dare un orientamento strategico sul ruolo dello sport in Europa, evidenziando quelle che costituiscono le tre principali aree d'intervento dell'azione europea, vale a dire il ruolo sociale dello sport, la dimensione economica dello sport e le regole di organizzazione dello sport”.

²⁹²S. D'Amore, *Diritto allo sport: considerazioni giuridiche e valore sociale-educativo*, 30 novembre 2023, disponibile sul sito <https://www.diritto.it/diritto-allo-sport-considerazioni-valore-sociale/>.

²⁹³ Libro bianco della Commissione europea, dedicato alla strategia europea sugli aspetti sanitari connessi all'alimentazione, al sovrappeso e all'obesità (2007) 279 30 maggio 2007.

²⁹⁴ Documento di lavoro dei servizi della Commissione europea, *Evoluzione e prospettive dell'azione comunitaria nel settore dello sport*, 1998, cit., Lo sport ai fini di tutela della salute dei cittadini costituisce “un'occasione di migliorare la salute dei cittadini e di lottare in modo efficace contro alcune malattie [...], può contribuire a preservare la salute e la qualità della vita fino ad un'età inoltrata”.

pubblica sanitaria, abbassando il PIL di 2,8%.²⁹⁵ Per questo motivo quindi, le associazioni sanitarie e sportive, in continua collaborazione con l'Organizzazione mondiale della salute (OMS), e degli Stati Membri, hanno il dovere di elaborare delle linee guida per promuovere l'attività fisica salutare e la c.d. "Vita attiva", (HEPA)²⁹⁶. Un altro settore sociale e salutare, contenuto nel Libro Bianco è la lotta contro l'uso di sostanze dopanti. Questo fenomeno, oltre che minacciare l'immagine dello sport, la serietà e la lealtà delle competizioni, mette a rischio la salute degli stessi sportivi. La Commissione europea quindi, attraverso un ruolo di sostegno alla lotta contro il doping, incoraggia un continuo dialogo e una coordinazione tra le Istituzioni europee, i Governi nazionali, l'Agenzia mondiale antidoping (WADA), e i responsabili della sanità pubblica, a elaborare dei programmi e delle disposizioni in grado di prevenire e scongiurare l'assunzione di droghe. Inoltre, si sottolinea la necessità degli Stati membri, di dare attuazione alla Convenzione internazionale contro il doping nello sport elaborata dall'UNESCO²⁹⁷. Tale argomento, sempre attuale, è stato affrontato anche recentemente dal Comitato dei Ministri, attraverso una raccomandazione²⁹⁸ volta a tutelare i diritti umani, adattati alla lotta contro il doping nello sport.

Lo sport, così come sottolineato dal Libro Bianco, è in grado di svolgere un ottimo ruolo educativo, essenziale nella formazione, nell'istruzione e nello sviluppo dei giovani e degli adulti. La Commissione si interessa anche di incoraggiare la crescita dei giovani sportivi di talento e soprattutto si pone in primo piano nella lotta contro le discriminazioni fondate sulla nazionalità tra i cittadini degli Stati membri²⁹⁹. Ad esempio, vengono conferiti dei premi a quelle scuole che promuovono le attività sportive all'interno delle proprie strutture. Secondo le linee guida sul tema della doppia carriera, elaborate da un gruppo di esperti nominato dalla

²⁹⁵A. Spinelli e P. Nardone, "Dall'Ocse i dati sull'impatto dell'eccesso ponderale sui bilanci nazionali", 24 ottobre 2019, disponibile sul sito <https://www.epicentro.iss.it/obesita/oecd-heavy-burden-obesity-2019>.

²⁹⁶ Raccomandazione del Consiglio, sulla promozione dell'attività fisica salutare in tutti i settori, 2013/C 354/01, 26 novembre 2013, GUUE 4 dicembre 2013.

HEPA Europe (European network for the promotion of health-enhancing physical activity), World Health Organization, Europe.

[https://www.who.int/europe/groups/hepa-europe-\(european-network-for-the-promotion-of-health-enhancing-physical-activity\)](https://www.who.int/europe/groups/hepa-europe-(european-network-for-the-promotion-of-health-enhancing-physical-activity)).

²⁹⁷ v. Unesco, *Convenzione internazionale contro il doping*, 19 ottobre 2005, entrata in vigore il 1° febbraio 2007, Parigi.

²⁹⁸Raccomandazione del Comitato dei Ministri agli Stati membri, sui principi generali del giusto processo applicabili al contenzioso antidoping nello sport, CM/Rec 20022/14, 20 aprile 2022.

²⁹⁹ punto 9 del capitolo 2.3 del Libro Bianco sullo sport, cit., "Le regole che impongono alle squadre una quota di giocatori formati sul posto possono ritenersi compatibili con le disposizioni del trattato sulla libera circolazione delle persone, se non causano una discriminazione diretta basata sulla nazionalità, e se gli eventuali effetti discriminatori indiretti possono essere giustificati come proporzionati a un obiettivo legittimo perseguito, ad esempio potenziare e tutelare la formazione e lo sviluppo dei giovani giocatori di talento (...)"

direzione “Istruzione e Formazione nello sport” della Commissione europea³⁰⁰, ogni anni un terzo di giovani tra i 10 e 17 anni, decidono di lasciare lo sport, sostenendo che esso impegni gran parte del loro tempo, impedisca loro di studiare e ostacoli il raggiungimento di altri interessi. A fronte del crescente problema dell’abbandono degli studi scolastici in giovane età, la Commissione europea e gli Stati membri, devono progettare degli orientamenti europei volti a disincentivare la rinuncia degli studi, e a perseguire e combinare una carriera parallela scolastica e sportiva, c.d. *Dual Career*.

Di straordinaria importanza all’interno del Libro Bianco è anche la funzione culturale dello sport, in quanto stimola gli individui a difendere la propria cultura e sentirsi maggiormente parte di un determinato territorio, e al contempo, conoscere i diversi popoli. Gli eventi concreti che meglio spiegano la funzione culturale dello sport, sono le occasioni in cui gioca la squadra nazionale Italiana di calcio o di qualsiasi altro sport, durante le quali, infatti, ci sentiamo tutti un po’ più italiani.

L’organo esecutivo europeo attraverso il programma “Progresso”³⁰¹, intende promuovere il volontariato e la cittadinanza attiva, concentrandosi sul potenziale che lo sport può fornire nella creazione di una società più coesa e integrata, sia nelle politiche europee che nazionali, attraverso azioni in grado di affrontare le battaglie più importanti, quali le discriminazioni, il razzismo e la violenza. Gli Stati Membri quindi, attraverso nuove azioni o programmi di cooperazione già esistenti, come la “rete calcio contro il razzismo”, il Football Against Racism in Europe “fare” o “Daphne III”³⁰², sono invitati a contrastare e prevenire la violenza e i disordini in occasione delle partite, sia all’interno degli stadi, ma anche all’esterno, instaurando un continuo dialogo e scambio di informazioni con le organizzazioni internazionali europee, le organizzazioni sportive, le forze dell’ordine e le parti coinvolte. La Commissione incoraggia gli Stati ad eliminare ogni incompatibilità con le disposizioni europee, quali discriminazione e razzismo, in quanto lo sport deve essere un settore di aggregazione accessibile a tutti, senza distinzione di sesso, etnia, età, religione, convinzioni personali o politiche, orientamento sessuale e provenienza economica o sociale.

Il Libro Bianco successivamente, sposta l’attenzione sul ruolo dello sport come elemento di diplomazia e, soprattutto nelle politiche e relazioni esterne dell’UE, come uno

³⁰⁰ v. p.7, European Commission, EU Guidelines on Dual Careers of Athletes, Recommended Policy Actions in Support of Dual Careers in High-Performance Sport, 16 november 2012, Brussels.

³⁰¹Punto 15, Libro Bianco sullo sport, COM 2007/391.

³⁰² Decisione del Parlamento europeo e del Consiglio n. 779/2007/CE, 20 giugno 2007, GU L 173 del 3 luglio 2007.

strumento di dialogo che rafforzi i contatti con i paesi *partners*³⁰³. È quindi indispensabile che l'Europa crei delle sinergie con le Nazioni Unite, con i Paesi Membri, con gli Stati terzi, e le parti private interessate, cercando di condividere e diffondere i propri valori a livello mondiale.³⁰⁴

La disciplina sportiva è in grado di offrire un importante contributo anche ai settori ambientali e sociali. In questo senso, la disciplina ha l'obiettivo di promuovere e sviluppare le attività sportive in un futuro ambiente sostenibile e sano, diminuendo il più possibile l'inquinamento e il deterioramento delle risorse naturali del Pianeta³⁰⁵. Il settore dello sport, in particolare con l'appoggio del CIO³⁰⁶ e dell'ONU, intende elaborare dei piani strategici che mantengano in un ampio lasso di tempo, una buona qualità dell'ambiente e un mondo più sostenibile, in particolar modo in cinque aree d'interesse: infrastrutture, siti naturali, gestione delle risorse, mobilità e clima. Sulla base di quanto appena esposto, il CIO ha elaborato un'Agenda Olimpica "2020+5", formata da 40 raccomandazioni dettagliate, pensate per rafforzare la funzione di Sostenibilità, insieme alla Credibilità e alla Gioventù³⁰⁷. Al fine di sviluppare una cultura improntata su un'idea di sport ecologicamente sostenibile, e di migliorare il rapporto delle persone con l'ambiente naturale, le Istituzioni calcistiche, di comune accordo con l'Unione europea, hanno cominciato ad occuparsi del settore della sostenibilità, preparando delle strategie e dei programmi³⁰⁸ aventi lo scopo di salvaguardare la Terra, e ridurre al massimo il consumo energetico derivante dagli eventi sportivi, nel rispetto di alti standard e criteri ecologici³⁰⁹. Un esempio è il "Calcio per le iniziative del pianeta", attraverso cui le partite

³⁰³ Conclusioni del Consiglio dell'Unione europea sulla diplomazia sportiva, 2016/C 467/04.

³⁰⁴ S. Bastianon e B. Nascimbene, *Diritto europeo dello sport*, 2011, p. 69.

³⁰⁵ Dipartimento per lo sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri, *Linee guida per eventi sportivi sostenibili*.

³⁰⁶ Il Comitato Olimpico Internazionale (CIO), è un'organizzazione non governativa fondata da Pierre de Coubertin a Parigi, il 23 giugno del 1894 durante il Congresso Olimpico, che rappresenta il massimo organismo dello sport mondiale e il "custode dei Giochi Olimpici". A partire dal 1994, la sede è stata trasferita a Losanna. Il compito originario del C.I.O. era di organizzare dei Giochi Olimpici, simili a quelli dell'epoca greca. L'organizzazione olimpica agisce con gli obiettivi di eliminare ogni forma di discriminazione, garantire la pace, l'integrazione, la cooperazione tra i popoli e l'etica tra i giovani atleti.

International Olympic Committee, "Key milestones in the IOC's history", www.olympics.com.

³⁰⁷ Comitato Olimpico Internazionale, *Agenda olimpica 2020+5*, dicembre 2014, Monaco.

³⁰⁸ Dichiarazione di Amina J. Mohammed, vicesegretario generale delle Nazioni Unite, luglio 2022, "Le Nazioni Unite sono consapevoli della profonda influenza che il calcio esercita nella comunità mondiale e il ruolo che il calcio può svolgere nella sensibilizzazione agli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile attraverso la sua popolarità. Il calcio non solo è lo sport più popolare al mondo, ma è anche il più accessibile. Basta un pallone perché le persone si riuniscano. Ogni giorno milioni di persone in tutto il mondo giocano a calcio su un campo improvvisato, nel cortile di una scuola o in uno stadio gigante. Ecco perché siamo entusiasti e orgogliosi di lanciare questa iniziativa. Football for the Goals offre un'opportunità unica per sensibilizzare e incentivare il mondo all'azione sugli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile. Siamo grati alla UEFA per il suo impegno come primo membro di questa iniziativa e ci auguriamo che molti altri membri della comunità calcistica si uniscano a questo sforzo in tutto il mondo".

³⁰⁹ M. Sozzi, *Sport e ambiente: un legame sostenibile*, Innesti.

e i grandi eventi sportivi, che nella maggior parte dei casi sono visti da milioni di persone, fungono da vettore per educare e responsabilizzare la Comunità al mondo sportivo³¹⁰. Un'altra dimostrazione concreta, che evidenzia la solidarietà e l'intesa tra sport e sostenibilità ambientale, è rappresentata dal moderno stadio di Amsterdam, il quale è totalmente ecosostenibile e in grado di creare autonomamente energia solare³¹¹.

2. Gli interventi fiscali ed economici promossi dal Libro Bianco

Dopo aver interamente analizzato le potenzialità sociali, il Libro Bianco nel secondo capitolo, si sofferma sulla dimensione economica del settore sportivo. All'interno del documento è stato conferito un ampio spazio anche alla libera circolazione dei giocatori, influenzata soprattutto dalle numerose sentenze europee che in quegli anni hanno occupato le aule della Corte del Lussemburgo. La dimensione economica sportiva è un settore in continua evoluzione, che tende ad evidenziare l'importante contributo economico che lo sport può apportare alle politiche europee, oltre che essere un fattore fondamentale nell'aumento occupazionale di posti di lavoro in Europa. La Commissione e gli Stati Membri quindi, basandosi su dati e su una solida conoscenza della situazione, hanno il compito di elaborare dei piani statistici, degli studi e delle analisi sulle contabilità di ogni Stato, per valutare le potenzialità economiche dello sport sui propri conti nazionali.³¹² L'evoluzione della normativa e della giurisprudenza europea, ha portato il settore sportivo a intrecciarsi anche con il settore fiscale. Infatti, come ultimo cenno sulla sua funzione economica, la Commissione intende creare una base più solida per gli incentivi pubblici allo sport. Sebbene le organizzazioni sportive abbiano ampi fonti di reddito derivanti dalla vendita di biglietti, dalle pubblicità, dalla vendita dei diritti televisivi e così via, è ormai noto che alcune società abbiano in realtà maggiori introiti rispetto ad altre. È necessario quindi, che la Commissione comprenda l'importanza degli aiuti pubblici allo sport, soprattutto per le società sportive dilettantistiche, attraverso l'elaborazione di un modello di finanziamento equilibrato e sostenibile, conforme al diritto europeo e al principio di concorrenza, e in grado di assicurare una maggiore partecipazione

³¹⁰ B. Bonifacio, Qatar 2022, "Un mondiale di calcio ecosostenibile, Anter", 12 aprile 2019, disponibile sul sito <https://anteritalia.org/qatar-2022-un-mondiale-di-calcio-ecosostenibile/>.

³¹¹ L.Filidei e Redazione, *La Crujff Arena tra calcio e hub energetico per Amsterdam*, 8 aprile 2021, Calcioefinanza.it.

³¹² Durante la Presidenza Austriaca nel 2006, uno studio ha affermato che lo sport ha generato un valore aggiunto di 407 miliardi di euro, corrispondente al 3,7% del PIL dell'UE e un'occupazione per 15 milioni di persone, corrispondente al 5,4% della forza lavoro. Numeri che evidenziano il crescente contributo economico che ha lo sport, e la necessità che esso venga maggiormente promosso nelle politiche europee.

D. Dimitrov, C. Helmenstein, A. Kleissner, B. Moser, J. Schindler, *Die makroökonomischen Effekte des Sports in Europa*, Studie im Auftrag des Bundeskanzleramts, Sektion Sport, Wien, 2006.

pubblica verso le organizzazioni sportive. Si sottolinea il dovere dell'organo Esecutivo europeo di cercare di mantenere viva la direttiva 2006/112/CE del Consiglio³¹³, il cui compito è armonizzare le legislazioni dei vari Stati Membri relativamente alle imposte sul valore aggiunto, creare un sistema fiscale uniforme comune e garantire l'applicazione di aliquote ridotte al settore dello sport, in modo che le normative nazionali sull'IVA non falsino la concorrenza e non ostacolino la libera circolazione delle persone, dei beni e dei servizi, sul piano nazionale ed europeo³¹⁴. La direttiva obbliga gli Stati membri a esentare alcuni settori dall'applicazione di determinate aliquote oppure, qualora questo non sia possibile, ad applicare dei tassi ridotti. Alcuni settori esentati dall'IVA, espressamente enunciati dalla sentenza della Corte del Lussemburgo del dicembre 2020³¹⁵, sono proprio quelli sportivi, delle attività strettamente collegate allo sport e delle attività di educazione fisica svolte da soggetti senza scopo di lucro.

Per quanto riguarda la situazione in Italia, un altro intervento nel settore fiscale che ha avuto delle grandi ripercussioni al mondo dello sport, e in particolare al calcio, riguarda il decreto crescita³¹⁶ introdotto nel 2019.³¹⁷ Questo provvedimento ha avuto l'obiettivo di imporre uno sconto fiscale, cioè una regime economico agevolato, per gli atleti provenienti dall'estero che decidessero di spostare la propria residenza in Italia³¹⁸, e, nel contempo, ha consentito alle società sportive italiane di comprare forti giocatori stranieri, anche campioni già affermati, applicando degli ingaggi netti più alti - in quanto alla stessa quantità lorda meno tassati -, rispetto a quelli che potevano offrire prima del 2019. A fronte di un emendamento approvato in commissione Bilancio e poi in commissione Finanze del Senato nel maggio 2020, sono state aggiunte due condizioni specifiche a questo vantaggio, soprattutto con l'obiettivo di evitare che

³¹³ Direttiva del Consiglio, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto, 2006/112/CE, 28 novembre 2006, L 347/1.

³¹⁴ Direttiva 2006/112/CE, punto 7, cit., "Il sistema comune d'IVA dovrebbe portare, anche se le aliquote e le esenzioni non sono completamente armonizzate, ad una neutralità dell'imposta ai fini della concorrenza nel senso che, nel territorio di ciascuno Stato membro, sui beni e sui servizi di uno stesso tipo gravi lo stesso carico fiscale, a prescindere dalla lunghezza del circuito di produzione e di distribuzione".

³¹⁵ Corte di giustizia dell'Unione europea (quarta sezione), C/2021 44/02, sentenza Finanzamt Kaufbeuren mit Außenstelle Füssen v. Golfclub Schloss Igling, e V., 10 dicembre 2020, "Esenzione di "talune prestazioni di servizi strettamente connesse con la pratica dello sport o dell'educazione fisica".

³¹⁶ Il decreto crescita è un decreto legge pubblicato nell'aprile 2019, che contiene dei provvedimenti volti a soddisfare uno sviluppo economico e un graduale ritorno di investimenti nel nostro Paese.

³¹⁷ Decreto legge n.34, 30 aprile 2019, contiene "misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi".

³¹⁸ Redazione Sky sport, *Decreto crescita, l'emendamento: nuovo tetto agli sgravi fiscali per i giocatori stranieri*, 9 maggio 2022.

già i giovani giocatori stranieri potessero riempire le squadre della Primavera³¹⁹: l'applicazione dell'agevolazione valida solo per i giocatori superiori ai vent'anni e per coloro in possesso di un contratto sportivo di almeno un milione di euro lordi. Inoltre, questo decreto ha concesso una maggiore libertà di circolazione agli atleti in tutto il territorio europeo, e, allo stesso tempo, l'Italia ha aperto le proprie porte a coloro che volessero spostarvi la residenza. A titolo esemplificativo, un importo lordo di 10 milioni di euro, senza il decreto potrebbe coincidere a 5 milioni circa, tuttavia, grazie all'applicazione dei vantaggi dell'anzidetto decreto, l'importo arriverebbe a quasi 2 milioni di euro in più³²⁰. Il decreto crescita ha inoltre un impatto positivo anche per lo Stato, infatti incoraggia forti investitori o persone con un alto reddito a trasferirsi in Italia, al fine di acquisire quote delle società calcistiche italiane, e conseguentemente, accrescere l'indotto economico e finanziario nel nostro Paese. Dall'altro lato però, ed è quello che effettivamente è successo, questo provvedimento nel lungo periodo ha causato un eccessivo aumento del numero di stranieri nelle squadre di *club*, a discapito degli atleti del settore giovanile e dei giocatori locali. È infatti per questo motivo che recentemente il governo italiano ha annunciato l'intenzione di voler bloccare, o quantomeno rivedere l'agevolazione fiscale, anche per i calciatori stranieri. Lo scopo di questo *stop*, entrato formalmente in vigore l'1 gennaio 2024, è di favorire la promozione, lo sviluppo e la formazione di giovani sportivi locali.³²¹

3. Le regole di organizzazione dello sport

Il quarto capitolo del Libro Bianco fa riferimento all'aspetto organizzativo dello sport, mettendo in risalto il c.d. "modello europeo dello sport", la sua specificità e democraticità nel contesto europeo. Nonostante la complessità di questo settore, la Commissione sostiene a gran voce come lo sport rappresenti una parte fondamentale della vita di milioni di persone, essendo un linguaggio universale compreso da tutti, in grado di trasmettere e condividere i valori,

³¹⁹ Il campionato Primavera rappresenta la più importante manifestazione di calcio italiano, destinata a quelle squadre giovanili, composte da giocatori minori di diciannove anni, con il supplemento di un numero variabile di giocatori "fuori quota", in base alla stagione.

Statuto-Regolamento Lega Nazionale Professionisti Serie A, approvato dall'Assemblea della LNPA del 18 dicembre 2020, e approvato dal Consiglio Federale nella riunione del 22 dicembre 2020, legaseriea.it. Settore Giovanile Sportivo, www.figc.it.

³²⁰Redazione calciomercato, "*Se lo tolgono, distruggono il calcio italiano. Cos'è il Decreto Crescita e come funziona*", 22 novembre 2023.

Nell'esempio, per il calcolo delle tasse viene preso in considerazione solo il 50% della base imponibile e non l'intero stipendio.

³²¹ In realtà l'abolizione del decreto è stato oggetto di una mini proroga fino al 29 febbraio 2024, per quelle società in regola con i pagamenti.

E. Esposito, *Proroga al decreto crescita, a gennaio comprare costerà meno: è corsa al campione*, 28 dicembre 2023, Gazzetta dello sport.

principi e tradizioni comuni dello sport europeo, e capace di incidere positivamente sulla formazione dei giovani. Alcuni di questi valori, che accomunano e sono riconosciuti in tutti i popoli e culture diverse, sono la trasparenza, la democrazia, la rappresentanza, la fiducia per se stessi, il rispetto per gli altri e per le regole, ed il fair play.³²²

Successivamente facendo riferimento nuovamente ai casi in cui le attività sportive contengano delle caratteristiche economiche, il Libro Bianco ribadisce il loro assoggettamento ai principi europei e la conseguente applicazione delle disposizioni europee relative alla concorrenza, al mercato unico e alla libera circolazione. Al contempo, l'organo Esecutivo europeo sostiene un'auto-regolamentazione e un'auto-organizzazione dello sport da parte delle Istituzioni sportive e degli Stati membri, senza tuttavia legittimare una completa esenzione dello sport al diritto europeo. Si sottolinea la specificità e la necessità di salvaguardare alcune caratteristiche peculiari e proprie dello sport, nel rispetto degli obiettivi da esso perseguiti³²³, ed è proprio in questo che risiede il concetto di *sporting exception*³²⁴, indicato e riconosciuto anche dalle numerose pronunce della Corte di giustizia dell'Unione europea³²⁵.

L'esame della Commissione successivamente rivolge la propria attenzione sul tema della libera circolazione e della nazionalità degli sportivi. Sulla base di quanto contenuto all'interno dei Trattati, viene riconosciuto il divieto di discriminazione in base alla nazionalità, la parità di trattamento, l'equilibrio competitivo e il diritto di tutti i cittadini di circolare senza restrizioni all'interno dei confini europei. L'Esecutivo europeo però, consente di mantenere delle restrizioni alla libera circolazione, purché siano misure proporzionate e idonee a garantire gli obiettivi da realizzare, abbiano uno scopo compatibile con il Trattato, e perseguano un interesse pubblico generale. Per quel che concernono le disposizioni europee legate alla mobilità dei giocatori e fondate sulla nazionalità, potranno applicarsi delle restrizioni esclusivamente alle procedure di selezione delle squadre nazionali, in quanto quest'ultime rafforzano l'identità dello Stato di appartenenza, restrizioni del numero dei partecipanti ad una stessa gara e, per gli sport collettivi, eventuali limitazioni possono essere giustificate per i termini dei trasferimenti dei giocatori³²⁶ c.d. finestre di mercato. In questi casi, sarà legittimo

³²²Mecs, Movimento per l'etica la cultura e lo sport, *Cos'è lo sport: definizione e significato*, 28 maggio 2020, www.eticanellosport.com.

³²³ Un esempio di *sporting exception* sono le "regole del gioco", ossia regole che possono violare disposizioni di legge, purché siano pertinenti e proporzionate al perseguimento degli obiettivi e all'interesse sportivo legittimo.

³²⁴ v. R. Parrish and S. Miettinen, *The Sporting Exception in European Union Law*, 2008, p. 1-2.

³²⁵ v. Corte di giustizia dell'Unione europea, 12 dicembre 1974, sentenza Walrave, C-36/72; Corte di giustizia dell'Unione europea, 14 luglio 1976, sentenza Donà, C-13/76, p. 1336.

³²⁶ v. Corte di giustizia dell'Unione europea, C-117/96 del 13/04/2000, sentenza Lehtonen.

impedire ad un giocatore francese di giocare per la nazionale italiana, non per un motivo discriminatorio, bensì per salvaguardare le “regole del gioco”.

In aggiunta ai motivi sopra menzionati, la Commissione, attraverso un continuo dialogo politico con gli Stati membri, e una collaborazione strutturata con le parti sportive interessate, ha il compito di verificare che essi si occupino adeguatamente del sempre più crescente problema della discriminazione negli sport.

Il Libro Bianco, rivolge poi l’attenzione sull’attività svolta dagli agenti dei calciatori, anticipando un tema che ancora oggi, richiede l’emanazione di apposite regole ed iniziative legislative, finalizzate ad un riconoscimento europeo della professione. La liberalizzazione della circolazione di calciatori europei, frutto della rivoluzionaria sentenza Bosman, il crescente mercato dei trasferimenti sviluppatosi su scala mondiale, e il rapido aumento del costo degli ingaggi dei giocatori, sono fattori che hanno sempre più consolidato la rilevanza del lavoro degli agenti. Spesso, gli atleti si affidano agli agenti sportivi per meglio negoziare e concludere i contratti. Ad oggi, tale professione, se da un lato risulta essere molto importante per la formazione e costruzione delle squadre, dall’altro lato ha portato anche a conseguenze negative, a seguito del verificarsi di pratiche scorrette, sfociate soprattutto in casi di corruzione, riciclaggio e sfruttamento di minorenni. Dal momento che all’interno dell’Unione europea, le disposizioni nazionali dei singoli Stati membri disciplinano in modo differente l’attività degli agenti, la Commissione, e in generale l’Europa, a tutela della specificità dello sport e di un margine di autonomia organizzativa, invitano e sollecitano i Paesi a dettare delle norme che siano coordinate e conformi a livello europeo. L’occasione si è avuta il 16 dicembre 2022, a seguito del Consiglio tenutosi a Doha, in cui la FIFA e le Istituzioni sportive, hanno approvato il nuovo Regolamento per gli agenti dei calciatori³²⁷, con nuove e uniformi regole, da applicarsi nei casi di trasferimenti internazionali³²⁸, ma anche ai trasferimenti all’interno dei confini nazionali. La Commissione europea, attraverso un suo parere³²⁹, ha approvato e ritenuto

³²⁷ Consiglio FIFA, *Nuovo regolamento FIFA degli agenti di calciatori*, 16 dicembre 2022, Zurigo.

Il nuovo Regolamento, entrato in vigore il 1° ottobre 2023 vuole garantire “standard di servizio, professionalità ed etica di base per gli agenti di calcio e i loro clienti, compreso un sistema di licenze obbligatorio, il divieto di rappresentanza multipla per evitare conflitti di interesse tra giocatori e squadre, l’introduzione di un tetto alle commissioni, il cui obiettivo è rafforzare la stabilità contrattuale, proteggere l’integrità del sistema di trasferimento e raggiungere una maggiore trasparenza finanziaria”.

³²⁸ Già nel 2010 era presente un regolamento per gli agenti, ma necessitava di essere rivisto sulla base delle nuove esigenze e problematiche.

Risoluzione del Parlamento europeo, sugli agenti dei giocatori nello sport, 17 giugno 2010, 2011/C 236 E/14, P7_TA(2010)0233.

³²⁹ Il nuovo Regolamento FIFA degli agenti di calciatori, *Gazzetta dello sport*.

A. Ramazzotti, *Nuove regole per gli agenti, la Commissione europea promuove la Fifa*, 31 ottobre 2023, Milano. www.sportlex.it.

compatibile il nuovo documento al diritto europeo, che, sebbene a primo impatto potrebbe apparire restrittivo della libera concorrenza, in realtà risulta essere giustificato e proporzionato a perseguire gli obiettivi sportivi prefissati. Esso infatti è posto a tutela dei giovani calciatori che non hanno quella necessaria esperienza o conoscenza del sistema di trasferimenti, mira a garantire una stabilità contrattuale agli sportivi, ed incentiva la formazione dei giovani calciatori. Inoltre, sui profili di etica e trasparenza, tali norme hanno l'obiettivo di imporre alti livelli di professionalità degli agenti, cercano di arginare il problema dei conflitti d'interesse tra giocatori e squadre³³⁰, e applicano un tetto massimo alle commissioni dovute e derivanti dalle operazioni compiute. Così come sostenuto dalla Commissione europea, il limite delle commissioni cerca di evitare che le operazioni di acquisto dei giocatori, siano influenzate da pratiche sleali o dagli alti compensi degli agenti. Com'era prevedibile immaginarsi, con l'entrata in vigore del nuovo Regolamento, gli agenti dei giocatori sportivi, rappresentati dalle associazioni di tutela e dai sindacati, hanno impugnato il documento dinanzi alla Corte europea, chiedendone l'annullamento o, se non altro, la riduzione degli effetti³³¹.

Il capitolo sull'organizzazione dello sport, enuncia anche la specifica disposizione piramidale del settore sportivo, la quale non può essere assimilata ad altri settori economici. Alla base ci sono i singoli *club* con i propri giocatori. Al di sopra vi sono le federazioni nazionali, cui appartengono le squadre, che gestiscono a livello nazionale il settore sportivo che rappresentano. Al gradino successivo vi sono le federazioni continentali, che amministrano il continente di riferimento. Il vertice della piramide è rappresentata dalle federazioni internazionali³³².

Il Libro Bianco si sofferma per ultimo sulla questione riguardante lo sport e i mezzi di comunicazione, in particolare fa riferimento all'importanza della televisione e dei relativi diritti televisivi, che rappresentano ancora oggi il maggiore introito per le società sportive. La Commissione riconosce e accetta il sistema di "vendita collettiva di diritti di trasmissione" che, sebbene apparentemente potrebbe essere in grado di creare dei problemi di concorrenza, in

Redazione Skysport, *Fifa, la nuova riforma per gli agenti: introdotti albo e tetto salariale*, 6 gennaio 2023.
Redazione Dirittosportivo, *Una finestra sul diritto dello sport*, Rivista telematica di diritto sportivo, 17 dicembre 2022, www.dirittosportivo.com.

³³⁰ La Commissione si è mostrata favorevole al divieto per l'agente sportivo, di rappresentare contemporaneamente gli interessi dello sportivo, ed anche le posizioni di entrambe le squadre interessate.

³³¹ La decisione finale sulla compatibilità del nuovo Regolamento con il diritto europeo, dovrà essere presa nel 2025 dalla Corte di giustizia dell'Unione europea.

³³² Per quanto riguarda il settore calcistico, a livello nazionale l'organo di riferimento è la Federazione italiana gioco calcio (FIGC), a livello europeo la UEFA e a livello internazionale è competente la FIFA.

Cfr. J. Zylberstein, *La specificità dello sport nell'Unione europea*, Rivista di diritto ed economia dello sport, Vol. IV, Fasc. 1, 2008, p. 59.

realtà può rappresentare un importante fattore di redistribuzione equa del reddito e solidarietà tra le società maggiori e quelle minori.

Negli ultimi anni, con la rapida ed esponenziale crescita che si è verificata nel mondo digitale, le Istituzioni europee e sportive sono state costrette a considerare e ad approfondire la relazione tra sport, mezzi di comunicazione digitali e *social network*, e studiare la straordinaria potenzialità che al giorno d'oggi, le nuove piattaforme come *Instagram*, *Facebook* e *Twitter*, potrebbero rappresentare nella comunicazione nel mondo dello sport. Tali piattaforme, a differenza della televisione o dei giornali, consentono di aumentare la visibilità degli eventi sportivi, e permettono ai tifosi di interagire e avvicinarsi direttamente alla vita del singolo sportivo, rafforzandone il legame³³³. Gli incontri sportivi possono essere utilizzati come importanti mezzi, attraverso cui comunicare, condividere e divulgare a milioni di tifosi dei messaggi e valori sportivi³³⁴.

4. Cenni conclusivi del Libro Bianco

L'ultimo capitolo del Libro Bianco ribadisce la volontà della Commissione di dare attuazione alle iniziative fin qui presentate, sollecitando un continuo dialogo strutturato e sociale con le federazioni sportive. Dialogo che potrà essere facilitato attraverso una collaborazione con gli Stati membri, sostenuta da riunioni informali con i Ministri dello sport, riunioni amministrative con i dirigenti del settore o Forum europei dello sport.³³⁵ Il documento conclusivo conferma l'importanza anche del piano d'azione europeo intitolato a Pierre de Coubertin, cui la Commissione dovrà considerare e ispirarsi nelle sue future attività.

Il Libro Bianco, sebbene sia stato considerato il documento politico europeo più rilevante che abbia mai attribuito e riconosciuto un valore sociale, economico e sportivo allo sport, in realtà non fu accolto con grande entusiasmo, né dalle organizzazioni sportive, né dalle Istituzioni europee. Le prime vedevano nel presente atto una sempre più interferenza e intromissione dell'Unione europea nello sport, a discapito del riconoscimento di una totale

³³³ E. Cognolato, *I social network nel mondo dello sport: la vita degli atleti nell'era digitale*, 2 agosto 2019, culturedigitali.org.

³³⁴ P. Belfiore, A. Sorrentini, e L. Donini, *Il ruolo della Comunicazione nello Sport The role of Communication in Sport. Giornale Italiano di Educazione alla Salute, Sport e Didattica Inclusiva / Italian Journal of Health Education, Sports and Inclusive Didactics*, 2019.

G. Baldassari, *Sport e social network: riconosciamone le potenzialità e impariamo ad usarli*, Scuola Regionale dello Sport, CONI Marche, 5 maggio 2014, Ancona.

³³⁵ Il Forum europeo dello sport consiste in una riunione annuale che si svolge in presenza delle Parti politiche, quali la Commissione europea, la Direzione Generale dell'Istruzione, della Gioventù, dello Sport e della Cultura, insieme alla Parti sportive europee e mondiali.

Dipartimento per lo sport, EU Sport Forum, 2022, www.sport.governo.it.

autonomia per l'ordinamento sportivo.³³⁶ Critiche di verso opposto al Libro Bianco, sono arrivate dalle Istituzioni europee, in particolare dal Comitato delle Regioni³³⁷ e dalla Risoluzione del Parlamento europeo³³⁸, le quali insistevano per una maggiore incisività dell'Unione europea al settore sportivo, in quanto fondamentale mezzo di integrazione sociale. La scelta del Libro di adottare un'impostazione caso per caso per riconoscere la specificità dello sport, è stata contestata dalle Istituzioni sportive, le quali non la consideravano una soluzione sufficientemente risolutiva. Per questo richiedevano un intervento a livello europeo che fosse in grado di attribuire una maggiore chiarezza giuridica allo sport, attraverso la predisposizione di orientamenti e linee guida idonei a stabilire in modo chiaro e coerente le modalità di applicazione del diritto europeo allo sport.³³⁹ In realtà, la Commissione con il Libro Bianco, la successiva Comunicazione emanata nel 2011³⁴⁰ e soprattutto la Corte del Lussemburgo, con la sentenza *Meca Medina e Majcen*, non sono riuscite a dare concretezza a quest'ultimo intento³⁴¹, e non sono state in grado di elaborare degli orientamenti comuni validi per tutti i casi sportivi, finendo quindi per riaffermare la necessità di svolgere un'analisi caso per caso e un controllo *ex post* sulla compatibilità delle disposizioni sportive al diritto europeo.³⁴² Nonostante le critiche, il Libro mette in risalto la responsabilità e la funzione di primo piano che hanno le

³³⁶ Corte di Giustizia dell'Unione europea, 18 luglio 2006, *Meca-Medina & Majcen c. Commission*, C-519/04 P. Tale sentenza è stata considerata da Gianni Infantino, direttore UEFA, come un passo indietro per il modello sportivo europeo, che ha equiparato l'attività sportiva a qualsiasi altra attività economica, eliminando il concetto di regole puramente sportive e mettendo quindi ai margini il concetto di specificità e autonomia dello sport rispetto alla legislazione europea. Con tale sentenza infatti, la CGUE ha eliminato il principio che affermava la sottrazione al diritto UE nei casi di regole puramente sportive.

Meca-Medina: un passo indietro per il modello sportivo europeo e la specificità dello sport, www.uefa.com.

³³⁷ Parere del Comitato economico e sociale europeo in merito al Libro bianco sullo sport COM(2007) 391 def. GUUE 2008/C 151/12).

³³⁸ Risoluzione del Parlamento europeo, sul Libro Bianco sullo sport, Bruxelles, 8 maggio 2008, A6-0149/2008, 2007/2261/INI.

³³⁹ Risoluzione del Parlamento europeo, sul Libro Bianco sullo sport, cit., "occorre impartire un orientamento strategico al ruolo dello sport in Europa chiarendo l'applicazione del diritto comunitario al settore dello sport, considerando che è insoddisfacente dal punto di vista delle organizzazioni sportive un'impostazione caso per caso per tener conto della specificità dello sport, impostazione che renderà permanente l'incertezza giuridica esistente; considerando che bisogna moltiplicare le misure inerenti allo sport a livello UE pur nel rispetto dell'autonomia, della specificità e dell'autoregolamentazione delle organizzazioni sportive".

³⁴⁰ Commissione europea, Comunicazione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato Economico e Sociale europeo e al Comitato delle Regioni *Sviluppare la dimensione europea dello sport*, Bruxelles, 18 gennaio 2011, COM/2011/0012 def.

³⁴¹ Libro Bianco sullo sport, p. 15 "La Corte ha riconosciuto che la specificità dello sport deve essere presa in considerazione nel senso che gli effetti restrittivi per la concorrenza inerenti all'organizzazione e a uno svolgimento adeguato delle competizioni sportive non infrangono le norme UE sulla concorrenza, purché tali norme siano proporzionate all'interesse sportivo legittimo perseguito. L'esigenza di accertarsi che tale proporzionalità sia rispettata implica la necessità di considerare le caratteristiche specifiche di ogni caso e non permette di formulare orientamenti generali sull'applicazione al settore dello sport delle norme relative alla concorrenza".

³⁴² v. J. Tognon, A. Stelitano, *Sport, Unione Europea e diritti umani*, 2011, cit., p. 139.

Federazione sportive nazionali e internazionali nella gestione e nell'organizzazione dei problemi riguardanti il settore dello sport.³⁴³ Gestione che, come è stato sottolineato in precedenza, non può tradursi in una completa libertà regolamentare delle Istituzioni sportive, ma, attraverso un'autonomia "a scartamento",³⁴⁴ esse rimangono vincolate alla forza cogente del diritto europeo e dei suoi diritti fondamentali. Il Libro Bianco quindi, ha cercato di porre un argine a quelle che erano le conseguenze negative derivanti dalla sentenza Bosman, quali il rischio di una smisurata influenza ed ascendenza delle politiche europee nello sport. In conclusione, lo sport moderno, sulla base di quanto emerso dal Libro Bianco, possiede un carattere poliedrico: oltre che avere un ruolo sociale ed economico, esso costituisce un importante e necessario fattore per affermare l'identità europea all'interno del medesimo territorio.³⁴⁵ Tutti gli elementi che sono stati esaminati, costituiscono dei principi fondamentali, dai quali si è cominciato a costruire una codificazione generale europea del settore dello sport.

5. La proposta UEFA "Home Grown Players Rule", come strumento di sviluppo locale di giovani talenti. Le recenti critiche della Corte di giustizia dell'Unione europea e della dottrina.

Un tema affrontato nel Libro Bianco, e che ancora oggi solleva grande interesse, riguarda la necessità di salvaguardare e promuovere i giovani sportivi. Le decisioni prese dalle singole società sportive, insieme agli effetti derivanti dalla sentenza Bosman, quali l'eccessiva globalizzazione e "mercificazione"³⁴⁶ del calcio, l'eliminazione dell'indennità di formazione e la libera circolazione degli sportivi comunitari, hanno portato ad un generale disinteresse delle squadre alla formazione e all'investimento dei giovani e dei vivaisti locali, determinando "a cascata" la distorsione dell'equilibrio competitivo tra i campionati, la disgregazione dell'identità dei club, e soprattutto l'incertezza del futuro e della qualità del calcio europeo³⁴⁷.

³⁴³ v. J. Tognon, A. Stelitano, *Sport, Unione Europea e diritti umani*, 2011, cit., pp. 133 – 134.

³⁴⁴ Autonomia a "scartamento", cfr. A. Tomaselli, *Sport e Unione europea: un binomio vincente?*, rivista elettronica del centro di documentazione Europea dell'Università di Enna.

³⁴⁵ Della stessa posizione è anche il Commissario europeo responsabile per lo sport, Jàn Figel che nella prefazione del Libro Bianco del 2007 sottolinea "Sono convinto che il presente Libro bianco aumenterà la visibilità dello sport nel processo decisionale dell'UE, accrescerà la sensibilizzazione in merito alle necessità e alle peculiarità del settore dello sport e fornirà un attivo e concreto contributo alla promozione dello sport".

Libro bianco sullo sport della Commissione europea, *Rivista di diritto ed economia dello sport* (2007) Vol. III, Fasc. 2, 2007.

³⁴⁶ J. Zylberstein, *Quale bilancio per la regola UEFA sui giocatori cresciuti a livello locale?* *Rivista di diritto ed economia dello sport*, Vol. VIII, Fasc. 3, 2012.

³⁴⁷ Risoluzione del Parlamento europeo sul futuro del calcio professionistico in Europa, 29 marzo 2007, (2006/2130 INI). P6_TA(2007)0100, lett) R.

Le Istituzioni calcistiche europee e nazionali, fin dai tempi della sentenza Bosman, hanno sostenuto che il calcio europeo, in particolar modo il calcio italiano³⁴⁸, avesse sempre optato per la ricerca di soluzioni facili, veloci, preferendo l'acquisto di giocatori già "pronti" e formati, spesso ultratrentenni provenienti da altri continenti, piuttosto che investire denaro per la formazione dei propri giovani locali³⁴⁹. E' del periodo post-Bosman infatti, la tendenza della squadre a cedere in prestito i propri giovani in squadre o campionati mediocri, per poi farli ritornare nel momento in cui fossero ritenuti sufficientemente capaci e pronti³⁵⁰. Tutto ciò è stato favorito, come sostenuto dal Parlamento europeo, dalla mancanza di un sistema normativo adeguato, e dall'assenza di disposizioni idonee a tutelare i vivai e i giovani sportivi europei.³⁵¹

Sulla questione, hanno ottenuto particolare importanza le dichiarazioni del Direttore generale della UEFA Lars-Christer Olsson, in carica nell'anno 2004³⁵², il quale ha sollecitato le federazioni sportive e i singoli club, a sviluppare e valorizzare i vivai, e incoraggiare la formazione e il reclutamento dei giovani talenti locali, attraverso delle soluzioni che non riportassero l'orologio ai tempi precedenti al caso Bosman, ma proiettate verso il futuro³⁵³. La UEFA infatti, ha accolto con favore la globalizzazione del calcio come incontro delle diverse culture, ma ha criticato l'eccessivo interesse al denaro.

*Grafico 2.*³⁵⁴

	2008/2009	2012/2013
LA LIGA	18,80%	22,75%
LIGUE 1	21,39%	18,67%

³⁴⁸Dati derivanti dall'Osservatorio Calcistico del CIES del 2022, ha rilevato che nella Serie A, la percentuale di utilizzo di giocatori formati nel vivaio è del 7%, nella Ligue 1 francese è del 60%.
M. Nava, "Una Serie A per vecchi. Quanti giocatori cresciuti nei vivai e praticamente dimenticati", 25 gennaio 2022, Milano, disponibile sul sito www.gazzetta.it.

³⁴⁹ Congresso UEFA, "Tutela dei giovani calciatori", 1998.

³⁵⁰ Direttore generale UEFA Olsson, "il futuro del calcio risiede nei vivai", 26 luglio 2004, "Ma allenare e preparare costa, a volte molto più che non girare alla caccia di talenti, e richiede pazienza. Molti club preferiscono guardarsi in giro ed accaparrarsi giovani talenti da tutta Europa e fuori, per poi, se necessario, girarli in prestito nelle serie minori o in squadre da ambizioni più modeste fino a quando non sono preparati adeguatamente per il grande salto". www.uefa.com.

³⁵¹ Parlamento europeo, Interrogazione parlamentare alla Commissione, La tutela dei "vivai" nel calcio, E-2172/2008, 7 aprile 2008, GU C 40 del 18 febbraio 2009.

Parlamento europeo, Interrogazione parlamentare, Risposta data da Ján Figel' a nome della Commissione, E-2915/2005(ASW), 6 settembre 2005, GU C 30 dicembre 2006.

³⁵² Direttore generale UEFA, Olsson Riunione del Comitato Esecutivo della UEFA, *Il futuro del calcio nei vivai*, Nyon, 16 dicembre 2004.

³⁵³ UEFA, "Investire nella formazione locale dei giocatori", Domanda e Risposta, p.2.

³⁵⁴ ReportCalcio 2014. Il grafico mostra la percentuale di giocatori provenienti dai vivai giovanili presenti nei cinque maggiori campionati europei, nelle stagioni 2008/2009 e 2012/2013.

S. Bastianon, *La sentenza Bosman vent'anni dopo*, p. 164.

PREMIER LEAGUE	13,70%	12,23%
BUNDESLIGA	11,97%	16,93%
SERIE A	7,77%	7,19%

Se si considera la media dei giocatori provenienti dai vivai, presenti nelle trenta competizioni europee della stagione 2022, il campionato italiano si colloca al penultimo posto, con una percentuale del 7.2%.³⁵⁵

La creazione di un mercato unico europeo ha creato uno spazio senza frontiere interne, in cui è stata ammessa alle persone, merci, servizi e capitali, la libertà di poter circolare senza alcuna restrizione, e senza alcun tipo di discriminazione. Ma, allo stesso tempo, nel mondo del calcio, tale liberalizzazione, ha portato ad un effetto paradossale di “discriminazione al rovescio”³⁵⁶. Infatti, il giocatore locale che si trova in una “situazione interna”, spesso risulta essere in una posizione sfavorevole rispetto ai giocatori stranieri. In questi casi, la discriminazione non si fonda sulla nazionalità dei soggetti, ma riguarda situazioni in cui, da un lato ci sono sportivi locali che si trovano in un contesto puramente interno, e dall’altro, atleti che si trovano in un contesto transnazionale. Ed è rilevante anche l’orientamento della Corte, la quale ha riconosciuto che, una norma europea, in grado di produrre degli effetti distorsivi, anche se confinati esclusivamente in un singolo Stato membro, potrebbe avere una potenziale capacità sovranazionale, ed ugualmente essere in grado di violare i principi europei, quali il libero mercato, lo sviluppo sostenibile dell’Europa, e l’equilibrata crescita economica³⁵⁷.

In seguito ad un periodo di crisi del calcio e dei vivai, sorto in conseguenza alla sentenza Bosman, la UEFA, la FIFA e le organizzazioni federali sportive nazionali, in quanto custodi del pubblico interesse sportivo³⁵⁸, sono intervenute sul tema. Da un lato, attraverso delle politiche volte a incentivare la formazione e l’utilizzo dei giovani nello sport, e ristabilire l’equilibrio delle competizioni, e, dall’altro lato, cercando di non violare le legislazioni europee e i principi che vietano le discriminazioni e favoriscono la libera circolazione. La promozione dei settori giovanili, non ha solo un importante ruolo educativo o sociale per lo sport, ma

³⁵⁵ Redazione skysport, “Serie A, il minutaggio in campionato dei giocatori del vivaio”, 29 marzo 2022.

³⁵⁶ U. Draetta, N. Parisi, *Elementi di diritto dell’Unione europea*, quinta edizione, pp.104-105.

³⁵⁷ U. Draetta, N. Parisi, cit., p. 106.

Art. 3, n.3 TUE.

³⁵⁸ J. Zylberstein, *Quale bilancio per la regola UEFA sui giocatori cresciuti a livello locale?* Rivista di diritto ed economia dello sport, Vol VIII, Fasc. 3, 2012.

persegue anche un interesse che potrebbe beneficiare le squadre nazionali, oltre che l'intera Comunità. Il calcio e lo sport, non devono mirare esclusivamente ad uno scopo economico, ma è opportuno riportare in primo piano anche l'obiettivo sportivo e di sano divertimento delle competizioni. Il primo passo si è verificato durante il Congresso della UEFA, svolto il 2 febbraio 2005, in cui, in collaborazione con le federazioni nazionali, è stata adottata la regola sui calciatori formati localmente³⁵⁹, c.d. *home grown players rule* (HGPR), entrata pienamente in vigore nella stagione 2008/2009, avente lo scopo di chiamare le squadre al rispetto di alcuni vincoli quantitativi. Più precisamente tale regola ha imposto alle squadre partecipanti alle competizioni europee, di iscrivere un numero massimo di venticinque giocatori all'interno delle proprie rose, di cui almeno 8 giocatori formati localmente (*locally trained players*), indipendentemente dalla nazionalità. Di questi giocatori, almeno quattro provenienti dal proprio vivaio (*club-trained players*), e i restanti quattro, formati anche da vivai di squadre affiliate alla stessa federazione della squadre per la quale giocano (*association-trained players*)³⁶⁰, a prescindere dalla nazionalità. Tale disposizione della UEFA, non ha costituito un obbligo per le federazione nazionali, ma solamente una mera esortazione ad attuare tale regola anche all'interno dei singoli campionati nazionali, lasciando alle squadre un ampio margine di scelta nella composizione delle loro rose. Sulla base di ciò, in caso di inosservanza di tali vincoli, la squadra si sarebbe vista solamente ridurre il numero totale dell'organico nelle competizioni europee. Tale regola è stata inizialmente accolta con grande entusiasmo dalle Istituzioni

³⁵⁹Dichiarazione del Comitato Esecutivo UEFA, *Regola dei giocatori localmente formati*, 21 aprile 2005, Tallinn. Art. 18, Regolamento UEFA, Champions League, ed. 2012/2013.

Art. 18, Regolamento UEFA Europa League, ed. 2012/2013.

³⁶⁰ Il regolamento UEFA prevede due categorie di "giocatore localmente formato". La prima, il giocatore *club-trained*, comprende quei calciatori che tra i 15 e i 21 anni di età, indipendentemente dalla nazionalità, sono stati cresciuti e tesserati nella squadra per almeno tre stagioni, oppure per 36 mesi, la seconda invece, il giocatore *association-trained*, comprende quei calciatori che tra i 15 e 21 anni sono stati formati e tesserati in un'altra squadra, appartenente alla medesima federazione della squadra in cui giocano, per almeno 3 anni oppure per 36 mesi.

S. Bastianon, *La sentenza Bosman vent'anni dopo*, p. 166.

Redazione Calciofinanza, "Dalla Champions all'Europa League: le regole per le liste UEFA", 4 settembre 2023. www.calciofinanza.it.

Regolamento della UEFA, 2012-15.

europee, sostenute in particolare dal Parlamento europeo³⁶¹ e dalla Commissione³⁶², quest'ultima nel 2008 ha riconosciuto la legittimità della regola con le disposizioni europee, in quanto rispettosa del principio di libera circolazione dei lavoratori e del divieto di discriminazione, e proporzionata all'obiettivo della tutela dei vivai. Lo sport, in alcuni casi è configurabile come attività economica-sportiva e quindi assoggettabile ai principi europei³⁶³, quali in particolare la libera circolazione sancita dall'art. 45 TFUE, la parità di trattamento, il divieto di discriminazione fondato sulla cittadinanza³⁶⁴, oltre a tutte quelle forme di discriminazione indiretta che, "in applicazione di altri criteri di distinzione, conducano di fatto allo stesso risultato"³⁶⁵. Risulta quindi opportuno evitare che nell'utilizzo di tale regola, si verificano delle ipotesi di discriminazione indiretta della nazionalità, sulla base del fatto che in realtà, nella maggior parte dei casi, gli otto giovani calciatori localmente formati nel rispettivo Stato membro, appartengono proprio a quello stesso Stato. La regola adottata dalla UEFA inoltre, non ha posto alcun riferimento esplicito alla nazionalità dei giocatori, come invece prevedeva la regola del 3+2 respinta dai giudici europei nel 1995, ma al contrario, ha preso in considerazione le federazioni e le squadre nelle quali i giocatori sono stati formati e tesserati, e quindi di conseguenza la residenza.

La giurisprudenza, negli anni successivi alla sentenza Bosman, ha mutato il proprio quadro giuridico, ritenendo che una norma contenente una discriminazione diretta fondata sulla nazionalità, (come per esempio le quote dei giocatori fondate sulla nazionalità), fosse

³⁶¹ Risoluzione del Parlamento europeo sul futuro del calcio professionistico in Europa, (2006/2130 INI), 29 marzo 2007, P6_TA(2007)0100, p. 34.

Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato Economico e Sociale europeo e al Comitato delle Regioni, Sviluppare la dimensione europea dello sport, 18 gennaio 2011, COM 12 (2011), Bruxelles, p. 11, "Le regole sportive di norma riguardano l'organizzazione e la gestione corretta dello sport agonistico. Esse sono responsabilità delle organizzazioni sportive e devono essere compatibili con la legislazione dell'UE. Al fine di verificare la compatibilità delle regole sportive con la legislazione dell'UE, la Commissione considera la legittimità degli obiettivi perseguiti dalle regole e se eventuali effetti restrittivi di tali regole sono intrinseci al perseguimento degli obiettivi e commisurati a questi ultimi. Gli obiettivi legittimi perseguiti dalle organizzazioni sportive possono riguardare, ad esempio, la correttezza delle competizioni sportive, l'incertezza dei risultati, la tutela della salute degli atleti, la promozione del reclutamento e della formazione di giovani atleti, la stabilità finanziaria delle squadre/dei club sportivi o la pratica uniforme e coerente di un dato sport (le "regole del gioco")".

Parlamento europeo del 2 febbraio 2012, risoluzione sulla dimensione europea dello sport (2011/2087(INI)), p. 72-23.

³⁶² Commissione europea, 8 maggio 2008, Regola della UEFA sui "giocatori formati localmente": compatibilità con il principio della libera circolazione delle persone, comunicato IP/08/807, p. 34.

Risoluzione del Parlamento europeo, sul Libro Bianco sullo Sport, in RDES, 8 maggio 2008, vol. 4, n.1, p.59-61.

³⁶³ v. Sentenza Bosman, punti 73-87;

Sentenza Meca-Medina e Majcen/Commissione, causa C-519/04, 18 luglio 2006, p. I-6991, punti 22 e ss.

³⁶⁴ Art.18 TFUE, ex art. 12 TCE.

³⁶⁵ v. Corte di giustizia dell'Unione europea, C-152/73, sentenza Sotgiu, 12 febbraio 1974.

incompatibile con i principi europei, salvi i casi in cui vi siano intrinseci motivi di tutela di interesse pubblico, ordine pubblico e sanità pubblica³⁶⁶. Il divieto di discriminazione viene applicato dall'ordinamento europeo anche a quelle regole che, non facendo esplicita menzione al criterio della nazionalità, richiamano degli aspetti, che, seppure neutrali (la lingua, il domicilio, la residenza, il riconoscimento di diplomi³⁶⁷), potrebbero essere comunque in grado di determinare una discriminazione indiretta o "dissimulata", verso un cittadino di un altro Stato membro³⁶⁸, essendo aspetti maggiormente raggiungibili dai cittadini locali, piuttosto che da cittadini di altri Stati comunitari, e finendo per avvantaggiare i primi rispetto ai secondi³⁶⁹. Nel caso di discriminazioni indirette, cioè non fondate sulla nazionalità (come le indennità di compensazione, le disposizioni limitative della libera circolazione, o della concorrenza), la giurisprudenza le ha ritenute legittime con il diritto europeo, esclusivamente in presenza di tre presupposti elencati nell'articolo 45, paragrafo 3, TFUE: la presenza di motivi imperativi di interesse pubblico, l'idoneità e la proporzionalità delle restrizioni a perseguire in modo coerente il fine prefissato, e che tali misure non vadano oltre il necessario al conseguimento dello scopo.

³⁷⁰ La Corte, ha già constatato che, esaminata la straordinaria rilevanza sociale dello sport

³⁶⁶ Esse costituiscono le uniche eccezioni al principio generale di divieto di discriminazione. Art. 45, paragrafo 3 TFUE.

³⁶⁷ Corte di giustizia dell'Unione europea (Terza Sezione), causa C-65/03, Commissione delle Comunità europee v Regno del Belgio, 1 luglio 2004, raccolta I-6441 p. I-6441, "Non adottando i provvedimenti necessari per assicurare che i titolari dei diplomi di insegnamento secondario conseguiti in altri Stati membri possano accedere all'insegnamento superiore organizzato dalla Comunità francese del Belgio alle stesse condizioni dei titolari del certificato di insegnamento secondario superiore (CESS), il Regno del Belgio è venuto meno agli obblighi che ad esso incombono in forza del combinato disposto dell'art. 12 CE e degli artt. 149 CE e 150 CE".

³⁶⁸ P. Amato, *L'effetto discriminatorio della regola del 6+5 e dell'home grown players alla luce del diritto comunitario*, in RDES, 2009, p. 23.

M. Colucci, S. Sica, *L'Unione europea*, 2005, Zanichelli, p.236.

³⁶⁹ Corte di giustizia dell'Unione europea, causa 57/96, Meints, 27 novembre 1997, p. 44-45-46, I-6720.

³⁷⁰ Corte di giustizia dell'Unione europea, C-325/08, sentenza Bernard, 16 marzo 2010, raccolta I-2208, punto 38-39 "Una misura che ostacoli la libera circolazione dei lavoratori può essere ammessa solo qualora persegua uno scopo legittimo compatibile con il Trattato e sia giustificata da motivi imperativi d'interesse generale. In tal caso occorre, inoltre, che l'applicazione di una siffatta misura sia idonea a garantire il conseguimento dell'obiettivo di cui trattasi e non ecceda quanto necessario per conseguirlo." "Per quanto attiene allo sport professionistico, la Corte ha già avuto modo di affermare che, considerata la notevole importanza sociale dell'attività sportiva e, specialmente, del gioco del calcio nell'Unione, si deve riconoscere la legittimità degli scopi consistenti nell'incoraggiare l'ingaggio e la formazione di giovani giocatori."

v. Corte di giustizia dell'Unione europea, C-237/94, sentenza O'Flynn, 23 maggio 1996, raccolta I-2617, punto 19.

v. Corte di giustizia dell'Unione europea, C-19/92. Kraus, 31 marzo 1993, punto 32.

Corte di giustizia dell'Unione europea, causa C-55/94, Gebhard, 30 novembre 1995, pp. I-0000, punto 37.

Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato Economico e Sociale europeo e al Comitato delle Regioni, Sviluppare la dimensione europea dello sport, COM (2011) 12, 18 gennaio 2011, Bruxelles, p.12.

Conclusioni dell'Avvocato Generale, Maciej Szpunar, 9 marzo 2023, Causa C-680/21 UL, SA Royal Antwerp Football Club.

all'interno del panorama europeo, una regola che astrattamente possa costituire una discriminazione indiretta, risulterebbe essere giustificata da obiettivi legittimi, quali il perseguimento di un pubblico interesse, la promozione dei giovani talenti locali, la conservazione di un'equità delle competizioni, la parità di trattamento e l'incertezza dei risultati³⁷¹.

Negli ultimi anni, parte della dottrina, e in particolare la Corte di giustizia dell'Unione europea³⁷² nella pronuncia del dicembre 2023 sull'ammissibilità delle liste UEFA, hanno sostenuto come l'obiettivo perseguito dalla regola della *home grown players rule*, non fosse totalmente legittimo ai principi europei. Essa è stata considerata una regola che indirettamente limitava la libera circolazione dei lavoratori, l'accesso all'impiego e la possibilità ai giocatori provenienti da altri Stati membri, di poter partecipare alle competizioni sportive in ragione della loro localizzazione geografica, in quanto veniva loro applicato un trattamento discriminatorio, se rapportato alla situazione dei giocatori locali³⁷³. Seppur nella regola, non fosse stato apposto alcun vincolo esplicito alla nazionalità dei giovani calciatori contrastante con le legislazione europee, in realtà, la Corte ha dimostrato come potenzialmente questa regola costituisca un'implicita discriminazione della nazionalità, un'indiretta restrizione alla libertà di circolazione³⁷⁴, e una disparità di trattamento, sulla base del fatto che, data la giovane età del calciatore proveniente dal vivaio (tra i 15 e 21 anni), e data la eccezionalità dei trasferimenti dei giovani³⁷⁵, è logico sostenere che nella maggior parte dei casi, essi abbiano la stessa nazionalità del club per il quale giocano e nel quale vengono formati³⁷⁶. Inoltre in questi casi, non può essere invocata un'eccezione sportiva al diritto comunitario, in quanto tale regola

³⁷¹ Conclusioni dell'Avvocato Generale, Maciej Szpunar, Causa C-680/21, 9 marzo 2023, p.60.

³⁷² Corte di giustizia dell'Unione europea (Grande Sezione), UL e SA Royal Antwerp Football Club contro Union royale belge des sociétés de football association ASBL. Causa C-680/21, 21 dicembre 2023.

³⁷³P. Downward, R Parish, G Pearson, A Semens, An Assessment of the Compatibility of UEFA's Home Grown Player Rule with art. 45 TFEU, in EUR-LEX, rivista 2014, p. 25.

³⁷⁴ Art. 45 TFUE.

³⁷⁵ P. Amato, *L'effetto discriminatorio della regola del 6+5 e dell'home grown players alla luce del diritto comunitario*, in RDES, 2009.

³⁷⁶ P. Amato, cit., p. 23.

FIFA, "Regolamenti dello status e del trasferimento dei giocatori", 2008. www.fifa.com.

Oltretutto, ad avallare tale tesi è l'art. 18 del Regolamento della FIFA sullo status ed il Trasferimento dei Calciatori, che limita il trasferimento dei giovani calciatori, in quanto consente ai calciatori, ancora minorenni, di potersi trasferire all'estero solo ed esclusivamente in tre specifiche ipotesi: il giocatore minorenne può trasferirsi in un'a società di un altro Paese, nel caso in cui i genitori, indipendentemente dai motivi legati al calcio, intendano trasferirsi in tale Stato, oppure quando il giovane, che abbia un'età compresa tra i 16 e 18 anni, intenda trasferirsi in una società di un Paese membro, e tale società fornisca un'adeguata educazione/ formazione calcistica e scolastica, ed ultima ipotesi, quando il calciatore abiti ad una distanza massima di 50 km dal confine dello Stato, e la squadra nella quale il giovane decida di spostarsi, seppur appartenente ad un'altra federazione, non si trovi ad una distanza maggiore di 50 km dal confine nazionale.

riguarda le squadre di club, quindi aspetti economici, e non le squadre rappresentative nazionali. Parte della dottrina, oltre all'Avvocato generale della Corte, Szpunar³⁷⁷, hanno sostenuto con fermezza che il reale obiettivo della regola, non fosse unicamente la promozione e la tutela dei giovani dei vivai, a prescindere dalla nazionalità, ma al contrario, non fosse conforme ai principi europei, in quanto incoraggiasse le società a selezionare e fare giocare i propri "calciatori nazionali", al fine di cercare di rafforzare la squadra nazionale, potendo contare su un numero maggiore di atleti, a svantaggio dei giocatori stranieri europei o extra-europei³⁷⁸. L'avvocato Szpunar, è arrivato a queste conclusioni, considerando che le squadre potrebbero essere libere di inserire nella propria rosa dei giocatori formati localmente, anche giocatori ultratrentenni, e ciò, mette in dubbio l'idoneità e l'efficienza di tale regola a perseguire effettivamente la tutela e la promozione dei giovani e dei vivai.

Secondo uno studio realizzato dall'Università di Liverpool e dalla Edghe Hill University, finanziato dalla Commissione europea³⁷⁹, per quanto riguarda invece l'obiettivo dell'equilibrio competitivo, tale studio ha analizzato come l'entrata in vigore della regola, nell'insieme abbia aumentato l'equilibrio competitivo delle competizioni europee, seppure in modo moderato, ma allo stesso tempo abbia fermato la crescita dei minuti giocati dai giocatori minori di ventun anni, e abbia peggiorato le prestazioni dei singoli club, dovendo ingaggiare all'interno della propria formazione un numero minimo di giocatori su base tendenzialmente nazionale. Sulla base di queste considerazioni, non si può ritenere in termini assoluti, che l'effetto limitativo e discriminatorio di tale regola, fosse proporzionato ai vantaggi riguardanti l'equilibrio competitivo e la tutela dei giovani e dei vivai³⁸⁰.

Sulla base di tutte queste considerazioni, la Corte ha ritenuto la regola *home grown players rule*, essere poco idonea, se non addirittura inutile, a perseguire gli obiettivi prefissati, oltre che parzialmente incompatibile con le norme sulla libera circolazione. La Corte di giustizia, recentemente, ha espresso notevoli incertezze sulla regola ai sensi del diritto europeo, in particolare ha considerato che il diritto della libera circolazione (art. 45 TFUE), il diritto di concorrenza, e la parità di trattamento, deve essere interpretato nel senso che una regola, al fine di tutelare i giovani dei vivai, che imponga alle squadre che intendano partecipare alle

³⁷⁷ Conclusioni dell'avvocato generale Szpunar nella causa C-680/21, Royal Antwerp Football Club.

³⁷⁸ P. Amato, *L'effetto discriminatorio della regola del 6+5 e dell'home grown players alla luce del diritto comunitario*, in RDES, 2009.

³⁷⁹ The University of Liverpool and Edge Hill University, Study on the Assessment of UEFA's "Home Grown Player Rule", Negotiated procedure EAC/07/2012, Prof. Murray Dalziel, Dr Paul Downward Prof. Richard Parrish Dr Geoff Pearson Dr Anna Semens, 30 April 2013.

³⁸⁰ Cfr. S. Bastianon, *La sentenza Bosman vent'anni dopo*, p. 182.

competizioni europee, di iscrivere un numero massimo di 25 giocatori, è incompatibile con il diritto europeo, nella parte in cui, considera come giocatori del vivaio, anche un giocatore formato in un altro club, seppur della stessa federazione calcistica³⁸¹. Se da un lato l'avvocato generale Maciej Szpunar ritiene legittima la possibilità di prevedere un numero minimo di giocatori formati nel proprio vivaio, allo stesso tempo, considera una illogicità, incoerenza e discriminatorietà, considerare "giocatore localmente formato", anche quei giocatori formati in un altro vivaio, all'interno della stessa federazione nazionale.³⁸² Per l'avvocato infatti, solo chi è stato cresciuto all'interno del vivaio della propria squadra, può essere considerato come giocatore localmente formato.

In conclusione, il raggiungimento della formazione e promozione dei giovani e dei vivai, non deve derivare da regole che impongano misure discriminatorie e illegittime, adottate unilateralmente delle Istituzioni europee sportive (FIFA, UEFA), ma è importante che siano il libero mercato e la libera concorrenza a risolvere tali obiettivi, attraverso la ricerca di soluzioni alternative conformi alla libera circolazione, non discriminatorie, e in grado di offrire benefici più efficienti per il diritto europeo³⁸³. Attualmente la regola è ancora in vigore.

6.La regola della FIFA (6+5) e la posizione dell'Unione europea

Un'altra norma europea sulla quale è opportuno soffermarsi è la proposta del c.d. 6+5 della FIFA³⁸⁴, discussa a Sydney al Congresso Mondiale del 2008³⁸⁵. Tale disposizione aveva

³⁸¹ Conclusioni dell'Avvocato generale Maciej Szpunar, nella causa C-680/21 | Royal Antwerp Football Club, p. 83.

³⁸² Conclusioni dell'Avvocato generale Maciej Szpunar, nella causa C-680/21 | Royal Antwerp Football Club. Comunicato stampa n. 45/23, Lussemburgo, 9 marzo 2023, p.71 "In conclusione, le disposizioni impugnate non sono coerenti e quindi non sono idonee a raggiungere gli obiettivi della formazione di giovani giocatori e di incrementare l'equilibrio competitivo delle squadre, nella misura in cui i «GDV» (giocatori del vivaio) che devono comparire in un elenco possono includere giocatori non provenienti dal club di cui trattasi".

³⁸³ P. Amato, *L'effetto discriminatorio della regola del 6+5 e dell'home grown players alla luce del diritto comunitario*, in RDES, 2009, p.27.

Lo studio dell'Università di Liverpool, individua alcuni mezzi idonei a perseguire tali obiettivi, in particolare incentivi fiscali, oppure il sistema di *revenue sharing*, attraverso cui si premiano quelle squadre che adottano delle politiche dirette ad incentivare la promozione dei giovani e la tutela dei vivai.

S. Bastianon, *La sentenza Bosman vent'anni dopo*, p. 182.

³⁸⁴ Favorevole ad un obbligo di utilizzo di giocatori nazionali, era anche la FIGC, in particolare il presidente Giovanni Petrucci. A Coverciano, durante le premiazioni agli azzurri campioni del Mondo, veniva sollecitato un intervento del presidente della FIFA Blatter, in favore dei giocatori nazionali, e in ragione della specificità dello sport.

Il Presidente della FIFA Blatter, in un'intervista alla televisione inglese, sosteneva la straordinaria opportunità del progresso calcistico di una regola che limitasse il numero degli stranieri nei club, in ragione della specificità che lo sport possiede, non essendo i calciatori, pienamente equiparabili a qualsiasi altro lavoratore.

Quotidiano Nazionale, "Blatter pronto a sfidare la Ue: "Cinque stranieri per squadra", 4 ottobre 2007, su quotidiano.net.

Comunicato FIFA, According to legal experts, 6+5 is compatible with European law, 26 febbraio 2009, www.fifa.com

³⁸⁵ "Le federazioni UEFA si incontrano a Sydney", 2 giugno 2008, www.uefa.com

lo scopo di tutelare l'identità nazionale, la situazione dei vivai e la protezione delle squadre nazionali, e prevedeva l'obbligo per le squadre, di schierare in campo nella formazione titolare, un numero di almeno 6 giocatori nazionali e 5 giocatori stranieri³⁸⁶. Non c'erano vincoli invece per le riserve in panchina. La formula riguardava esclusivamente le competizioni ufficiali europee, quali le partite di Champions League e Europa League. La regola, non entrò mai ufficialmente in vigore, in quanto fin dall'origine la Commissione europea l'aveva ritenuta di dubbia compatibilità con il diritto europeo, con il principio di libera circolazione e con le pronunce della Corte.³⁸⁷ In questo modo, come sostenuto dalle Istituzioni politiche europee, si creavano delle forme di discriminazioni dirette fondate sulla nazionalità, veniva ostacolata la libera circolazione dei giocatori stranieri cittadini di Stati membri, in ragione della nazionalità, in quanto si impediva agli stessi la possibilità di essere schierati in campo³⁸⁸. L'art. 39 del trattato comunitario, così come interpretato dalla Corte del Lussemburgo nella sentenza Bosman, vietava qualsiasi norma che ostacolasse l'accesso al mercato ai calciatori cittadini comunitari, ma anche semplicemente che limitasse l'impiego e la possibilità di essere schierati in una partita ufficiale, in quanto quest'ultimo aspetto è lo scopo fondamentale dell'attività sportiva- lavorativa di un calciatore³⁸⁹.

7. Il caso Bernard: l'indennità di formazione come incentivo per le squadre a investire in giovani calciatori dei vivai

La crescente necessità delle squadre di salvaguardare e investire sui giovani talenti, e al contempo, la necessità di garantire agli atleti la libera circolazione prevista nei Trattati, ha portato la Corte, nella controversia Bernard³⁹⁰, a superare in parte le resistenze scaturite dalla sentenza Bosman³⁹¹, considerando meritevole di tutela, la possibilità per le squadre di essere

Risoluzione del Congresso FIFA, "FIFA Congress supports objectives of 6+5, Sidney", 29 e 30 maggio 2008, disponibile su www.fifa.com.

³⁸⁶ La regola del c.d. 6+5, presentava delle similitudini con la regola impugnata nella sentenza Bosman relativa alla quota degli stranieri. Differivano semplicemente nel numero di giocatori stranieri da poter schierare in campo. La sentenza prevedeva un numero massimo di 3 giocatori e la regola 5.

P. Amato, *L'effetto discriminatorio della regola 6+5 e dell'home grown players alla luce del diritto comunitario*.

³⁸⁷ La norma, osteggiata fin dall'origine dalla Commissione europea, è stata rimossa nel 2010 dai vertici del calcio mondiale.

Commissione europea, UEFA rule on "home grown players": compatibility with the principle of free movement of persons, Bruxelles, 28 maggio 2008.

³⁸⁸ J. Tognon, *Diritto e politiche dello Sport nell'Unione europea*, 2016, p. 149.

³⁸⁹ Corte di giustizia dell'Unione europea, C-415/93, sentenza Bosman, 15 dicembre 1995, punti 119-120.

³⁹⁰ Corte di giustizia dell'Unione europea, sentenza Bernard, C-325/08, 16 marzo 2010.

³⁹¹ Sentenza Bosman, C-415/93, cit., punto 98 "le norme che impongono il pagamento di un'indennità di trasferimento, di formazione o di sviluppo tra società all'atto del trasferimento di un calciatore professionista costituiscono, in linea di principio, un ostacolo alla libera circolazione dei lavoratori. È probabile che limitino la libera circolazione dei calciatori che intendono proseguire la propria attività in un altro Stato membro persino quando si applicano anche ai trasferimenti tra società dello stesso Stato membro".

ricompensate per le somme utilizzate per formare il giovane calciatore, solo nei casi in cui la finalità sia legittima, conforme ai Trattati europei e proporzionata agli oneri effettivamente sostenuti dalle singole squadre per la crescita del giovane³⁹². La Corte, dopo oltre dieci anni dall'inizio del procedimento³⁹³, si è pronunciata in Grande Sezione, consapevole della grande importanza che tale sentenza avrebbe potuto rappresentare non solo in ambito sportivo, ma in ogni ambito lavorativo, nel quale il datore di lavoro, occupatosi per un determinato periodo della crescita e formazione di un proprio lavoratore, nel caso di trasferimento di quest'ultimo, richiedesse in cambio un'indennità di formazione³⁹⁴. L'occasione concreta si è avuta grazie ad una controversia instaurata dinanzi al tribunale di Lione, dall'Olympique Lyonnais SASP, contro il giocatore francese Olivier Bernard³⁹⁵, e la squadra inglese del Newcastle United FC, e poi con rinvio pregiudiziale tramessa alla Corte di giustizia dell'Unione europea. Ancora oggi, la dottrina considera tale sentenza come una delle pronunce più innovative del mondo dello calcio europeo. Nella fattispecie concreta, nella stagione 1997 il calciatore Bernard, dopo aver concluso il periodo di formazione nella squadra dell'Olympique Lyonnais, decideva di non stipulare il suo primo contratto da professionista con tale squadra, ma accettava l'offerta con la squadra inglese del Newcastle. Per questo motivo la squadra francese dell'Olympique Lyonnais, chiedeva il risarcimento dei danni al giocatore³⁹⁶ e alla squadra inglese, per inosservanza degli obblighi derivanti dall'articolo 23 della Carta dei calciatori professionisti, emanata dalla Federazione francese di calcio³⁹⁷, secondo cui, il giovane giocatore del vivaio di un'età compresa tra i 16 e 22 anni c.d. "joueurs espoir"³⁹⁸, conclusa la sua fase di formazione, era vincolato a firmare il suo primo contratto da professionista con la stessa squadra impegnata

³⁹² Cfr. Sentenza Bernard, C-325/08, 16 marzo 2010.

Conclusioni dell'Avvocato generale Eleanor Sharpston nella causa C-325/08, cit., punti 40 e ss. I.

³⁹³ Per uno studio più approfondito del procedimento a livello nazionale nella causa Bernard cfr. F. BUY, *Le joueur de football en formation et le principe de libre circulation des travailleurs*, Recueil Dalloz, 13 maggio 2010, 1189-1991.

³⁹⁴ Cfr. punto 29 Conclusioni dell'Avvocato Generale Sharpston, nella causa C-325/08, Bernard, "se i principi e le regole del diritto comunitario si applicano a situazioni come quella del calciatore Bernard, allora, di conseguenza, la decisione della Corte avrebbe potuto avere implicazioni maggiori – almeno in teoria – per i lavoratori e i datori di lavoro in tutti i settori interessati da tali principi e regole".

³⁹⁵ Corte di giustizia dell'Unione europea, C-325/08, sentenza Bernard c Olympique Lyonnais, 16 marzo 2010, Raccolta I-02177.

³⁹⁶ Tale somma sarebbe stata calcolata sulla base del danno complessivo subito dalla squadra, e non rispetto ai costi di formazione sostenuti.

³⁹⁷ Art. 3 del Titolo III, Capo IV della Carta dei calciatori professionisti.

³⁹⁸ I "joueurs espoir" erano quei giocatori promessa, che in un'età compresa tra i 16 e 22 anni, venivano assunti come giocatori tirocinante in formazione da una squadra professionistica, con contratto a tempo determinato. La disciplina di questi giocatori era contenuta nella "Charte du football professionnel emanata dalla Federazione francese del gioco del calcio relativa alla stagione 1997-1998.

alla sua crescita e formazione³⁹⁹, e, parallelamente, la squadra di origine poteva esigere dal giocatore, la sottoscrizione di un contratto come professionista.

Nella questione pregiudiziale, la Corte di cassazione chiedeva alla Corte del Lussemburgo, di pronunciarsi sulla compatibilità con il diritto europeo e con l'art. 39 CE, attuale art. 45 TFUE, della norma nazionale contenuta all'art.23 della Carta di calcio. Inoltre si chiedeva alla Corte di valutare il caso in cui il giovane giocatore dilettante avesse firmato il suo primo contratto da professionista con una squadra differente rispetto a quella che l'aveva formato, e se al contempo, la società datrice di lavoro potesse intentare un'azione legale di risarcimento dei danni nei confronti del giocatore, per inosservanza degli obblighi stabiliti dal contratto e contenuti all'art. 23 della Carta di calcio⁴⁰⁰.

Si chiedeva se tale limitazione alla possibilità per il giocatore di concludere il contratto con una società di un altro Stato membro, apparentemente in contrasto con il diritto di libera circolazione, potesse invece essere giustificata dalla finalità di un interesse generale legittimo, quale l'incentivo alla formazione e al reclutamento dei giovani talenti all'interno dei vivai, ricevendo per l'appunto una somma per recuperare le spese investite per la formazione dell'atleta⁴⁰¹.

È opportuno precisare le differenti osservazioni delle parti. Secondo l'Olympique Lyonnais, l'art. 23 della Carta non rappresentava un limite alla libera circolazione dei giovani sportivi, in quanto il giovane calciatore avrebbe potuto ugualmente stipulare un contratto con un'altra squadra, a condizione del pagamento di un corrispettivo economico alla sua squadra precedente. Al contrario, le controparti sostenevano come tale disciplina dovesse essere totalmente considerata in contrasto con la libertà di circolazione, sancita dai trattati europei. Essi inoltre, invocavano quanto emerso dalla sentenza Bosman, secondo cui ogni indennità di formazione dovesse considerarsi contraria al diritto europeo in quanto poteva essere potenzialmente in grado di disincentivare le squadre ad acquistare i giocatori, oltre che ostacolare la libertà di circolazione.

7.1 I problemi sollevati dall'Avvocato generale Sharpston

³⁹⁹ Sentenza Bernard, punto 4.

⁴⁰⁰ Art. L 122-3-8 del Codice del lavoro francese.

v. Conclusioni dell'Avvocato generale Eleanor Sharpston, C-325/08, I – 2181, punto 6.

⁴⁰¹ v. Sentenza Bosman, C-415/93, p. I-4921.

Sentenza Bernard, C-325/08, punto 15.

Altrettanto importanti, sono state le Conclusioni dell'Avvocato generale Eleanor Sharpston⁴⁰², presentate nel 2009 alla Corte, in cui è stata sottolineata la straordinaria importanza che le somme di compensazione potrebbero avere soprattutto per una società media-piccola, nella quale i datori di lavoro risulterebbero più incentivati a investire sul settore giovanile e sulla formazione di giovani, se fossero sicuri di poter beneficiare per un certo lasso di tempo, delle abilità degli atleti che hanno formato. In assenza di una somma di compensazione, le piccole squadre sarebbero dissuase e disincentivate a formare i propri atleti, e ciò costituirebbe un pericolo alla conservazione e all'esistenza di tali squadre, in quanto si vedrebbero portate via il proprio talento da altre società concorrenti più grandi e allettanti. L'Avvocato, sostenuto dalla Commissione europea, considera fortemente efficace l'orientamento sull'indennità di formazione sorto in seguito alla sentenza Bosman⁴⁰³, e contenuto nel Regolamento della FIFA sui calciatori⁴⁰⁴. Ai sensi dell'art. 20 del documento, al momento della stipula del primo contratto da professionista e ogni volta che vi sia un trasferimento in un'altra squadra, fino all'età di 23 anni, la società di destinazione, ha l'obbligo corrispondere una somma di compensazione, a titolo di indennizzo, alla società che ha curato la formazione del giovane calciatore, creando un meccanismo di solidarietà e compensazione⁴⁰⁵. Il calcolo, deve tenere conto dei costi effettivamente sostenuti dalla società. All'epoca dei fatti però, 1997-1998, in Francia non erano ancora entrate in vigore simili disposizioni.

La Corte per prima cosa, indicava l'attività sportiva svolta dall'atleta Bernard, come un'attività economica e quindi, assoggettabile al diritto e ai principi europei ai sensi dell'art. 2 del TFUE. Successivamente, ha confermato la regola ormai consolidata dalla giurisprudenza, secondo cui, una regola nazionale che vieti, ostacoli o possa dissuadere un cittadino europeo a lasciare il proprio Paese, o a ridurre la possibilità di svolgere la propria attività lavorativa, sia in contrasto con il principio europeo che sancisce la libera circolazione dei cittadini all'interno del territorio europeo⁴⁰⁶, oltre ad applicare un trattamento più sfavorevole e meno interessante

⁴⁰² Conclusioni dell'Avvocato generale Eleanor Sharpston, C-325/08, I – 2180.

⁴⁰³ Sentenza Bosman, causa C-415/93, p. I-4921.

⁴⁰⁴ Regolamento FIFA sullo Status e sui Trasferimenti dei Calciatori pubblicato in lingua italiana, in Riv. Dir. Ec. Sport, vol. 5, n. 2, 2009, 163-200.

⁴⁰⁵ Conclusioni dell'Avvocato generale della Corte Eleanor Sharpston, C-325/08, I – 2183, punto 11.

⁴⁰⁶ Sentenza Bernard, C-325/08, cit. punto 35 “un regime (...) per effetto del quale un giocatore “promessa è tenuto, al termine del suo periodo di formazione, a concludere, a pena di esporsi al risarcimento del danno, il suo primo contratto come giocatore professionista con la società che ne ha curato la formazione, è idoneo a dissuadere il giocatore stesso dall'esercizio del suo diritto alla libera circolazione.”

ad un cittadino rispetto ad un altro⁴⁰⁷. Nel caso concreto infatti, la disciplina sportiva francese in questione, contrastava con il diritto europeo all'art.45 TFUE, in quanto, il pagamento della somma di compensazione, dissuadeva il giocatore dall'esercitare il suo diritto a circolare liberamente all'interno dell'UE, oltre che rendere meno "allettante" ad una squadra potenziale acquirente, l'acquisto di un giovane calciatore⁴⁰⁸. Questo vale nei casi in cui tali disposizioni derivino da atti emanati da pubbliche autorità, oppure, come nel caso specifico, se provengano da disposizioni dirette a regolamentare collettivamente il lavoratore subordinato⁴⁰⁹. Dopo aver richiamato tali considerazioni, la Corte ha ammesso l'eccezione secondo la quale, una disposizione nazionale che limiti il diritto alla libera circolazione, può essere considerata legittima dal diritto europeo, solo nel caso in cui vi siano motivi imperativi di pubblico interesse, e se tali limitazioni siano idonee e strettamente proporzionate al raggiungimento delle finalità⁴¹⁰. Nel caso concreto, così come anche affermato dall'Avvocato generale della Corte intervenuto nella controversia, l'obiettivo di promozione e incentivo alla formazione, ricerca e crescita dei giovani calciatori da parte delle singole società, può essere considerato legittimo dall'ordinamento europeo, in ragione delle caratteristiche specifiche e peculiari, sociali ed educative che lo sport professionistico per propria natura possiede, e richiamate dall'art. 165 TFUE.⁴¹¹ La specificità del fenomeno sportivo, consente in alcuni casi e ad alcune condizioni, di derogare ai principi fondamentali del diritto europeo. L'indennità di formazione, è stata considerata idonea e proporzionata, solo se diretta a ricompensare i costi effettivamente sostenuti dalle squadre, sia per quanto riguarda la formazione di un giocatore che diventerà un professionista, sia per quei giocatori che invece non saranno in grado di raggiungere tale livello⁴¹². La Corte, alla luce delle osservazioni effettuate dall'Avvocato Sharpston, ha sottolineato l'illogicità e l'incertezza di una somma calcolata su un importo pari ad un'ipotetica futura retribuzione del giocatore, proprio perché sicuramente non tutti avranno un valore di mercato come calciatori professionisti. Inoltre, i giudici del Lussemburgo, hanno sostenuto

⁴⁰⁷ v. sentenza Bosman, punto 94;

Sentenza *Kranemann*, C-109/04, , Racc. 2005, I-2421, punto 25.

Sentenza *Volker Graf c Filzmoser Maschinenbau GmbH*, C-190/98, 27 gennaio 2000, Raccolta 2000 I-493, punti 20-23.

⁴⁰⁸ Sentenza Bernard, cit. p. 35-37, 100.

⁴⁰⁹ Conclusioni dell'Avvocato generale Sharpston, punto.43.

⁴¹⁰ v. sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea, Kraus, C-19/92, 31 marzo 1993, raccolta I-1663.

Conclusioni dell'Avvocato Generale Sharpston, punto 44, p. I-2190.

v. Sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea, ITC, 11 gennaio 2007, raccolta I-181, punto 37.

⁴¹¹ v. sentenza *Bosman*, cit., punto 106; sentenza Bernard, cit. punti 39-40.

⁴¹² Sentenza Bosman, cit., punti 45, 109.

come l'idoneità di tali somme, non dovesse essere considerata come risarcimento per gli eventuali danni subiti dalle squadre, bensì come somma di indennizzo, calcolata su parametri definiti, idonei a finanziare le squadre dei costi effettivamente sostenuti nel periodo di formazione e preparazione del giovane giocatore⁴¹³.

A titolo di esempio, in Germania, la Federazione di calcio, al posto dell'indennità di formazione, utilizza un sistema di "ripartizione delle entrate"⁴¹⁴, che prevede il pagamento di un corrispettivo economico da parte di ogni squadra professionistica, le cui somme confluiscono in un unico fondo comune finalizzato a ricompensare le squadre dei costi sostenuti per la costruzione e promozione dei settori giovanili⁴¹⁵. La necessità di perseguire tali obiettivi sportivi⁴¹⁶, è stata sottolineata anche da numerosi documenti adottati dalle Istituzioni politiche europee, in particolare il Libro Bianco sullo sport, la relativa Risoluzione del Parlamento europeo⁴¹⁷ e soprattutto il Trattato di Lisbona.

8. Il recente caso della Superlega

Il recente caso della Superlega⁴¹⁸ consolida l'orientamento della Corte di giustizia dell'Unione europea, che sancisce la definitiva applicazione del diritto europeo anche al settore sportivo, in quanto è indubbiamente un'attività economica⁴¹⁹. Nel caso concreto si fa riferimento al principio di libera concorrenza e alla libera prestazione di servizi nel territorio europeo. È stato superato quel periodo di "magico isolamento", nel quale le Istituzioni sportive

⁴¹³ Nella sentenza Bernard, i giudici europei riguardo al sistema di indennità di formazione, hanno fissato i principi di diritto generali, in base ai quali dovranno riflettere gli effettivi costi sostenuti per la formazione, lasciando però ampia discrezione e autonomia alle federazioni calcistiche nazionali, circa la quantificazione e determinazione dei costi e dei calcoli su tale somma. Tali criteri dovranno da un lato, rispettare i diritti fondamentali dei singoli cittadini europei, e dall'altro dovranno servire da incentivo per le società.

v. F. Siotto, *Giocatori "promessa" e la libera circolazione dei calciatori professionisti: la Corte di giustizia europea riconosce un indennizzo per la formazione*, in Rivista italiana di diritto di lavoro, 2011.

⁴¹⁴ Conclusioni dell'Avvocato generale Lenz, 20 settembre 1995, nella causa Bosman, 415/93, punto 228.

⁴¹⁵ v. M. Colucci, *Gli atleti italiani: liberi di formarsi, liberi di giocare? Il vincolo sportivo e le indennità di formazione alla luce delle sentenze Bernard e Pacilli*, Rivista di diritto ed economia dello sport, vol. VII, Fasc. I, 2011, p. 27.

⁴¹⁶ Quali la promozione e l'incentivo alla formazione, ricerca e crescita dei giovani calciatori da parte delle singole società sportive.

⁴¹⁷ Conclusioni dell'Avvocato Generale Sharpston, punto 47.

Libro Bianco sullo sport della Commissione europea, COM 2007/391.

Risoluzione del Parlamento europeo sullo sport, 2009, P6_TA(2008)198; Risoluzione del Parlamento europeo sulla dimensione europea dello sport, 2011/2087(INI), 2 febbraio 2012, punto 74 "sottolinea l'importanza delle indennità di formazione, poiché queste rappresentano un efficace meccanismo di protezione dei centri di formazione e una giusta redditività del capitale investito".

⁴¹⁸ Corte di giustizia dell'Unione europea, causa C-333/21, European Superleague Company, S.L. v Unión de Federaciones Europeas de Fútbol (UEFA) and Fédération internationale de football association (FIFA), 21 dicembre 2023.

⁴¹⁹ Causa C-36/74 Walrave and Koch punto 4, Causa C-415/93 Bosman punti 76, 127, Causa C-51/96 e 191/97 Deliège, Causa C-325/08 Olympique Lyonnais punto 27.

si consideravano autonome e totalmente indipendenti dalle politiche europee. La questione, proposta dalla società spagnola ricorrente European Superleague Company S.L. nel 2021, contro i vertici delle federazioni calcistiche europea e internazionale (UEFA e FIFA), instaurata dinanzi al Tribunale di Commercio di Madrid, e poi in via pregiudiziale trasferita ai giudici europei, ha ottenuto una grande notorietà nel pubblico sportivo, anche e soprattutto per le ripercussioni che potrebbe creare nel mondo del calcio⁴²⁰. Il fatto risale all'aprile dello stesso anno, quando dodici tra le squadre europee più prestigiose, sostenute e rappresentate dalla European Superleague Company, hanno elaborato un nuovo progetto di competizione internazionale di calcio professionistico, appunto la Superlega, concorrente e indipendente dagli attuali campionati organizzati dalla UEFA. La gestione ed organizzazione della competizione, oltre che i diritti televisivi e commerciali, sarebbero stati affidati alla A22 Sports Management SL, società di diritto privato con sede in Spagna. La UEFA, affiancata dalla FIFA, si sono fin da subito mostrate sfavorevoli all'iniziativa, minacciando con pesanti sanzioni quelle squadre che volessero prendervi parte⁴²¹. Esse non hanno condiviso il progetto della Superlega, in quanto in tale competizione venivano posti in primo piano gli interessi economici, e non i meriti sportivi. Inoltre, sulla base di quanto contenuto all'interno degli statuti UEFA e FIFA, solo queste ultime avrebbero il monopolio esclusivo di organizzare, riconoscere e approvare nuove competizioni di squadre europee nel medesimo territorio, create da una società terza, e sanzionare eventualmente quelle squadre che intendessero parteciparvi.

Il quesito aveva ad oggetto l'interpretazione degli artt. 45,56, 101-102 TFUE⁴²², in relazione alle regole contenute negli statuti UEFA e FIFA⁴²³. Inoltre si chiedeva ai giudici europei di pronunciarsi sul comportamento tenuto dai vertici sportivi calcistici, e sul loro eventuale abuso di potere dominante e violazione delle libertà fondamentali.

Con la sentenza, i giudici europei non si sono pronunciati sulla validità della Superlega, ma per la prima volta hanno condannato pesantemente le regole dei vertici calcistici oggetto

⁴²⁰ Conclusioni dell'Avvocato generale Athanasios Rantos, 15 dicembre 2022, causa C-333/21.

⁴²¹ Biarella L., Calcio, Superlega: sentenza storica CGUE, 21 dicembre 2023, www.altalex.com.

⁴²² Art. 45 TFUE, sancisce la libera circolazione dei lavoratori nel territorio dell'Unione europea.

Art. 56 TFUE, vieta le restrizioni alla libera prestazione dei servizi.

Art. 101 TFUE, tutela il diritto di libera concorrenza e vieta qualsiasi accordo che possa limitare o falsare la libera concorrenza, salvi i casi in cui tali restrizioni siano idonee e proporzionate a contribuire a "migliorare la produzione o la distribuzione dei prodotti o a promuovere il progresso tecnico o economico, pur riservando agli utilizzatori una congrua parte dell'utile che ne deriva (...)".

Art. 102 TFUE vieta e dichiara incompatibile con il diritto europeo lo "sfruttamento abusivo da parte di una o più imprese di una posizione dominante sul mercato interno o su una parte sostanziale di questo".

⁴²³ Artt. 20, 22, 67, 68, 71-73 FIFA Statutes, September 2020 edition; Artt. 49-51 UEFA Statutes, February 2018 Edition.

della questione, considerandole incompatibili con il diritto europeo, e ritenendo il loro comportamento un abuso di posizione dominante, in contrasto con la disciplina che tutela la concorrenza e la libera prestazione dei servizi⁴²⁴, ai sensi degli artt. 101-102 TFUE⁴²⁵. I loro comportamenti infatti, ostacolano l'ingresso di nuovi agenti concorrenti sul mercato⁴²⁶. La Corte ha statuito che, la UEFA e la FIFA hanno competenza esclusiva di organizzazione, regolamentazione e controllo per quanto riguardano le competizioni e le relative attività economiche da loro organizzate e create, ma, al contempo, le altre attività sportive ed economiche alternative, ovvero create in modo autonomo da imprese terze, non devono risultare subordinate alla loro approvazione e regolamentazione. La UEFA e la FIFA sono associazioni di governo calcistico disciplinate dal diritto privato, e di conseguenza hanno l'obbligo di rispettare la disciplina sulla concorrenza, e sulla libera prestazione di servizi.

Allo stesso tempo però, la Corte afferma come le regole che subordinano all'autorizzazione della UEFA, la creazione di nuove e indipendenti competizioni calcistiche sovranazionali, potrebbero costituire una legittima eccezione ai sensi dell'art. 102 TFUE, solo qualora venissero in rilievo criteri di interesse pubblico, diversi da quelli puramente economici, quali la meritocrazia e la solidarietà⁴²⁷, e avvalorate da procedure che siano in grado di assicurare un alto standard di trasparenza, obiettività, proporzionalità e non discriminazione, necessarie a perseguire interessi particolari dello sport⁴²⁸.

⁴²⁴ Tonucci & Partners, *La sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea riscrive davvero le regole dell'organizzazione dei tornei di calcio?*, 16 gennaio 2024, tonucci.com.

⁴²⁵ Causa C-333/21 *European Superleague Company, S.L. v Unión de Federaciones Europeas de Fútbol (UEFA) and Fédération internationale de football association (FIFA)*, punto 152.

⁴²⁶ Causa C-333/21, *Superleague*, punti 36, 249 e 250.

⁴²⁷ Causa C-333/21, *Superleague*, punti 253-255.

⁴²⁸ Causa C-333/21 *Superleague*, punto 148, 251;

Redazione calciofinanza, "Superlega, la sentenza integrale della Corte di giustizia dell'Unione europea", 21 dicembre 2023, www.calciofinanza.it.

CONCLUSIONI

Il presente lavoro è il risultato di un approfondimento sull'evoluzione del diritto dell'UE nel settore dello sport, focalizzato sui più rilevanti interventi normativi e giurisprudenziali, che hanno avuto quale perno la concezione non solo economica, ma anche sociale di tale attività. Attraverso un percorso non sempre lineare, il settore sportivo è stato pienamente integrato nell'ordinamento giuridico europeo. In tale contesto, non si può non riconoscere lo sforzo incessante della Corte di giustizia dell'Unione europea, che ha portato le Istituzioni comunitarie e gli Stati membri a considerare lo sport come un terreno strategico. L'apporto giurisprudenziale europeo nel settore ha spinto la Commissione e il Parlamento europeo, soprattutto negli ultimi anni, a emanare atti e programmi di portata innovativa, sul profilo dell'impatto dello sport sulla vita sociale dei cittadini UE. Si possono citare, in tal senso, la comunicazione della Commissione europea del 2011 intitolata "Sviluppare la dimensione europea dello sport", la risoluzione del Parlamento europeo sulla politica dell'UE in materia di sport e il programma "Erasmus 2021-2027" proposto dalla Commissione europea.

Questi atti hanno evidenziato la capacità dello sport di creare legami sia con i diritti di stampo economico che con i diritti sociali negli ambiti dell'inclusione, dell'educazione, della salute, della prevenzione di forme di discriminazione, violenza ed emarginazione. Lo sport potenzialmente contribuisce alla crescita del singolo individuo, migliorando il suo benessere fisico e psichico, e di conseguenza può essere in grado di incrementare lo sviluppo sociale dell'intera comunità.

Il presente studio ha rilevato che, anche alla luce del Trattato di Lisbona e del conferimento all'UE di una competenza europea nel settore sportivo, le Istituzioni europee si sono limitate ad adottare atti di *soft law*. Questo conferma la tendenza che, più che sul piano legislativo vincolante, l'UE abbia ritenuto sufficiente agire sul piano politico per rafforzare il legame con il settore sportivo. Per questo motivo, infatti, la Commissione europea e il Consiglio d'Europa hanno spesso incoraggiato una cooperazione consolidata con le Parti sportive, finalizzata a definire l'armonizzazione dei programmi. Nel mondo del calcio, per esempio, l'Esecutivo europeo e la Uefa hanno siglato un accordo di cooperazione, nel 2014. Per lo stesso motivo, il Consiglio d'Europa nel maggio del 2018, ha stipulato con i vertici del settore calcistico europeo un memorandum d'intesa. Allo stesso tempo, i giudici europei nelle loro sentenze hanno cercato di arginare le circostanze di incertezza, sollecitando le federazioni sportive ad allineare i propri regolamenti con i nuovi principi di diritto europeo, attraverso un bilanciamento degli interessi economici e sportivi. Questo è infatti ciò che si è verificato nella

sentenza *Bosman* in cui i giudici comunitari hanno imposto alle federazioni sportive comunitarie, di rimuovere tutte quelle regole discriminatorie e contrastanti con il diritto di libera circolazione dei lavoratori, a favore di uno spazio europeo libero e comune. Così come, anche nelle sentenze riguardanti i giocatori extraeuropei *Kolpak* e *Simutenkov*, i giudici europei hanno obbligato le società sportive a considerare tali giocatori come giocatori europei, conformandosi a quanto sancito dagli accordi di cooperazione stipulati dall'Unione europea con alcuni Paesi terzi.

È pur vero che, nonostante nella controversia *Bernard* la Corte di giustizia dell'Unione europea avesse considerato la promozione dei giovani talenti dei vivai come un interesse meritevole di tutela e quindi valida eccezione al diritto europeo, al contrario, le Istituzioni sportive hanno continuato a mantenere delle misure parzialmente contrastanti con i principi europei, che spesso non hanno mirato alla salvaguardia dei giovani, ma sono rimaste ancorate a logiche di mercato. E' del 2023 la sentenza riguardante la squadra di calcio dell'Anversa, nella quale l'Avvocato generale della Corte ha considerato, ancora una volta, le regole sui "giocatori localmente formati" elaborate dai vertici calcistici quali restrizioni ingiustificate al diritto europeo, non totalmente idonee a tutelare i giovani talenti, ma al contrario, limitative della libera circolazione e discriminatorie.

Nella recente questione della Superlega, la Corte si è posta degli interrogativi sulle modalità con le quali le Istituzioni sportive considerino gli interessi collettivi e personali dello sport. I giudici europei hanno dimostrato come le società sportive, quali custodi dell'interesse dello sport, siano invece le prime ad anteporre i loro interessi personali ed economici, piuttosto che l'interesse pubblico della comunità e dei tifosi. La sentenza ha sancito il contrasto dei comportamenti dei vertici calcistici europei con il principio di libera concorrenza. In un futuro prossimo, tale pronuncia potrebbe influenzare le modalità con cui esse si avvicinano alla disciplina, incitando forse un maggiore coinvolgimento delle parti coinvolte nelle loro decisioni.

BIBLIOGRAFIA

DOTTRINA

- Amato P., *L'effetto discriminatorio della regola del 6+5 e dell'home grown players alla luce del diritto comunitario*, in RDES, 2009.
- Bastianon S., *La sentenza Bosman vent'anni dopo*, Giappichelli, 2015.
- Bastianon S. e Nascimbene B., *Diritto europeo dello sport*, Giappichelli, Torino, 2011.
- Bastianon S., *L'Europa e lo sport. Profili giuridici, economici e sociali*, Giappichelli, Torino, 2014.
- Bastianon S., *Regole sportive, regole del gioco e regole economiche nel diritto dell'unione europea*, in Bastianon S., (a cura di), *L'Europa e lo sport. Profili economici e sociali*, Giappichelli, 2014.
- Bastianon S., Nascimbene B., *Lo Sport e il Diritto Comunitario*, in *Diritto Internazionale dello Sport*, a cura di E.Greppi, M.Vellano, Torino, 2005.
- Battelli E., *Diritto privato dello sport, nuovi percorsi del diritto privato. I rapporti tra ordinamento sportivo, ordinamento statale ed europeo*, Giappichelli, 2021.
- Beha O, Di Caro A., *Il calcio alla sbarra*, Milano, 2011.
- Buy F., *Le joueur de football en formation et le principe de libre circulation des travailleurs*, Recueil Dalloz, 2010, 29, pp. 1917.
- Castellaneta M., *Le discipline sportive nell'Ordinamento dell'Unione Europea*, in *Diritto Comunitario e degli scambi internazionali*, fasc.2/2001.
- Castellaneta M., *Dai limiti dell'ingaggio alla retribuzione illegittima ogni disparità di trattamento*, Guida al Diritto, 2003, n. 20.
- Clarich M., *La sentenza Bosman: verso il tramonto degli ordinamenti giuridici sportivi?* Rivista italiana di diritto pubblico comunitario, 1996, fasc. III-IV.
- Coccia M., *La sentenza Bosman: summum ius, summa iniuria?*, in *Rivista di diritto sportivo*, 1996, fasc. III.
- Coccia M., Nizzo C., *Il dopo-Bosman e il modello sportivo europeo*, in RDS, 1998.
- Colucci M., *L'autonomia e la specificità dello sport nell'Unione europea*, in *Rivista di diritto ed economia dello sport*, Vol. II, fasc. 2, 2006.
- Colucci M., Sica S., *L'Unione europea*.
- Colucci M., Vaccaro M.J., *Vincolo sportivo e indennità di formazione. I regolamenti federali alla luce della sentenza Bernard*, Sports Law and Policy Centre, 2010.

Colucci M., *Gli atleti italiani: liberi di formarsi, liberi di giocare? Il vincolo sportivo e le indennità di formazione alla luce delle sentenze Bernard e Pacilli*, in *Rivista di diritto ed economia dello sport*, vol. VII, Fasc. I, 2011.

Dalziel M., Downward P., Paul P., Parrish R., Pearson G., Semens A., "Study on the Assessment of UEFA's "Home Grown Player Rule", 30 april 2013, Retrieved 22 August 2016.

Demaret P., *Droit économique européen, Bruges*, 1995.

Diez-Hochleitner J., Martinez Sanchez A., *Le conseguenze giuridiche della sentenza Bosman per lo sport spagnolo ed europeo*.

Draetta U. e Parisi N., *Elementi di diritto dell'unione europea, parte speciale. Il diritto sostanziale*, Giuffrè Francis Lefebvre.

Downward P., Parrish R., Pearson G., Semens A., *An Assessment of the Compatibility of UEFA's Home Grown Player Rule with art. 45 TFEU*, rivista 2014.

Duval A., *the new "arrangement" between the european commission and uefa: a political capitulation of the EU, 2014*.

Le Lostecque Y., Amministratore Unità Sport Questioni Giuridiche della Commissione Europea, *Lo Sport nel contesto comunitario*, in P. MENNEA (a cura di), *Il futuro delle società di calcio in Europa*, Delta Erre, 2004.

Mennea P.P., *Diritto sportivo europeo*, Delta 3 Edizioni, 2003.

Mittag, J., Naul, R e Studio, *Politica dell'UE in materia di sport: valutazione e possibili vie da seguire*, Parlamento europeo, ricerca per la commissione CULT – Dipartimento tematico Politica strutturale e di coesione, Bruxelles, 2021.

Moro P., *Giustizia sportiva e diritti processuali*, in *La Giustizia Sportiva*, Experta edizioni, Rimini, 2004.

Mostacci E., *La soft law nel sistema delle fonti: uno studio comparato*, CEDAM, Padova, 2008.

Nascimbene B., *L'Unione europea e i diritti dei cittadini di Paesi terzi*, in *il Diritto dell'Unione europea*, 1998.

Parrish R., and Miettinen S., *The Sporting Exception in European Union Law*, 2008.

Romano S., *L'ordinamento giuridico. Studi sul concetto, le fonti e i caratteri del diritto*, 1910.

Romano S., Croce M. (a cura di), *L'ordinamento giuridico*, ed. Quodlibet, 1917.

Sandulli A., *L'ordinamento giuridico di Santi Romano: un classico della letteratura giuridica*, Quodlibet editore, 2018.

Selli L., *Diritto dello Sport*, Le Monnier, 2004.

Simone A., *Lo sport come ordinamento giuridico*, 2021. Giappichelli.

Siotto F., *Giocatori “promessa” e la libera circolazione dei calciatori professionisti: la Corte di giustizia europea riconosce un indennizzo per la formazione*, in *Rivista italiano di diritto di lavoro*, 2011.

The University of Liverpool and Edge Hill University, *Study on the Assessment of UEFA’s ‘Home Grown Player Rule’*, Negotiated procedure EAC/07/2012, Prof. Murray Dalziel, Dr Paul Downward Prof. Richard Parrish Dr Geoff Pearson Dr Anna Semens, 30 April 2013.

Tizzano A., De Vita M., *Qualche osservazione sul caso Bosman* in *RDS*, 1996.

Tognon J., *Diritto europeo dello sport*, Giappichelli, 2008.

Tognon J., *Diritto comunitario dello sport, La centralità dell’unione europea in ambito sportivo*, Giappichelli, 2009.

Tognon J., Stelitano A., *Sport, Unione europea e diritti umani*, Cleup, 2011, Padova.

Tognon J., *Diritto e politiche dello Sport nell’Unione Europea*, 2016, Padova.

Tognon J., *La libera circolazione nel diritto comunitario: il settore sportivo*, *Rivista amministrativa della Repubblica Italiana*, 2002, fasc. VII.

Vignati A., *Dossier Calcio: Tutti gli Scandali del Calcio Italiano dalla A alla Z*, HOW2 Edizioni, 2016.

Vissol T., *E’ tutta colpa dell’Europa*, Donzelli, 2014.

Zylberstein J., *La specificità dello sport nell’Unione Europea*, in *Rivista di diritto ed economia dello sport*, 2008, vol. IV, fasc. I.

Zylberstein J., *Quale bilancio per la regola UEFA sui giocatori cresciuti a livello locale?*, in *Rivista di diritto ed economia dello sport*, Vol. VIII, Fasc. 3, 2012.

SITOGRAFIA- ARTICOLI CONSULTABILI SU SITI INTERNET

Altalex.com, Biarella L., “Superlega: sentenza storica CGUE”, 21 dicembre 2023.

Anteritalia.org, B. Bonifacio, Qatar 2022, “Un mondiale di calcio ecosostenibile, Anter”, 12 aprile 2019.

Azzola D., “La tutela dei vivai calcistici: profili europei e nazionali”.

BBC News, “Tour de France, Pedalling drugs through Tour history”, 18 luglio 1998.

Belfiore P., Sorrentini A., e Donini L., “Il ruolo della Comunicazione nello Sport. The role of Communication in Sport”. *Giornale Italiano di Educazione alla Salute, Sport e Didattica Inclusiva / Italian Journal of Health Education, Sports and Inclusive Didactics*, 2019.

calcioefinanza.it, L.Filidei, “La Crujff Arena tra calcio e hub energetico per Amsterdam”, 8 aprile 2021.

calciofinanza.it, “Ufficiale, la FIGC rende “comunitari” i calciatori del Regno Unito”, 26 luglio 2023.

calciofinanza.it, “Dalla Champions all’Europa League: le regole per le liste UEFA”, 4 settembre 2023.

Calciofinanza.it, “Superlega, la sentenza integrale della Corte di Giustizia dell’Unione europea”, 21 dicembre 2023.

calciomercato.com, “Se lo tolgono, distruggono il calcio italiano. Cos’è il Decreto Crescita e come funziona”, 22 novembre 2023.

Chianello, La Comunità europea e lo sport, tesi di laurea, Roma 2007/2008, relatore P. De Caterini.

commission.europa.eu, strategy and policy, priorities-2019-2024, European green deal it.

comune.novara.it “Novara Città europea dello Sport 2025”, 2025/46078, 23 novembre 2023.

culturedigitali.org, E. Cognolato, “I social network nel mondo dello sport: la vita degli atleti nell’era digitale”, 2 agosto 2019.

curia.europa.eu, S. Banaitis, Discriminazioni fondate sulla nazionalità.

Directorate-General for Education and Culture Youth and Sport, J. Sennett, A. Le Gall, G. Kelly, R. Cottrill, S. Goffredo, K. Spyridopoulos, “Study on the European Sport Model”, A report to the European Commission, april 2022.

diritto.it “L’ordinamento giuridico” del 1977 di Santi Romano, Il portale giuridico online per i professionisti.

diritto.it, Cadelano S., Recensione dell’opera “L’ordinamento giuridico” di Santi Romano, 13 marzo 2015.

diritto.it, D’Amore S., “Diritto allo sport: considerazioni giuridiche e valore sociale-educativo”, 30 novembre 2023.

dirittosportivo.com, “Una finestra sul diritto dello sport, Rivista telematica di diritto sportivo”, 17 dicembre 2022.

ec.europa.eu, sport, action sports, historique, 30 ottobre 2006.

epicentro.iss.it, A. Spinelli e P. Nardone, “Dall’Ocse i dati sull’impatto dell’eccesso ponderale sui bilanci nazionali”, 24 ottobre 2019.

EU Guidelines on Dual Careers of Athletes, Recommended Policy Actions in Support of Dual Careers in High-Performance Sport, 16 november 2012, Brussels.

europarl.europa.eu, K. A. Iskra, “Sport, Note sintetiche sull’Unione europea- 2004”, ottobre 2023.

europarl.europa.eu, “Diritti Umani”, Note sintetiche sull’Unione europea-2023, R. Kaskina, ottobre 2023.

Enciclopedia Treccani, “Convenzione europea” (o Convenzione sul futuro dell’Europa) Dizionario di Economia e Finanza (2012).

Enciclopedia Treccani, “Costituzione europea”, Dizionario di Economia e Finanza (2012).

Erasmusplus.it, sport.

Erasmus-plus.ec.europa.eu, about Erasmus, how Erasmus is managed.

esteri.it, Politica estera e cooperazione allo sviluppo, politica europea, dossier, la libera circolazione e il sistema schengen.

eticanellosport.com, “Lo sport inteso come strumento educativo e sociale”, MECS, 22 giugno 2020.

europa.eu - 50° anniversario del Trattato di Roma – “L’UE e l’UEFA, insieme per festeggiare l’Europa”, 15 febbraio 2007.

europa.eu, “Com’è gestito, Erasmus+”.

europa.eu, Comunicato stampa Sport e attività fisica, settembre 2022, Indagine Eurobarometro.

europa.eu, “Sport”, Note tematiche sull’Unione europea, Parlamento Europeo.

european-union.europa.eu, priorità e azioni, “Anni europei”, che cos’è un anno europeo?

fifa.com, Risoluzione del Congresso FIFA, FIFA “Congress supports objectives of 6+5, Sidney”, 29 e 30 maggio 2008.

figc.it, Settore Giovanile Sportivo.

gazzetta.it, E. Esposito, “Proroga al decreto crescita, a gennaio comprare costerà meno: è corsa al campione”, 28 dicembre 2023.

gazzetta.it, “Sequestro choc alla Festina: tutto per il doping”, 12 luglio 1998.

gazzetta.it, Murgia A., “L’ordinamento sportivo internazionale e il Comitato Olimpico Internazionale, le regole del gioco”, 13 febbraio 2019.

gazzetta.it, M. Nava, “Una Serie A per vecchi. Quanti giocatori cresciuti nei vivai e praticamente dimenticati”, 25 gennaio 2022, Milano.

gazzetta.it, A. Ramazzotti, “Nuove regole per gli agenti, la Commissione europea promuove la Fifa”, 31 ottobre 2023, Milano.

governo.it, Dipartimento per lo sport, piani d’azione.

HEPA Europe, “European network for the promotion of health, enhancing physical activity, World Health Organization”, Europe.

ilsole24ore.com, D'Ascenzo M., "Lo sport in Italia vale 78,8 miliardi, pari al 3% del PIL, Osservatorio sullo Sport System", 31 marzo 2022.

innesti.com, Sozzi. M., "Sport e ambiente: un legame sostenibile", Innesti.

istat.it, Alleva A., "La pratica sportiva in Italia, i dati della statistica ufficiale", Roma, 23 febbraio 2017.

jurisportiva.fr, "Les-indemnites de formation (fifa) par Abbas Kassem & Juan de Dios Crespo Pérez", 23 gennaio 2023.

Lemonde.fr, "La mort d'une idée", 7 giugno 2005.

Mecs Movimento per l'etica la cultura e lo sport, "Cos'è lo sport: definizione e significato", 28 maggio 2020.

mondoudinese.it, M Valentino, Maledetto Bosman (e l'ipocrisia di Conte).

novaratoday.it attualità, Novara eletta "Città europea dello sport 2025", 17 novembre 2023.

olympics.com, Agenda Olimpica 2020, "Tabella di marcia strategica per il Movimento Olimpico".

olympics.com, "International Olympic Committee", Key milestones in the IOC's history.

quiFinanza.it, "Sport economy: cosa significa "parametro zero", 10 Gennaio 2019.

quotidianonazionale.net, Blatter pronto a sfidare la Ue: "Cinque stranieri per squadra", 4 ottobre 2007.

ReportCalcio 2014.

repubblica.it, E. Livini, "Quella sentenza europea alle origini del naufragio".

sportbusinessmanagement.it, Ongaro F., "Il sistema sportivo europeo: un modello in crisi di identità", 2014.

Sport.ec.europa.eu, Iniziativa HealthyLifestyle4All, 2021-2023.

Sport.ec.europa.eu, Settimana europea dello sport 2023: "vincono l'unità e l'inclusività!", 18 dicembre 2023.

Sport.ec.europa.eu, "#BeActive: il gioco è iniziato!", 27 ottobre 2023.

sport.governo.it, unione-europea, commissione-europea, piani di azione.

sport.governo.it, "Dipartimento per lo sport", EU Sport Forum, 2022.

sport.sky.it, Serie A, "Il minutaggio in campionato dei giocatori del vivaio", 29 marzo 2022.

sport.sky.it, "Decreto crescita, l'emendamento: nuovo tetto agli sgravi fiscali per i giocatori stranieri", 9 maggio 2022.

sport.sky.it, Redazione Sky sport "Decreto crescita, l'emendamento: nuovo tetto agli sgravi fiscali per i giocatori stranieri", 9 maggio 2022.

sport.sky.it, Fifa, “La nuova riforma per gli agenti: introdotti albo e tetto salariale”, 6 gennaio 2023.

studiolubrano.it, E. Lubrano, “Ordinamento sportivo e giustizia statale”.

Studi Urbinati, B-Scienze umane e sociali, I. Matteucci, "I significati dello sport nella società della comunicazione", 77 (2007): 400-422.

Tomaselli A., "Sport e Unione europea: un binomio vincente?" Koreuropa (2013), Rivista elettronica del centro di documentazione Europea dell'Università di Enna.

Tonucci.com, “La sentenza della Corte di giustizia dell’Unione europea riscrive davvero le regole dell’organizzazione dei tornei di calcio?”, 16 gennaio 2024, Tonucci & Partners.

Uefa.com, “UEFA appoggia campagna UE”, 17 dicembre 2003.

Uefa.com, “Editoriale UEFA, Meca-Medina: un passo indietro per il modello sportivo europeo e la specificità dello sport”.

Uefa.com, “Che cosa fa la UEFA”.

Uefa.com, “Direttore generale UEFA Olsson, il futuro del calcio risiede nei vivai”, 26 luglio 2004.

Uefa.com, “Il direttore generale UEFA Lars-Christer Olsson, a difesa dei valori del calcio”, 15 dicembre 2005.

Uefa.com, M. Chaplin, “The values of UEFA for European football's future”, 27 marzo 2009.

Uefa.com, “Europa in festa a Manchester”, 13 marzo 2007.

Uefa.com, “Le federazioni UEFA si incontrano a Sydney”, 2 giugno 2008.

Uefa.com, “La UEFA e le istituzioni europee”.

Uefa.com, M. Chaplin, “Commissario europeo Vassiliou a Nyon”, 30 aprile 2014.

Uefa.com, “La Commissione Europea e la UEFA rinnovano l'accordo di cooperazione fino al 2025”, 6 ottobre 2022.

who.int, “Europe groups, heap Europe, European network for the promotion of health enhancing physical activity”.

www.britannica.com

www.europeanunion.it

www.sportlex.it

www.legaseriea.it

www.transfermarket.it

www.dirittocalcistico.it

www.unesco.org

www.personaedanno.it

www.sportesalute.eu

www.eurojus.it

www.europeancommission.eu

www.consilium.europa.eu

www.eur-lex.europa.eu

www.coubertin.org

www.rdes.it

www.wikipedia.org

DOCUMENTI EUROPEI

Accordo di Schengen, 14 giugno 1985, Schengen.

Accordo di cooperazione stipulato tra la Commissione europea e UEFA, Bruxelles, 14 ottobre 2014, C(2014) 7378, Rivista Eurojus ISSN 2384-9169.

Accordo di cooperazione tra la Commissione e l'Unione Europea delle Federazioni Calcistiche (UEFA), 6 ottobre 2022. C (2022) 3721.

Accordo di associazione Comunità-Polonia 62000CJ0162_IT (europa.eu).

Accordo europeo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica ceca, dall'altra, 21994 A1231(34) GUCE L 360 del 31.12.1994 p. 0002 – 0210.

Accordo di cooperazione tra la CE e la Federazione russa, stipulato a Corfù il 24 giugno 1994 e approvato a nome delle Comunità con decisione del Consiglio e della Commissione 30 ottobre 1997, 97/800/CECA, CE, Euratom, GU L 327, p 1.

Accordo che crea un'Associazione tra la Comunità Economica Europea e la Turchia (64/733/CEE), 29 dicembre 1964, GUCE 3687/64.

Acquis di Schengen, Accordo fra i governi degli Stati dell'Unione economica Benelux, della Repubblica federale di Germania e della Repubblica francese relativo all'eliminazione graduale dei controlli alle frontiere comuni, GU L 239, 22 settembre 2000.

Acquis di Schengen, Convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen del 14 giugno 1985 tra i governi degli Stati dell'Unione economica Benelux, della Repubblica federale di Germania e della Repubblica francese relativo all'eliminazione graduale dei controlli alle frontiere comuni, GU L 239 del 22 settembre 2000.

Allegato all'Accordo di associazione CEE Turchia, firmato ad Ankara il 12 settembre 1963 dalla Repubblica turca, da una parte, nonché dagli Stati membri della CEE e dalla Comunità,

dall'altra, concluso, approvato e confermato in nome della Comunità con decisione del Consiglio 23 dicembre 1963, 64/732/CEE (GU 1964, 217, p. 3685).

Carta Europea dello Sport, Consiglio d'Europa CDDS- Comitato per lo Sviluppo dello sport, settima Conferenza dei Ministri europei responsabili dello Sport, Rodi 13-15 maggio 1992. Risoluzioni n.1/92 e 2/92, Rodi, 1992/3437.

Commissario europeo per l'istruzione, la formazione, la cultura e la gioventù, incluso lo sport, Ján Figel, "La Commissione adotta il Libro bianco sullo sport", IP/07/1066, 11 luglio 2007, Bruxelles.

Comunicato Stampa della Commissione europea, "Secondo il nuovo Eurobarometro sullo sport e l'attività fisica il 49% degli europei fa esercizio fisico", Bruxelles, 19 settembre 2022.

Comunicato stampa del Parlamento europeo e D. Sassoli, Friends of Football con UEFA per dare un calcio all'odio, 10 settembre 2019, Bruxelles, Attualità.

Comunicato stampa Parlamento europeo, Sassoli: Friends of Football con UEFA per dare un calcio all'odio, 10 settembre 2019.

Comunicato stampa, Commissione europea, La Commissione europea e l'UEFA firmano un accordo di cooperazione UEFA/UE, 14 ottobre 2014, Bruxelles, C(2014) 7378, IP/14/1134.

Comunicato stampa del Consiglio europeo, Sport: il Consiglio approva una risoluzione che sottolinea le caratteristiche fondamentali del modello di sport basato sui valori. 906/2021, 30 novembre 2021.

Comunicato Stampa, Androulla Vassillou, Commissaria europea, Bruxelles, 14 ottobre 2014.

Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato Economico e Sociale europeo e al Comitato delle Regioni, l'azione dell'UE in materia di educazione attraverso lo sport: costruire sulle esperienze dell'EYES 2004, [SEC 2005/1741], COM/2005/680 def, 22 dicembre 2005, Bruxelles.

Comunicazione della Commissione europea al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato Economico e Sociale europeo e al Comitato delle Regioni, Sviluppare la dimensione europea dello sport, Bruxelles, 18 gennaio 2011, COM (2011) 12.

Comunicazione della Commissione europea, "Il Green Deal europeo", COM (2019) 640, 11 dicembre 2019, Bruxelles.

Comunicazione della Commissione europea "Un bilancio moderno al servizio di un'Unione che protegge, che dà forza, che difende. Quadro finanziario pluriennale 2021-2027", COM 2018/ 321, 2 maggio 2018, Bruxelles.

Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato Economico e Sociale europeo e al Comitato delle Regioni Sviluppare la dimensione europea dello sport, 2011 COM/2011/0012, Bruxelles, 18 gennaio.

Conclusioni del Consiglio sul ruolo dello sport quale fonte e motore dell'inclusione sociale attiva, C 326/2010, 18 novembre 2010, GUUE, 3 dicembre.

Conclusioni del Consiglio dell'Unione europea sulla diplomazia sportiva, 2016/C 467/04.

Consiglio d'Europa, Consiglio d'Europa e UEFA firmano un memorandum d'intesa, 30 maggio 2018, Strasburgo.

Consiglio europeo, Relazione Adonnino, 20644/1985, Milano.

Consiglio europeo, 28/29 giugno 1985, Milano SN/2740/1/85.

Consiglio europeo, Conclusioni della presidenza, C/98/500, 11 e 12 dicembre, Vienna, 1998.

Consiglio europeo di Nizza, Conclusioni della presidenza, 7-10 dicembre, Nizza, 2000.

Consiglio europeo, Conclusioni della presidenza, 7-10 dicembre 2000, Nizza.

Consiglio europeo di Nizza, Allegato IV, Dichiarazione relativa alle caratteristiche specifiche dello sport e alle sue funzioni sociali in Europa di cui tener conto nell'attuazione delle politiche comuni.

Decisione del Parlamento europeo e del Consiglio n. 291/2003/EC, in GU L 43 del 18 febbraio 2003, istitutiva del 2004, l'Anno Europeo dell'educazione attraverso lo Sport.

Decisione del Parlamento europeo e del Consiglio n. 779/2007/CE, 20 giugno 2007, GU L 173 del 3 luglio 2007

Decisione relativa all'adozione dell'accordo di cooperazione tra la Commissione europea e l'Unione delle associazioni calcistiche europee (UEFA), C(2022) 3721, 9 giugno 2022, Bruxelles.

Dichiarazione n. 29, Allegata nel Trattato di Amsterdam, GUCE C 340, 10 novembre 1997.

Dichiarazione del luglio 2022 di Amina J. Mohammed, vicesegretario generale delle Nazioni Unite.

Dipartimento per lo sport della Presidenza del consiglio dei Ministri, linee guida per eventi sportivi sostenibili.

Direttiva del Consiglio europeo 2006/112/CE, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto, del 28 novembre 2006 L 347/1.

Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, 2004/38, del 29 aprile 2004, relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, che modifica il regolamento (CEE) n. 1612/68 ed abroga le

direttive 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE e 93/96/CEE, 29/04/2004.

Documenti accompagnatori del Libro Bianco, SEC (2007) 935.

Documento di lavoro dei Servizi della Commissione, SEC (2007) 936.

Documento di lavoro dei servizi della Commissione europea, Evoluzione e prospettive dell'azione comunitaria nel settore dello sport, 1998,

European Commission, UEFA rule on 'home-grown players': compatibility with the principle of free movement of persons, IP/08/807 Brussels, 28 May 2008.

Interrogazione parlamentare alla Commissione europea, La tutela dei "vivai" nel calcio, E-2172/2008, 7 aprile 2008, GU C 40 del 18 febbraio 2009.

Interrogazione parlamentare, Risposta data da Ján Figel' a nome della Commissione, E-2915/2005(ASW), 6 settembre 2005, GU C 30 dicembre 2006.

Interrogazione scritta di R. Angelilli alla Commissione, P-2424/99, 13 dicembre 1999, (2000/C 219 E/202).

Libro Bianco della Commissione europea sullo sport, COM(2007) 391 def, (2008/C 151/12), Rivista di diritto ed economia dello sport, Vol. III, Fasc. 2, 2007.

Libro bianco della Commissione europea dedicato alla strategia europea sugli aspetti sanitari connessi all'alimentazione, al sovrappeso e all'obesità (2007) 279, del 30 maggio 2007.

Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, "La libera circolazione e il sistema Schengen".

Parere del Comitato economico e sociale europeo in merito al Libro bianco sullo sport COM(2007) 391 def. GUUE 2008/C 151/12).

Parere del Comitato delle Regioni sul Libro Bianco sullo sport, 7 febbraio 2008, in GU C 105, 25 aprile 2008.

Parlamento europeo, Direzione generale delle politiche interne Direzione B: Politica di coesione e strutturale, 2004, PE 346/542.

Piano d'Azione De Coubertin, SEC (2007) 934.

Presentation of future European Week of Sport, Member of the European Commission responsible for Education, Culture, Multilingualism and Youth Androulla Vasilliou, Conference preparing for the launch, Speech 14/450, 11 June 2014, Brussels.

Progetto di Trattato che istituisce una Costituzione per l'Europa, GUCE n. C 169 del 18 luglio 2003.

Protocollo addizionale, firmato il 23 novembre 1970 a Bruxelles, confermato in nome della Comunità con il regolamento (CEE) del Consiglio 19 dicembre 1972, n. 2760/72, GU L 293, p 1.

Protocollo d'intesa, Consiglio d'Europa e UEFA, 9 maggio 2018, SG/INF(2018)13 final.

Raccomandazione del Consiglio, sulla promozione dell'attività fisica salutare in tutti i settori, 2013/C 354/01, 26 novembre 2013, GUUE 4 dicembre 2013.

Raccomandazione del Comitato dei Ministri agli Stati membri, sui principi generali del giusto processo applicabili al contenzioso antidoping nello sport, CM/Rec 20022/14, 20 aprile 2022.

Regolamento (UE) del Parlamento europeo e del Consiglio, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza, 2021/241, 12 febbraio 2021, GUUE L 57/17.

Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio, che istituisce Erasmus+, 2021/817, 20 maggio 2021, L 189/1: il programma dell'Unione per l'istruzione, la formazione, la gioventù e lo sport e che abroga il regolamento (UE) n. 1288/2013 (Testo rilevante ai fini del SEE) PE/32/2021/INIT, GUUE.

Regolamento del Parlamento europeo 2019-2024, nona legislatura, novembre 2023.

Regolamento (UE) del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce Erasmus+: il programma dell'Unione per l'istruzione, la formazione, la gioventù e lo sport e che abroga il regolamento (UE) n. 1288/2013, 2021/817, 20 maggio 2021.

Regolamento (UE) n. 1288/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio («programma Erasmus+, 2014-2020).

Relazione del Parlamento Europeo sulla politica dell'UE in materia di sport: valutazione e possibili vie da seguire, Documento di seduta, 8 novembre 2021, (2021/2058 (INI), A9-0318/2021.

Relazione della Commissione delle Comunità europee al Consiglio europeo, nell'ottica della salvaguardia delle strutture sportive attuali e del mantenimento della funzione sociale dello sport nel quadro comunitario, “Relazione di Helsinki sullo sport”, COM (1999) 644, 10 dicembre 1999, GUCE.

Relazione del Parlamento Europeo sulla politica dell'UE in materia di sport: valutazione e possibili vie da seguire, (2021/2058 (INI), 8 novembre 2021.

Relazione del Parlamento europeo, sulla relazione della Commissione al Consiglio europeo nell'ottica della salvaguardia delle strutture sportive attuali e del mantenimento della funzione sociale dello sport nel quadro comunitario, Relazione di Helsinki sullo sport, COM(1999) 644, 18 luglio 2000, A5-0208/2000 COR_1.

Report Executive Summary to the Directorate-General for Education and Culture of the European Commission *Mapping and Analysis of the Specificity of Sport*, june 2016.

Risoluzione del Consiglio, relativa al dialogo strutturato dell'UE in materia di sport, 18 novembre 2010, GUUE 27 novembre 2010 C 322.

Risoluzione del Consiglio e dei rappresentanti dei governi degli Stati membri, riuniti in sede di Consiglio, su un piano di lavoro dell'Unione europea per lo sport per il 2011-2014, 2011/C 162/01.

Risoluzione del Consiglio e dei rappresentanti dei governi degli Stati membri, riuniti in sede di Consiglio, sul piano di lavoro dell'Unione europea per lo sport (1° gennaio 2021-30 giugno 2024), 2020/C 419/01.

Risoluzione del Consiglio e dei rappresentanti dei governi degli Stati membri, riuniti in sede di Consiglio, sul piano di lavoro dell'Unione europea per lo sport, (1 luglio 2017 - 31 dicembre 2020), 2017/C 189/02.

Risoluzione del Consiglio e dei rappresentanti dei Governi degli Stati membri, riuniti in sede di Consiglio, sul piano di lavoro dell'Unione europea per lo sport, 2020/C 419/01, 1 gennaio 2021-30 giugno 2024.

Risoluzione del Parlamento europeo del 17 giugno 2010 sugli agenti dei giocatori nello sport, 2011/C 236 E/14, P7_TA(2010)0233.

Risoluzione del Parlamento europeo sul futuro del calcio professionistico in Europa, relatore I. Belet, INI/2006/2130, T6-0100/2007, 29 marzo 2007, in GUUE C 27 E/232.

Risoluzione del Parlamento europeo sul Libro Bianco sullo sport, 8 maggio 2008, Bruxelles A6-0149/2008 2007/2261/INI.

Risoluzione del Parlamento europeo dell'8 maggio 2008, sul Libro bianco sullo sport, RDES, vol. 4, n.1, 2008.

Risoluzione del Parlamento europeo sul Libro Bianco sullo sport, 8 maggio 2008, INI 2007/2261, P6_TA(2008) 198.

Risoluzione del Parlamento europeo sullo sport nella Comunità, in GUCE C 127/1984.

Risoluzione del Parlamento europeo sulla libera circolazione dei calciatori professionisti, 11 aprile 1989, in GUCE C120 del 16 maggio 1989.

Risoluzione del Parlamento europeo sulla Comunità europea e lo sport, in GUCE C 205 del 25 luglio 1994.

Risoluzione del Parlamento europeo sulla dimensione europea dello sport, 2 febbraio 2012, INI 2011/2087, P7_TA (2012)0025.

Risoluzione del Parlamento europeo sullo sport nella Comunità europea e l'Europa dei cittadini, in GUCE C 69/1989.

Studie im Auftrag des Bundeskanzleramts, Sektion Sport, D. Dimitrov / C. Helmenstein / A. Kleissner / B. Moser / J. Schindler: Die makroökonomischen Effekte des Sports in Europa,, Wien, 2006.

Studio della Commissione europea sul modello sportivo europeo, sport e salute, Commissione europea, Lille, 16-17 giugno 2022.

Trattato sull'Unione europea, 29 luglio 1992, 92/C 191/01, Maastricht, GUCE.

Trattato di Amsterdam che modifica il trattato sull'Unione europea, i Trattati che istituiscono le Comunità europee e alcuni atti connessi, 1197D/AFI, 2 ottobre 1997, GUCE, C.340.

Trattato che adotta una Costituzione per l'Europa, 16 dicembre 2004, GUUE, 2004/C 310/1.

Trattato di Lisbona che modifica il Trattato sull'Unione europea e il trattato che istituisce la Comunità europea, Lisbona, 13 dicembre 2007, GUUE, C 306 del 17 dicembre 2007.

Trattato sull'Unione europea (versione consolidata), Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (versione consolidata), Lisbona, 13 dicembre 2007, GUUE n. 326/01, 326/65 del 26 ottobre 2012 p. 1-390.

Unesco, convenzione internazionale contro il doping, 19 ottobre 2005, entrata in vigore il 1° febbraio 2007, Parigi.

Valutazione d'impatto, SEC (2007) 932.

NORMATIVA SPORTIVA

Comitato Olimpico Internazionale, Agenda olimpica 2020+5, Monaco, dicembre 2014.

Comunicato Ufficiale del Consiglio Federale della FIGC n. 184/A del 1° giugno 2023.

Comunicato Ufficiale del Consiglio Federale della FIGC n. 46/A del 24 luglio 2023.

Comunicato ufficiale del Consiglio Federale della FIGC n. 507/1753 del 27 giugno 2001.

Comunicato FIFA del 26 febbraio 2009, According to legal experts, 6+5 is compatible with European law.

Congresso UEFA, Tutela dei giovani calciatori, 1998.

CONI Marche, G. Baldassari, Sport e social network: riconosciamone le potenzialità e impariamo ad usarli, Scuola Regionale dello Sport, 5 maggio 2014, Ancona.

Direttore generale della UEFA, Lars-Christer Olsson conferenza stampa, 2005, Bruxelles.

Decisione del Consiglio di associazione 19 settembre 1980, n. 1, relativa allo sviluppo dell'associazione.

Dichiarazione del Comitato Esecutivo UEFA, sul tema della Regola dei giocatori localmente formati, 21 aprile 2005, Tallinn.

Norme Organizzative Interne Federali, FIGC.

Regolamento FIFA degli agenti di calciatori, 16 dicembre 2022, Doha.

Regolamenti FIFA dello status e del trasferimento dei giocatori, 2008.

Regolamento FIFA sullo Status e sui Trasferimenti dei Calciatori pubblicato in lingua italiana in Riv. Dir. Ec. Sport, vol. 5, n. 2, 2009, 163-200.

Regolamento della UEFA, 2012-15.

Regolamento UEFA all'interno del documento intitolato "Principi di una cooperazione tra le federazioni aderenti all'UEFA e le loro società" emesso dal Comitato esecutivo dell'UEFA il 24 maggio 1990.

Regolamento UEFA, Champions League, ed. 2012/2013.

Regolamento UEFA Europa League, ed. 2012/2013.

FIFA Statutes, september 2020 edition.

Statutes Rules of Procedure of Congress Regulations governing the Implementation of the Statutes, UEFA, Edition June 2007.

UEFA Statutes, February 2018 Edition.

Statuto-Regolamento Lega Nazionale Professionisti Serie A, approvato dall'Assemblea della LNPA del 18 dicembre 2020, e approvato dal Consiglio Federale nella riunione del 22 dicembre 2020.

UEFA, Investire nella formazione locale dei giocatori, domanda e risposte.

NORMATIVA NAZIONALE

Decreto legislativo n. 242/1999, c.d. *Decreto Melandri*.

Decreto-legge n. 220 "Disposizioni urgenti in materia di giustizia sportiva", 19 agosto 2003.

Entrata in vigore il 20 agosto 2003 e convertito con modificazioni dalla L. 17 ottobre 2003, n. 280 (in G.U. 18/10/2003, n.243).

Decreto-legge n.34/2019, cd. Decreto crescita.

Codice del lavoro francese,"Code du travail".

GIURISPRUDENZA RILEVANTE

Corte di giustizia dell'Unione europea, 12 febbraio 1974, C-152/73, Sotgiu.

Corte di giustizia dell'Unione europea, 12 dicembre 1974, causa C-36/74, Walrave e Koch v UCI.

Corte di giustizia dell'Unione europea, 14 luglio 1976, causa C-13/76, Donà v Mantero.

Corte di giustizia dell'Unione europea, 3 luglio 1986, sentenza 66/85, Deborah Lawrie-Blum c Land Baden-Württemberg, Raccolta 1986-2121.

Corte di giustizia dell'Unione europea, 31 marzo 1993, causa C-19/92. *Kraus*.

Corte di giustizia dell'Unione europea, 30 novembre 1995, causa C-55/94, *Gebhard*, Racc. p. I-0000.

Corte di giustizia dell'Unione europea, 15 dicembre 1995, causa C- 415/93, URBSFA c Bosman.

Corte di giustizia dell'Unione europea, 23 maggio 1996, causa C-237/94, O'Flynn, raccolta I-2617.

Corte di giustizia dell'Unione europea, 27 novembre 1997, Meints, causa C-57/96.

Corte di giustizia dell'Unione europea, 26 gennaio 1999, F.C. Terhoeve, causa C-18/95.

Corte di giustizia dell'Unione europea, 27 gennaio 2000, Volker Graf c Filzmoser Maschinenbau GmbH, C-190/98, Raccolta 2000, I-493.

Corte di giustizia dell'Unione europea, 11 aprile 2000, cause riunite C-51/96 e C-191/97, Deliège c. Ligue francophone de judo et disciplines associées ASLB, Ligue belge de judo ASLB, Union européenne de judo, in Raccolta, 2000, pag. 2549.

Corte di giustizia dell'Unione europea, 13 aprile 2000, causa C-176/96, Lehtonen e Castors Canada Dry Namur-Braine ASLB c. Fédération royale belge des sociétés de basket-ball ASLB (FRBSB).

Corte di giustizia dell'Unione europea, 8 maggio 2003, causa C-438/00, Deutcher Handballbund c. Maros Kolpak, causa C-438/00, Raccolta, 2000, p. I-4135.

Corte di giustizia dell'Unione europea (Terza Sezione), 1 luglio 2004, causa C-65/03, Commissione delle Comunità europee v Regno del Belgio, raccolta I-6441.

Corte di giustizia dell'Unione europea, C-109/04, *Kranemann*, Raccolta. 2005, I-2421.

Corte di giustizia dell'Unione europea, 12 aprile 2005 causa C-265/03 Simutenkov c c. Ministerio de Educaciòn y Cultura, Real federaciòn Esp. De Fùtbol, Raccolta, 2005, pag. I-2579.

Corte di giustizia dell'Unione europea, 18 luglio 2006, causa C-519/04P David Meca-Medina e Igor Majcen/Commissione delle Comunità europee, Raccolta, 2006, p. I-6991.

Corte di giustizia dell'Unione europea, 11 gennaio 2007, ITC, Raccolta I-181.

Corte di giustizia dell'Unione europea, 16 marzo 2010, causa C-325/08, Olympique Lyonnais c Olivier Berard, Newcastle UFC, in Raccolta 2010, p. I-02177.

Corte di giustizia dell'Unione europea (quarta sezione), 10 dicembre 2020, 2021/C 44/02, sentenza Finanzamt Kaufbeuren mit Außenstelle Füssen v. Golfclub Schloss Igling e.V. “Esenzione di “talune prestazioni di servizi strettamente connesse con la pratica dello sport o dell'educazione fisica”.

Corte di giustizia dell'Unione europea (Grande Sezione), 21 dicembre 2023, UL e SA Royal Antwerp Football Club contro Union royale belge des sociétés de football association ASBL. Causa C-680/21.

Corte di giustizia dell'Unione europea, (Grande Sezione), 21 dicembre 2023, European Superleague Company, S.L. v Unión de Federaciones Europeas de Fútbol (UEFA) and Fédération internationale de football association (FIFA), causa C-333/21.

Corte di giustizia dell'Unione europea, 21 dicembre 2023, Juzgado de lo Mercantil nº 17 de Madrid (Spagna), European Superleague Company, S.L. c Unione Europea delle Federazioni Calcistiche (UEFA) y Fédération internationale de football association (FIFA), causa C-333/21. Conclusioni dell'Avvocato generale J.P. Warner, 24 ottobre 1974, in Walrave.

Conclusioni dell'Avvocato generale Trabucchi, del 6 luglio 1976, in Donà.

Conclusioni dell'Avvocato generale Carl Otto Lenz del 20 settembre 1995, Causa C-415/93, Union royale belge des sociétés de football association ASBL c. Jean-Marc Bosman, Royal club liégeois SA c. Jean-Marc Bosman e altri e Union des associations européennes de football (UEFA) c. Jean-Marc Bosman, in Raccolta, 1995, I-4921.

Conclusioni dell'avvocato generale Eleanor Sharpston, presentate il 16 luglio 2009, Causa C 325/08, Olympique Lyonnais c. Olivier Bernard e Newcastle United, Raccolta I – 2180.

Conclusioni dell'Avvocato generale Athanasios Rantos, 15 dicembre 2022, causa C-333/21.

Conclusioni dell'Avvocato generale Maciej Szpunar, causa C-680/21, Royal Antwerp Football Club, Comunicato stampa n. 45/23, Lussemburgo, 9 marzo 2023.

Corte d'appello di Nancy, 3 febbraio 2000, Malaja c Fédération Française de basketball in Riv. Di Dir. Sport.

Ordinanza 8 Luglio 1998, causa C-9/98, Agostini c. Ligue francophone de judo et disciplines associées and Ligue de judo, Raccolta, 1998, p. I-4261.

Ordinanza 25 luglio 2008, C-152/08, Real Sociedad de Fútbol SAD e Nihat Kahveci c. Consejo Superior de Deportes e Real Federación Española de Fútbol, in Raccolta, p.I-6291.

RINGRAZIAMENTI

In Conclusione, vorrei ringraziare tutte le persone che hanno contribuito alla realizzazione della mia tesi.

Ringrazio il mio Relatore prof. Rubino Vito, e il mio Correlatore Dott. Guidi Marco, per la disponibilità e per avermi saputo guidare in questi lunghi mesi, con consigli utili e critiche costruttive.

Grazie a mio padre, a mia madre, a mio fratello e a Nemo, che non mi hanno mai abbandonato in questo percorso universitario, sostenendomi nei momenti felici ma anche e soprattutto nei miei momenti più difficili. Senza di voi non avrei mai potuto arrivare fino a qui.